

CAMERA DEI DEPUTATI

VII LEGISLATURA

Doc. XLVIII

n. 1

Relazione

della Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria

sulla attività svolta dal 30 settembre 1976 al 30 novembre 1977

Trasmessa alla Presidenza il 20 dicembre 1977

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA SINO AL 30 NOVEMBRE 1977

La Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria, istituita con legge n. 60 del 27 marzo 1976, si è costituita nella sua prima seduta del 29 settembre 1976 con l'elezione delle cariche dell'Ufficio di Presidenza, assegnate nel modo seguente: Presidenza al deputato Francesco COLUCCI, Vice Presidenza al senatore Eugenio TARABINI; Segretario il deputato Francesco TONI.

Nella stessa prima seduta, il cui resoconto stenografico è stato redatto dal funzionario della Camera dei deputati, dottoressa DE ANGELIS, è stato predisposto un primo programma di lavoro che si sarebbe articolato attraverso due fasi di attività.

La prima fase di attività avrebbe avuto per iscopo la conoscenza di quanto verificatosi nei vari stati di avanzamento dei lavori del complesso « Anagrafe tributaria », a partire dalla fase di avviamento, attraverso l'audizione di tutti coloro che sono investiti di responsabilità dirigenziali sia a livello di pubblica Amministrazione, sia a livello societario per quanto concerne gli obblighi facenti capo alla Società generale d'informatica, affidataria, in forza della Convenzione conclusa con il Ministero delle finanze, dei lavori di organizzazione dell'Anagrafe in questione.

La seconda fase di attività si sarebbe concretizzata, dopo una audizione dello stesso Ministro delle finanze, in una serie di sopralluoghi alla sala-macchine occupata dalla SOGEI ed ai centri informativi funzionanti presso la Direzione generale dell'organizzazione dei servizi tributari, presso la Direzione generale delle Imposte dirette e presso la Direzione generale delle Tasse e Imposte indirette sugli affari, dalla quale ultima dipendono sia gli Uffici dell'IVA che quelli del Registro.

Queste furono le linee programmatiche tracciate e seguite dalla Commissione, la quale, tra l'altro, nella prima seduta sottolineò l'opportunità di ascoltare anche le rappresentanze sindacali.

Durante questo anno di attività la Commissione ha risentito della mancanza d'intesa tra le Presidenze dei due rami del Parlamento in ordine alla definizione della natura e dell'assetto organizzativo della Commissione stessa.

Tale disaccordo ha comportato che alla Commissione non è stata assegnata una sede, non è stato fornito personale, non sono stati messi a disposizione mezzi e strumenti tecnici e finanziari di funzionamento, non è stata data pubblicità alle sue convocazioni ed ai suoi lavori.

Gli inconvenienti lamentati sono stati rappresentati alle Presidenze delle due Camere, le quali rispettivamente con note dell'11 e del 18 novembre ultimo scorso hanno accolto parzialmente le richieste della Commissione, riservandosi di definire, anche con riferimento al problema generale delle Commissioni speciali bicamerali, altre questioni, tra le quali quelle relative alla pubblicità degli avvisi di convocazione e dei verbali delle sedute.

La Commissione quindi ha finora funzionato in una situazione anomala e precaria. Tuttavia è riuscita a darsi un provvisorio assetto organizzativo tramite il contributo del Ministero delle finanze, che oltre a mettere a disposizione alcuni locali, con relative attrezzature d'ufficio, nel palazzo dell'Intendenza di finanza di Roma, ha anche distaccato presso la Commissione un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale dello stesso Ministero ed una impie-

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

gata della carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica delle Tasse. Lo stesso Ministero si è accollato le spese telefoniche e l'onere di provvedere all'inoltro degli avvisi di convocazione dei commissari tramite il proprio Ufficio cifra.

Nel 1976 la Commissione ha tenuto otto sedute, nel 1977 sedici sedute più cinque riunioni dell'Ufficio di Presidenza.

Durante la prima fase sono stati ascoltati:

1) il direttore generale dell'Organizzazione dei servizi tributari del Ministero delle finanze, ingegner Emilio de RUVO;

2) il direttore generale delle Tasse e Imposte indirette, dottor Ugo SEMPRINI;

3) il direttore generale delle Imposte dirette, dottor Eduardo GRASSI;

4) il direttore generale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali, ingegner Angelo PRADELLA;

5) il comandante generale della Guardia di finanza, generale Raffaele GIUDICE;

6) il dottor SANTACROCE e l'ingegner GAMBAROTTA, rispettivamente presidente e direttore generale della Società generale di informatica;

7) il dottor GORI ed il ragioniere BERNABEI, rispettivamente presidente e direttore generale del Consorzio nazionale esattori;

8) l'ingegner Angelo PRADELLA, nella sua qualità di direttore generale dell'OST, in sostituzione dell'ingegner Emilio de RUVO, passato ad altra direzione generale;

9) il Ministro delle finanze in due distinte sedute;

10) le organizzazioni sindacali CGIL-CISL-UIL, i sindacati autonomi finanziari CISAF-CISAL in due sedute;

11) la Federazione addetti ai centri elettronici elaborazione dati delle pubbliche Amministrazioni.

Durante la seconda fase sono stati visitati:

1) il Centro dell'Anagrafe gestito dalla SO.GE.I. (ex CNEDAT);

2) il Centro informativo dell'OST;

3) il Centro informativo della direzione generale Tasse e Imposte dirette;

4) il Centro informativo delle Imposte dirette.

Al termine dell'audizione dei dirigenti del Ministero delle finanze e della SOGEI la Commissione volle prendersi una pausa di riflessione ed elaborò un primo schema di relazione della propria attività, attraverso il quale furono evidenziate le risultanze delle indagini iniziali, anche alla luce delle norme contenute nella legge istitutiva e nella Convenzione.

Tale schema si allega per opportuna conoscenza, al presente elaborato, poichè costituisce un primo punto di approdo nella dinamica operativa di questa Commissione.

Dalla documentazione inviata dalla Commissione di coordinamento per l'attuazione e lo sviluppo del sistema informativo sino al 30 ottobre corrente anno risulta che sono state rispettate le prescrizioni di cui al cennato piano tecnico per il 1977 per quanto riguarda l'attribuzione e l'invio del codice fiscale a tutti i contribuenti noti al fisco e la collaterale organizzazione dell'impianto dell'Archivio anagrafico.

In contrasto con le prescrizioni del detto piano tecnico non ha invece avuto inizio la installazione dei terminali presso gli Uffici periferici delle Imposte dirette, prevista a partire dal mese di settembre, non essendo stata in grado l'Amministrazione di disporre tempestivamente del personale terminalista, per l'assunzione del quale i relativi concorsi si sono tenuti soltanto il 13 novembre. Ciò ha comportato un nuovo piano di attivazione dei terminali presso gli Uffici periferici che avrà corso, a quanto comunica l'Amministrazione, nel periodo marzo-dicembre del prossimo anno ed inizierà con l'assunzione del personale e con la sua istruzione.

Corre l'obbligo tuttavia di rilevare che mentre si potrà avere la disponibilità del personale terminalista in tempo utile, qualche dubbio sussiste, invece, sulla tempestiva disponibilità dei locali necessari per la sistemazione dei terminali in molti Uffici periferici e ciò per le difficoltà burocratiche che possano ostacolare il reperimento dei locali stessi.

La mancata installazione dei terminali entro il termine previsto dal piano tecnico del 1977 non ha generato nè genererà, però, a giudizio dell'Amministrazione, ritardo nel conseguimento degli obiettivi previsti dalla

Convenzione. Infatti le procedure di attribuzione in tempo reale del numero di codice fiscale, per le quali sarebbero stati impiegati i terminali nel primo periodo, sono state sostituite da quelle di attribuzione del numero di codice fiscale provvisorio previste dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 786, emanato dopo la presentazione del piano tecnico di automazione 1977.

Si aggiunge, in materia di terminali, che il piano tecnico di automazione 1978 prevede, in armonia con quanto afferma l'Amministrazione, l'installazione graduale dei terminali presso gli Uffici delle Imposte dirette a partire dal 1° marzo (pagina 6 del piano) e presso gli Uffici IVA a partire dal mese di maggio (pagina 19 del piano).

L'impianto dell'Archivio anagrafico che verrà completato entro il prossimo anno, si articola in cinque distinte operazioni e precisamente:

attribuzione del codice fiscale ai contribuenti DU 1974;

attribuzione del codice fiscale ai contribuenti DU 1975;

attribuzione del codice fiscale ai contribuenti modello 101 1975;

censimento contribuenti IVA;

censimento dei soggetti diversi dalle persone fisiche non contribuenti IVA e contribuenti delle imposte sui redditi.

Dalla ricognizione dei verbali della Commissione di coordinamento presieduta dal Sottosegretario On. AZZARO, dalle dichiarazioni rese dal Ministro delle finanze onorevole PANDOLFI e del direttore generale dell'OST ingegner PRADELLA è stato appurato che, nel corso della prima settimana di settembre 1977, si è concluso l'invio dei certificati di attribuzione del numero di codice fiscale alle persone fisiche.

Il completamento delle operazioni è avvenuto entro i termini previsti dal piano di attuazione dell'Anagrafe tributaria: a partire dal mese di novembre dello scorso anno sono stati complessivamente inviati 22 milioni e settecentomila certificati.

Il giorno 20 settembre sono altresì terminate le operazioni di produzione ed invio agli Uffici distrettuali delle Imposte dirette del-

le rubriche alfabetiche dei contribuenti, necessarie per la comunicazione del numero di codice fiscale a coloro i quali per qualsiasi motivo non abbiano ricevuto il certificato tramite il servizio postale.

L'attività svolta nel corso del corrente anno non si è limitata all'invio dei certificati di codice fiscale e delle rubriche.

Nel seguito si descrivono in breve i risultati conseguiti nei tre settori operativi dell'Archivio anagrafico, delle Tasse e delle Imposte dirette.

RISULTATI CONSEGUITI ENTRO NOVEMBRE 1977

1) ARCHIVIO ANAGRAFICO

Attribuzione del codice fiscale ai contribuenti DU 1974

L'operazione, realizzata nel periodo novembre 1976-gennaio 1977, ha riguardato i 10 milioni 300.000 contribuenti che hanno presentato, in qualità di primi dichiaranti, la dichiarazione dei redditi — modello 740 — nel corso del 1975. Essa ha consentito, oltre all'invio dei certificati di codice fiscale ed alla stampa di rubriche attraverso le quali gli uffici delle Imposte dirette possono comunicare il codice fiscale a chi non ha ricevuto il certificato per trasferimento di residenza o altri motivi, la costituzione dell'Archivio anagrafico delle dichiarazioni 1974.

Per ogni contribuente, in tale archivio sono contenuti:

il codice dell'Ufficio delle Imposte dirette presso il quale la dichiarazione è stata presentata;

il codice fiscale;

i dati anagrafici;

l'indirizzo;

il numero di individuazione del contribuente da parte degli esattori (numero di partita esattoriale);

il codice di individuazione fisica della dichiarazione nell'archivio cartaceo dell'Ufficio delle Imposte che la conserva.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Attribuzione del codice fiscale ai contribuenti 101/75

L'operazione di attribuzione del codice fiscale ai contribuenti con modello 101 nel 1975, ai fini della quale è stata preventivamente effettuata la fase di rilevazione meccanografica dei dati a cura di un consorzio di società di perforazione dati, è stata realizzata nel periodo maggio-giugno 1977.

Essa ha riguardato i contribuenti che hanno presentato nel 1976 il certificato sostitutivo della dichiarazione dei redditi — modello 101 — ed ha comportato l'invio di 4,8 milioni di certificati.

Le caratteristiche dell'operazione sono analoghe a quelle della dichiarazione unificata del 1974, con l'aggiunta di una fase di confronto con l'archivio dei contribuenti codificati con la dichiarazione unica 1974 stessa.

L'archivio dei contribuenti oggetto di tale rilevazione contiene il medesimo tipo di informazioni comprese nell'archivio dei contribuenti che hanno presentato il modello 740.

Attribuzione del codice fiscale ai contribuenti DU 75.

L'operazione di attribuzione, iniziata nel mese di luglio e conclusasi nella prima settimana di settembre, ha riguardato i contri-

buenti che hanno presentato il modello 740 nel 1976, oltre alla totalità dei coniugi e dei figli minori possessori di reddito, non rilevati nell'operazione DU 74.

Attraverso l'operazione sono stati inviati 2,3 milioni di certificati ai contribuenti che hanno presentato la dichiarazione per la prima volta nel 1976, 4,9 milioni di certificati ai coniugi secondi dichiaranti e 0,4 milioni ai figli minori possessori di reddito.

Le caratteristiche dell'operazione sono analoghe a quelle della DU 74 con l'aggiunta di una fase di confronto con l'archivio dei contribuenti codificati con la DU 74 stessa.

L'archivio elettronico dei contribuenti contiene ora, oltre ai dati sopra esposti, opportunamente aggiornati, i seguenti dati:

- titolo di studio;
- categoria di lavoro;
- stato civile;
- tipo di attività.

Naturalmente tali ultimi dati sono stati acquisiti anche per i vecchi contribuenti, già oggetto di rilevazione con l'operazione DU 74, e per i contribuenti che hanno presentato il modello 101 in sostituzione della dichiarazione.

Nella tabella seguente vengono riportati i dati analitici consuntivi riferiti alle operazioni DU 74, DU 75 e 101/75.

**ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI CODICE FISCALE ALLE PERSONE FISICHE:
DATI ANALITICI CONSUNTIVI**

	RECORDS ELABORATI	RECORDS SCARTATI (*)	CONTRIBUENTI GIÀ CODIFICATI (CON DU. 74)	CONTRIBUENTI IRREPERIBILI	CERTIFICATI INVIATI
DU. 74	10.375	14	—	53	10.308
101.75	5.830	14	505	547	4.764
DU. 75	16.111	38	8.454	24	7.595
TOTALE records migliaia	32.316	66	8.959	624	22.667
			TOTALE CONTRIBUENTI PRESENTI IN ARCHIVIO		23.291

(*) records scartati in fase elaborativa per mancanza del cognome.

Censimento dei contribuenti IVA

È in corso di svolgimento il censimento dei contribuenti IVA, che avrà termine nel corrente anno con la fornitura di rubriche alfabetiche dei contribuenti agli Uffici IVA e con l'invio dei certificati di codice fiscale alle società.

Sono stati acquisiti ed elaborati i dati relativi alle ditte individuali (2.490.000) ed alle società (485.000) e sono state già prodotte le rubriche alfabetiche delle società.

2) TASSE

Elaborazione degli attestati di pagamento e delle dichiarazioni annuali IVA 1976

A partire dal 1° gennaio 1977 sono state attivate presso gli Uffici IVA le nuove procedure riguardanti:

la riscossione dell'imposta attraverso gli istituti di credito;

il trattamento delle dichiarazioni annuali.

È stata effettuata l'elaborazione dei supporti magnetici prodotti dalle aziende di credito contenenti i dati di circa 2 milioni e mezzo di attestati di pagamento relativi ai versamenti effettuati dai contribuenti a fronte della dichiarazione annuale e delle liquidazioni periodiche del primo semestre dell'anno.

È stato eseguito tramite elaboratore il controllo formale di circa 2.975.000 dichiarazioni e verificato che i versamenti effettuati dai contribuenti corrispondano con quanto da essi indicato nelle dichiarazioni.

I risultati delle elaborazioni sono stati inviati agli Uffici IVA ed evidenziano:

i versamenti correttamente effettuati dalle Aziende di credito;

le irregolarità commesse nei versamenti eseguiti dalle Aziende di credito e le conseguenti penalità;

le irregolarità commesse dai contribuenti nei versamenti e nelle dichiarazioni.

Per ogni dichiarazione irregolare viene prodotto un prospetto che riproduce la dichiarazione calcolata dall'elaboratore nel quale sono evidenziate tutte le inesattezze rilevate; sulla base del prospetto e dell'esame della dichiarazione originale, l'Ufficio attiva la procedura di contenzioso nei confronti del contribuente.

Costituzione dell'Archivio contabile IVA

Con i dati dei versamenti e delle dichiarazioni si sta procedendo alla costituzione dell'Archivio contabile dei contribuenti che contiene per ciascuno di essi: il volume di affari, gli acquisti, l'imposta articolata per aliquote, i versamenti effettuati, i crediti di imposta, i rimborsi e la categoria economica di appartenenza.

Sorteggi fiscali

Sono stati approntati i programmi elaborativi che hanno consentito all'apposita Commissione ministeriale ed alla Guardia di finanza di effettuare i sorteggi fiscali relativi a possessori di aerei privati, automobili con cilindrata superiore a 2000 cc. e a posti barca.

3) IMPOSTE DIRETTE

Archivio contabile delle dichiarazioni dei redditi (modello 740)

È stato costituito un Archivio magnetico contenente, per ogni contribuente e per ogni anno di imposta, il numero di codice fiscale, i redditi dichiarati per categoria, le ritenute e le detrazioni, l'imposta, l'eventuale rimborso e il versato attraverso l'autotassazione.

Sono già stati archiviati i dati relativi ai redditi 1974 e stanno iniziando ad affluire i dati relativi ai redditi 1975 (l'archivio riguarda attualmente 16 milioni di soggetti).

Statistiche sui redditi delle persone fisiche

Sono state prodotte le statistiche, relative ai redditi 1974, presentate ufficialmente dal Ministero delle finanze nel maggio del corrente anno: si tratta delle prime elaborazioni statistiche complete effettuate in modo automatico dal Ministero.

Sorteggi fiscali

Sono stati approntati i programmi elaborativi che hanno consentito all'apposita Commissione ministeriale ed alla Guardia di finanza di effettuare i sorteggi fiscali relativi ai lavoratori autonomi ed agli imprenditori manifestatisi con la dichiarazione 1974.

Comunicazioni relative ai possessori di titoli azionari

Sono state elaborate 1.600.000 comunicazioni inviate nel 1974 dalle banche allo Schedario generale dei titoli azionari e sono stati segnalati agli Uffici competenti i 40.000 percettori di dividendi superiori a 500 mila lire. Sono in corso di elaborazione 2,3 milioni di comunicazioni del 1975 e 1,5 milioni del 1976.

Rimborsi

Sono state progettate e realizzate, in collaborazione con la Banca d'Italia, le procedure di automazione dei rimborsi relativi alle DU 74. Tali procedure sono state attivate all'inizio di giugno con riferimento a 10.000 contribuenti di Roma e Milano.

Ultimamente sono state inviate agli Uffici delle Imposte dirette 400 mila ulteriori partite di rimborso, le quali entro dicembre del corrente anno saranno controllate e riconsegnate dagli Uffici consentendo l'invio dei relativi vaglia per l'inizio dell'anno 1978.

Controllo dell'autotassazione

È in corso il controllo automatico delle operazioni eseguite dalle Aziende di credito relativamente all'autotassazione da DU 76.

Alcune delle attività in essere, come il censimento dei soggetti diversi dalle persone fisiche non contribuenti all'IVA, avranno termine nel corso del 1978; i relativi piani di ultimazione sono previsti nel piano tecnico presentato dalla SOGEI per il 1978 in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 5 della Convenzione del 12 agosto 1976, numero 31621/III.

ATTIVITÀ PREVISTE PER IL 1978

ARCHIVIO ANAGRAFICO

Per l'anno 1978 il piano dell'Archivio anagrafico è caratterizzato dall'attivazione delle procedure via terminale di attribuzione del numero di codice fiscale e di aggiornamento dei dati contenuti negli Archivi magnetici.

Presso gli Uffici delle Imposte dirette tali procedure saranno le prime ad avvalersi delle tecniche *teleprocessing*.

In particolare il piano per il 1978 prevede il conseguimento dei seguenti principali obiettivi:

1) completamento del censimento dei soggetti diversi dalle persone fisiche, attraverso la rilevazione dei dati relativi ai contribuenti che non presentano la dichiarazione IVA;

2) produzione ed invio di tessere di partita IVA alle ditte individuali;

3) attuazione di procedure di ausilio ai sostituti d'imposta ai fini dell'indicazione, sui modelli 101 e 770, del numero di codice fiscale dei soggetti nei confronti dei quali i sostituti stessi operano ritenute alla fonte;

4) attuazione di correzioni (d'ufficio o tramite questionari inviati ai contribuenti) dei dati già in possesso dell'Anagrafe;

5) attivazione delle procedure di attribuzione via terminale del numero di codice fiscale alle persone fisiche;

6) attivazione di procedure di interrogazione via terminale per l'ottenimento dei dati registrati nell'Archivio anagrafico;

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

7) attivazione di procedure di aggiornamento dell'Archivio via terminale;

8) attivazione di procedure di collegamento, basate sul numero di codice fiscale, tra i dati provenienti dalle Imposte dirette, dall'IVA e dal Registro;

9) progettazione delle procedure di comunicazione dell'Anagrafe tributaria d'intesa con gli enti che dovranno effettuare le comunicazioni stesse a decorrere dal 1979 (Cammere di commercio, Uffici pubblici, Enti locali, Enti tenuti alla gestione di albi, registri ed elenchi professionali, eccetera);

10) attuazione di procedure generalizzate di ricerca di un soggetto iscritto all'Anagrafe tributaria e di validazione del relativo numero di codice fiscale.

Gli obiettivi esposti ai punti 2) e 4) sono da considerarsi eventuali, in quanto sulla loro effettiva attuazione si deciderà nel prossimo futuro, alla luce di un attento esame tecnico e normativo delle relative procedure.

TASSE

Il piano delle Tasse prevede per l'anno 1978 l'attivazione delle prime procedure via terminale. In particolare i principali obiettivi da conseguire sono i seguenti:

IVA

1) elaborazione delle dichiarazioni annuali 1977;

2) elaborazione delle distinte di pagamento inviate agli Uffici e dei supporti magnetici inviati dalle banche;

3) produzione dei prospetti statistici relativi alle dichiarazioni annuali 1977;

4) attivazione della procedura di trattamento delle dichiarazioni irregolari e degli adempimenti di cassa via terminale;

5) effettuazione dei sorteggi fiscali su nuove categorie di contribuenti (la maggior mole d'informazioni in possesso del sistema consentirà con ogni probabilità di definire

in modo più sofisticato ed incisivo le modalità d'effettuazione dei sorteggi);

6) studio delle procedure per l'analisi del comportamento del contribuente in più anni d'imposta;

REGISTRO

7) atti relativi agli autoveicoli:

— elaborazione dei supporti magnetici contenenti i dati degli atti presentati per la trascrizione a decorrere dall'inizio del 1978;

— creazione degli archivi delle auto possedute e degli atti trascritti da ciascun soggetto;

8) contratti e denunce d'affitto:

— elaborazione dei supporti magnetici ottenuti dalla perforazione dei certificati di accredito su c/c postale e produzione dei registri giornali e della contabilità degli incassi;

9) atti pubblici, privati autenticati e denunce INVIM:

— realizzazione delle procedure di rilevazione dei codici fiscali e degli altri dati, in funzione delle scelte che verranno operate nel 1977 relativamente alla procedura di trattamento di tali atti ed alle relative modifiche normative;

10) studio e definizione di una nuova procedura di cassa;

11) studio delle procedure per la rilevazione dei codici fiscali e dei dati dagli atti privati e dalle denunce di successione.

L'attuazione del piano delle procedure del Registro è condizionata dall'approvazione entro il 1977 di provvedimenti legislativi e di decreti di attuazione concernenti gli atti da prodursi al Pubblico Registro Automobilistico ed i contratti e le denunce di affitto.

In particolare devono essere emanate norme che prevedono:

di affidare al PRA la riscossione dell'imposta di trascrizione e la rilevazione dei dati dagli atti riguardanti gli autoveicoli;

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

la trasmissione all'Amministrazione su supporto magnetico dei dati rilevati dal PRA;

di eliminare l'obbligo di produrre agli Uffici le denunce ed i contratti verbali di affitto;

il pagamento dell'imposta di registro a mezzo conto corrente postale intestato ad un unico Ufficio del Registro.

IMPOSTE DIRETTE

Il piano delle Imposte dirette per l'anno 1978 prevede il conseguimento dei seguenti principali obiettivi:

- 1) completamento delle elaborazioni statistiche relative alle DU 75 ed attivazione di quelle relative alle DU 76;
- 2) effettuazione di sorteggi fiscali su nuove categorie di contribuenti;
- 3) attuazione di rimborsi automatizzati relativi alle DU 75;
- 4) attivazione dell'aggiornamento dello Archivio contabile delle persone fisiche;
- 5) inizio dell'impianto dell'Archivio contabile dei soggetti diversi dalle persone fisiche;
- 6) conclusione dei controlli relativi alla autoliquidazione da DU 75;
- 7) controllo sui nastri delle banche relativi all'acconto ed al saldo d'imposta DU 77;
- 8) smaltimento degli arretrati relativi agli anni d'imposta 1974, 1975 e 1976, con riferimento alle elaborazioni relative ai possessori di titoli azionari.

ELABORATORI CENTRALI E TERMINALI

Nel corso dell'anno 1978 secondo le stime della SOGEI gli elaboratori centrali dovrebbero raggiungere una funzionalità non molto lontana da quella prevista a pieno regime per l'Anagrafe tributaria.

Dal punto di vista delle risorse strumentali l'anno 1978 sarà però caratterizzato dall'installazione e dall'attivazione dei termina-

li presso gli Uffici delle Imposte dirette e dell'IVA.

Negli uffici delle Imposte dirette verranno utilizzati circa 1.000 terminali Olivetti TC 380, acquistati dall'Amministrazione nell'ambito del progetto ATENA; tali terminali, pur se di non recente costruzione, sono adeguati alle esigenze delle procedure di utilizzo per essi previste presso gli Uffici delle Imposte dirette.

La conclusione della fase di collegamento dei terminali con il sistema centrale è prevista per la fine del 1978.

Negli Uffici IVA verranno invece installati e attivati circa 300 terminali video (con annessi stampanti veloci); anche per l'IVA i collegamenti verranno completati entro l'anno.

L'attivazione dei terminali presso gli Uffici del Registro è invece prevista per l'anno 1979.

Per quanto riguarda le procedure di utilizzo e di trasmissione dei dati via terminale, è stato reso noto che presso il centro informativo delle Imposte dirette sono stati istituiti ed attivati otto gruppi di lavoro, costituiti da funzionari della Direzione generale, degli Uffici periferici, degli Ispettorati compartimentali e della SOGEI, allo scopo di progettare e vagliare le procedure stesse.

L'attività dei gruppi di lavoro si concluderà al termine del corrente anno. Relativamente alla organizzazione dei terminali periferici è stato rilevato che l'Amministrazione, la quale dispone presso i propri Uffici di macchine ed attrezzature ora inoperose, ha in fase di espletamento i concorsi per circa 2.800 terminalisti, ripartiti nel seguente modo:

- 1.400 per le Imposte dirette;
- 1.000 per gli uffici IVA;
- 400 per il Catasto e le Dogane.

Come è noto il personale, che doveva essere addetto a questi terminali e che era nel ruolo dei meccanografi dell'Amministrazione, è stato adibito ad altri lavori dai quali non può essere distolto.

I concorsi per i terminalisti sono stati effettuati il giorno 13 novembre, con il siste-

ma dei *quiz*, consentendo così la correzione degli elaborati con i lettori ottici in tempi brevi e ciò perchè questo personale dovrebbe entrare in servizio con gradualità a partire dal 1° marzo 1978, data in cui dovrà essere iniziata l'attivazione presso gli Uffici delle Imposte dirette degli anzidetti 1.000 terminali.

L'Amministrazione finanziaria aveva, peraltro, predisposto un piano di riserva che prevedeva, nel caso di non tempestiva disponibilità dei nuovi terminalisti, l'attivazione dei terminali nei soli capoluoghi di provincia, avvalendosi del personale che è già in servizio con funzioni amministrative e che sarebbe stato distolto da tali compiti per il tempo strettamente occorrente. Visto però che i concorsi si sono regolarmente tenuti in tutte le regioni e che entro l'anno verranno già elaborate le prime graduatorie, verrà mantenuto il piano che prevede l'attivazione di tutti gli Uffici e l'utilizzo immediato dei nuovi terminalisti anche presso i capoluoghi di provincia.

Per l'elaborazione dei dati relativi alle prove d'esame appena effettuate è stato stipulato un contratto con una delle società che dispongono di lettori ottici. Per tale contratto si è dovuto ricorrere al parere del Consiglio di Stato, che si è pronunciato favorevolmente. Per quanto concerne i *quiz* che hanno costituito la prova d'esame, essi sono realizzati da una ditta specializzata, vincitrice della gara d'appalto a licitazione privata all'uopo indetta dall'Amministrazione.

Per quanto concerne il personale dell'ex CNEDAT — sciolto a seguito del superamento del progetto ATENA — ora assegnato ai Centri informativi, corre l'obbligo di porre in evidenza talune questioni che da tempo provocano in questo settore delicato della Amministrazione un continuo stato di agitazione.

In effetti funzionari ed impiegati dell'ex CNEDAT pur essendo stati di recente, con apposito provvedimento ministeriale, assegnati ai Centri informativi, lamentano di essere stati comunque estromessi dalle procedure tecniche di lavoro dell'Anagrafe per le quali furono assunti ed addestrati e di svolgere mansioni puramente amministrative.

In tali condizioni — essi affermano — non saranno mai in grado di sostituirsi completamente, tra circa tre anni e mezzo, al personale della SOGEI e pertanto paventano che l'Amministrazione sia costretta per quella epoca a rinnovare la Convenzione.

La Commissione parlamentare di vigilanza ha ritenuto doveroso ascoltare le istanze, da essi avanzate, attraverso l'audizione dei loro rappresentanti sindacali.

Poichè le dichiarazioni rese da questi ultimi in sede di audizione toccano non soltanto problematiche del nuovo progetto dell'Anagrafe tributaria, ma coinvolgono anche questioni di più vasta portata che interessano l'intera Amministrazione, si ritiene opportuno allegarle, debitamente sottoscritte dai medesimi che le hanno fornite, al fine di procurare al Parlamento un'utile documentazione.

L'Amministrazione finanziaria ha illustrato alla Commissione, in un documento allegato alla presente relazione, i suoi orientamenti e le sue valutazioni sui vari punti che hanno suscitato rilievi da parte dei rappresentanti del personale dell'ex CNEDAT, esponendo anche un piano di massima per il subentro nella gestione del sistema informativo da parte dell'Amministrazione.

Questa Commissione, in ordine a tali problemi, ha già avviato, per quanto di sua competenza, colloqui con il Ministro delle finanze, per avere più dettagliati chiarimenti e per contribuire a dirimere le pendenti controversie nell'interesse dell'Amministrazione e del personale.

Tuttavia si ritiene opportuno notare che una parte del personale in questione ha, in ordine alle pregresse constatazioni, presentato ricorso al competente TAR del Lazio, che, però, con recente decisione, contro la quale sembra voglia promuoversi opposizione da parte degli interessati al Consiglio di Stato, ha completamente disatteso le pretese della parte attrice, condannandola anche al pagamento di tutte le spese di giudizio.

Nella fase di ricognizione e di constatazione la Commissione si è recata in visita presso i locali dove sono installati gli impianti utilizzati dalla Società d'informatica e presso i tre Centri informativi del Ministero delle

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

finanze. I commissari hanno preso visione degli impianti e sono stati informati delle procedure tecniche instaurate, con particolare riguardo a quelle relative alla memorizzazione ed archiviazione dei dati anagrafici e contabili dei contribuenti. Per una configurazione degli impianti si riporta di seguito una descrizione sinottica:

SISTEMA INFORMATIVO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

Apparecchiature in funzione nel mese di ottobre 1977

1 elaboratore IBM 370/168, 2 Megabytes di memoria centrale (acquistato);
8 unità a disco, per 9,6 miliardi di caratteri, di cui 4 IBM e 4 Memorex;
12 unità a nastro;
3 stampanti ad alta velocità;
1 stampante a media velocità;
2 unità governo linee;
16 terminali video Olivetti.

Apparecchiature che saranno in funzione al 31 dicembre 1977

1 elaboratore IBM 370/168, 2 Megabytes di memoria centrale (acquistato);
13 unità a disco, per 25 miliardi di caratteri, di cui 1 IBM e 12 Memorex;
20 unità a nastro;
3 stampanti ad alta velocità;
1 stampante a media velocità;
2 unità governo linee;
26 terminali video Olivetti.

L'elaboratore è pienamente sufficiente, secondo quanto comunica l'Amministrazione, per le necessità del sistema informativo a tutto dicembre 1977 e viene utilizzato su tre turni di lavoro per sei giorni alla settimana.

L'acquisizione dei due ulteriori elaboratori previsti per il secondo semestre del 1977 dal piano tecnico di automazione 1977 è stata infatti spostata all'inizio del 1978 a seguito

della richiesta da parte dell'Amministrazione di adeguare il piano di attivazione dei terminali presso gli Uffici periferici alla effettiva disponibilità di nuovi terminalisti.

In conseguenza dello spostamento a marzo 1978 dell'inizio delle attivazioni gli altri elaboratori verranno quindi acquisiti a partire dall'inizio del 1978 stesso.

Apparecchiature la cui installazione è prevista dal 1° gennaio al 31 dicembre 1978

1 elaboratore IBM 370/168, 4 Megabytes di memoria centrale (acquistato);

1 elaboratore di potenza analoga o maggiore rispetto a quella dell'IBM 370/168, 4 Megabytes di memoria centrale;

1 elaboratore di potenza analoga o maggiore rispetto a quella dell'IBM 370/168;

1 elaboratore IBM 370/158, 4 Megabytes di memoria centrale;

1 elaboratore di potenza analoga o maggiore rispetto a quella dell'IBM 370/158, 4 Megabytes di memoria centrale;

22 unità a disco per 54 miliardi di caratteri;

28 unità a nastro;

2 sistemi di memoria di massa IBM 3850, per complessivi 200 miliardi di caratteri;

10 stampanti;

4 unità governo linee;

26 terminali video Olivetti;

1.100 terminali scriventi Olivetti (acquistati);

300 terminali video con stampante associata.

Scambiatore di messaggi

L'installazione dello scambiatore non è prevista per il 1978.

Gli sviluppi tecnologici in corso richiedono una ulteriore analisi che verrà condotta nel corso del 1978.

Il trasferimento delle informazioni fra i sistemi sarà comunque assicurato anche nel

1978 attraverso tecniche da sviluppare nel corso dello stesso anno.

Rispetto alla configurazione del sistema centrale alla data d'inizio delle attività della Società generale d'informatica (settembre 1976), le uniche variazioni alla data della visita (11 ottobre 1977) riguardano le unità ad accesso diretto, le quali sono state incrementate dai 4,8 miliardi agli attuali 9,6.

Tutto l'apparato dell'Anagrafe tributaria centrale, unitamente ai Centri informativi, è ubicato nei locali di piazza Marconi, dove già ebbe sede il complesso dell'Anagrafe del vecchio progetto.

Soltanto il Centro informativo delle Imposte dirette è ubicato nei locali sede anche dello Schedario generale dei titoli azionari.

Per tutte le persone che possono accedere ai Centri informativi sono stati istituiti appositi tesserini di riconoscimento, che sono di due tipi: uno per l'accesso di massima e uno per l'accesso al calcolatore. C'è inoltre un servizio continuativo di agenti della Guardia di finanza e si è provveduto a far blindare vetri e porte.

I nastri magnetici utilizzati dal sistema sono attualmente circa 9.000. Su di essi sono registrate tutte le informazioni provenienti da organismi esterni nonché quelle di tutti gli archivi che sono stati costituiti.

Sia dai verbali della Commissione di coordinamento presieduta dal Sottosegretario Azaro, sia da quanto constatato durante il sopralluogo effettuato dalla Commissione presso il Centro condotto dalla SOGEI, si è potuto rilevare che l'incremento degli impianti e dei macchinari avviene secondo la descrizione fatta alle pagine 27, 28 e 29 del piano tecnico di automazione per il 1977, con le variazioni precedentemente indicate. Si è altresì accertato che gli adempimenti facenti carico all'Amministrazione finanziaria di cui ai punti 1/1, 1/3 e 1/4 dell'articolo 3 della Convenzione sono stati regolarmente portati a termine.

Per motivi di sicurezza gli esemplari degli archivi fondamentali (in numero di tre) sono conservati nella nastroteca in armadi ignifughi ed in appositi locali messi a disposizione dalla Guardia di finanza.

Pur considerando positivamente tali misure di sicurezza, la Commissione ha dovuto rilevare che i locali sono insufficienti e che pertanto occorre concentrare i tre Centri informativi, cioè tutto l'apparato centrale dell'Anagrafe, in locali più funzionali, che oltre ad offrire più idonee misure di sicurezza, diano anche la possibilità di ospitare il personale da addestrare alle nuove procedure tecniche di elaborazione, memorizzazione e trasmissione dei dati.

Più volte tale suggerimento è stato rivolto al Ministro delle finanze ed al suo rappresentante ufficiale.

Il Ministro Pandolfi ha informato, in una sua recente partecipazione ai lavori della Commissione, che l'interesse dell'Amministrazione è rivolta in tal senso e che si sta già operando, attraverso numerose segnalazioni pervenute e sopralluoghi effettuati, per la ricerca di una sede più idonea, che consenta di soddisfare tutte le esigenze di un razionale piano organizzativo dell'Anagrafe.

Per quanto concerne i tre Centri informativi (OST, Tasse e Imposte) corre l'obbligo di informare che alla data del sopralluogo essi erano ancora in fase di organizzazione.

Dei funzionari dei Centri informativi delle Direzioni generali del Ministero cointeresate nel progetto (OST, Tasse e Imposte dirette), sono ammessi in sala macchine i tre rispettivi primi dirigenti, oltre ai tre direttori generali.

Naturalmente su designazione dell'Amministrazione saranno dotati di permesso di accesso permanente altri funzionari della Amministrazione, quali ad esempio i sostituti dei direttori dei Centri informativi.

Si ritiene altresì doveroso informare che secondo le indicazioni fornite dal Ministro delle finanze, entro breve tempo saranno formalmente istituiti altri due Centri informativi rispettivamente per le Dogane e per il Catasto, già di fatto funzionanti con gestione diretta da parte dell'Amministrazione; in questi Centri è attualmente impiegato anche personale ex CNEDAT.

Non va sottaciuto, inoltre, che la Commissione ha ripetutamente richiamato l'attenzione del Ministro delle finanze sulla necessità che egli disponga un continuo ed assiduo

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

controllo sul capitale azionario della SOGEI in maniera da garantirsi che permangano *in itinere* i requisiti soggettivi sia della Società che dei suoi organi e che non si configurino casi di incompatibilità previsti dalla legge.

Al riguardo si allega alla presente relazione copia di una lettera inviata dall'IRI alla Società generale d'informatica in data 7 ottobre ultimo scorso con la quale è stato dal predetto Istituto preso atto che alla data del 30 settembre 1977 le aziende facenti capo al gruppo IRI detenevano una quota complessiva del pacchetto azionario della Società pari al 62,44 per cento.

Inoltre l'Amministrazione ha dato notizia che, con lettera n. 27863 del 25 novembre 1977, ha prescritto alla SOGEI di far pervenire, con periodicità semestrale, le attestazioni rilasciate dall'IRI circa la prevalente partecipazione statale nella Società.

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

Dalle indagini esperite dalla data dell'insediamento della Commissione ad oggi è emerso che sotto il profilo tecnico gli impegni assunti dalla SOGEI con l'atto convenzionale sono stati rispettati.

L'anno 1978, presenta, comunque, un piano tecnico molto più impegnativo talchè nell'ultimo trimestre già dovrebbe delinearsi l'assetto funzionale a pieno regime degli elaboratori centrali, segnatamente per quanto concerne i primi regolari collegamenti con i terminali periferici.

Tuttavia è opportuno evidenziare che la attivazione di non poche procedure da parte della SOGEI, come si può desumere dall'articolo 3 della Convenzione, è condizionata dall'esecuzione, in via preliminare, di taluni adempimenti da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Questa Commissione sta attentamente seguendo gli sviluppi del progetto, in maniera da poter tempestivamente rilevare eventuali deficienze o ritardi nei relativi tempi di esecuzione.

Alcune preoccupazioni sorgono in particolare per quanto concerne gli adempimenti relativi all'approntamento dei locali per i terminali presso gli Uffici delle Imposte dirette.

Tuttavia, come può desumersi da tutta la precedente narrativa, questa Commissione non nasconde il permanere di talune stagnanti situazioni di precarietà funzionale della Amministrazione finanziaria che, se non rimosse nell'ambito di un radicale, rapido rinnovamento, potrebbero, in prospettiva, costituire un forte impedimento alla realizzazione dei futuri piani congegnati sul funzionamento dell'Anagrafe tributaria.

La Commissione, infine, segnala l'improcrastinabile esigenza che, nell'interesse dell'economia del Paese, l'Anagrafe tributaria venga compiutamente realizzata entro i tempi stabiliti, affinché l'Amministrazione possa portare a termine i propri programmi e sia, tra l'altro, in grado allo scadere della Convenzione di subentrare ordinatamente alla SOGEI nella conduzione tecnica di questo importante strumento di informatica.

Roma, 14 dicembre 1977

LA COMMISSIONE

COLUCCI Francesco	- deputato, <i>Presidente</i>
TARABINI Eugenio	- senatore, <i>Vice Presidente</i>
TONI Francesco	- deputato, <i>Segretario</i>
ASSIRELLI Elio	- senatore, <i>Membro</i>
BUZZONI Giovanni	- deputato, <i>Membro</i>
FAEDO Alessandro Carlo	- senatore, <i>Membro</i>
GORIA Giovanni Giuseppe	- deputato, <i>Membro</i>
MARANGONI Cesare	- senatore, <i>Membro</i>
PAZIENZA Michele	- senatore, <i>Membro</i>
PINNA Pietro	- senatore, <i>Membro</i>
RUBBI Emilio	- deputato, <i>Membro</i>

N. 31621/III

CONVENZIONE

Tra il Ministero delle finanze, in persona del Ministro onorevole Filippo Maria Pandolfi, domiciliato per la carica in Roma, presso il Ministero, da una parte, e la Società generale di informatica S.p.A. — di seguito indicata come « la Società » — con sede provvisoria in Roma, Via Isonzo 21/B, in persona del suo Presidente, professor Carlo Santacroce, autorizzato alla stipula del presente atto come da delibera del Consiglio di amministrazione della Società in data 13 luglio 1976, che in estratto autentico si allega al presente atto sotto il n. 1, dall'altra parte;

PREMESSO

— che con il decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 27 marzo 1976, n. 60, il Ministero delle finanze è stato autorizzato ad affidare ad una società specializzata, costituita con prevalente partecipazione statale, anche indiretta, la realizzazione e la conduzione tecnica del sistema informativo per il funzionamento dell'anagrafe tributaria per il periodo di tempo occorrente alla completa funzionalità del sistema stesso, e comunque per una durata non superiore a cinque anni;

— che con la testè citata legge sono stati istituiti i Centri informativi della Direzione generale delle tasse e imposte indirette sugli affari e della Direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari;

— che i predetti Centri informativi, ai quali sono demandate l'attività amministrativa e la conduzione tecnica del sistema informativo, assolvono i compiti dell'anagrafe

tributaria nei settori di competenza delle rispettive Direzioni generali;

— che l'incarico da affidare alla Società di cui sopra deve essere svolto secondo i criteri ed in conformità degli obbiettivi fissati dal Ministero delle finanze e sotto la vigilanza delle Direzioni generali nel cui ambito sono istituiti i Centri informativi;

— che la « Società generale di informatica S.p.A. » è stata costituita con lo specifico fine di curare la realizzazione e conduzione tecnica del sistema informativo del Ministero delle finanze;

— che la Società è retta da un atto costitutivo e da uno statuto — allegati sotto il n. 2 — conformi alle previsioni dei provvedimenti legislativi sopra richiamati;

— che il suo legale rappresentante ha dichiarato e, sottoscrivendo la presente Convenzione, conferma:

a) che la Società è a prevalente partecipazione statale indiretta, perchè costituita con capitale sottoscritto per il 95 per cento dalla Società ITALSIEL — Società italiana sistemi informativi elettronici S.p.A., il cui capitale appartiene al Gruppo IRI in ragione del 55,04 per cento — e per il 5 per cento dalla CIS — Calcolo industriale scientifico S.p.A., controllata dalla ITALSIEL S.p.A.;

b) che i suoi amministratori e sindaci — come del resto anche quelli della Società ITALSIEL — non sono soci di società esercenti imprese produttrici di apparecchiature elettroniche nè intrattengono con queste rapporti di lavoro autonomo o subordinato;

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

c) che la Società è dotata di un congruo contingente di dirigenti e tecnici altamente qualificati, provenienti dalla ITALSIEL S.p.A., molti dei quali hanno già partecipato alla ridefinizione degli obiettivi dell'anagrafe tributaria, alla progettazione del sistema informativo del Ministero delle finanze ed alle prime attività di realizzazione ad essa connesse;

d) che, infine, la Società è in grado di disporre delle procedure e della documentazione, sviluppate dalla Società ITALSIEL, relative alla realizzazione e conduzione tecnica di grandi sistemi informativi.

Premesso quanto sopra, che costituisce parte integrante della presente Convenzione, tra le parti, come in epigrafe rappresentate e dimiciliate, si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1.

(Oggetto e durata dell'incarico)

Il Ministero delle finanze affida alla Società, che accetta, la realizzazione e la conduzione tecnica del sistema informativo per il funzionamento dell'anagrafe tributaria, in conformità a quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 27 marzo 1976, n. 60.

L'incarico ha la durata di cinque anni, a partire dal giorno in cui la presente Convenzione sarà divenuta efficace tra le parti.

Alla scadenza della presente Convenzione la Società dovrà consegnare al Ministero delle finanze, che ne acquisirà l'esclusiva disponibilità, il sistema informativo di cui al primo comma, quale realizzato nel corso della Convenzione stessa, con le apparecchiature, gli impianti, le strutture, i programmi, gli archivi e quant'altro attuato per assicurare la completa funzionalità.

Art. 2.

(Prestazioni della Società)

Per l'espletamento dell'incarico di realizzazione e conduzione tecnica del sistema in-

formativo per il funzionamento dell'anagrafe tributaria, la Società dovrà provvedere ad acquisire direttamente ed organizzare le seguenti risorse:

1) *Personale*

Il personale tecnico, amministrativo e di supporto necessario all'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione. Tale personale sarà amministrato autonomamente dalla Società, mentre il Ministero delle finanze rimarrà estraneo ad ogni rapporto tra detto personale e la Società stessa.

Ai terminali del sistema sarà addetto personale del Ministero delle finanze.

2) *Apparecchiature elettroniche centrali*

Le apparecchiature elettroniche centrali necessarie per il funzionamento del sistema informativo le cui configurazioni di massima previste al termine del periodo contrattuale sono riportate nell'allegato A della presente Convenzione. Dette apparecchiature sono distinte in quattro gruppi, tre dei quali relativi ai sottosistemi dell'Archivio anagrafico, delle imposte dirette, dell'IVA e registro, e il quarto relativo allo scambiatore di messaggi tra i diversi sottosistemi.

3) *Apparecchiature terminali*

Le apparecchiature terminali necessarie per il funzionamento del sistema informativo mediante graduale installazione presso gli uffici delle Imposte dirette, dell'IVA e del Registro il cui numero e distribuzione di massima, previsti al termine del rapporto contrattuale, sono riportati nell'allegato A della presente Convenzione.

Il numero e la distribuzione indicati comprendono anche le apparecchiature terminali di proprietà del Ministero, esistenti, alla data da cui avrà efficacia la presente Convenzione, presso gli uffici delle Imposte dirette, IVA e Registro, nonchè presso il CNEDAT.

4) *Rete di telecomunicazioni*

La rete di telecomunicazioni necessaria per il collegamento delle apparecchiature terminali con il sistema centrale di cui ai precedenti punti 2) e 3), comprendente i circuiti telefonici sia dedicati che commutati, i *modems*, le apparecchiature specializzate da installare presso il sistema centrale e presso le sedi periferiche per il controllo e per le misure da effettuare sulla rete stessa. Le caratteristiche di massima previste per la rete di telecomunicazione al termine del periodo contrattuale sono riportate nell'allegato A già richiamato.

5) *Macchine a schede e accessorie*

Le macchine perforatrici e verificatrici nonché le macchine ed attrezzature ausiliarie necessarie per il funzionamento del sistema informativo, il cui tipo e quantità di massima previsti al termine del periodo contrattuale sono riportati nell'allegato A già richiamato.

6) *Locali ed impianti*

I locali e gli impianti atti ad accogliere le apparecchiature elettroniche centrali, le macchine, i mobili ed ogni altra attrezzatura necessaria, nonché il personale del Ministero delle finanze addetto ai centri informativi e il personale della Società.

I locali saranno acquisiti e attrezzati direttamente dalla Società in modo da garantire la migliore funzionalità del sistema informativo sia sotto il profilo delle strutture edili che della impiantistica speciale ed ordinaria.

Nell'impiantistica speciale sono compresi, fra gli altri, l'impianto per il condizionamento delle apparecchiature elettroniche, gli impianti di trasformazione e distribuzione di forza motrice, gli impianti antincendio e l'impianto di continuità (*no-break*), necessario per garantire la non interruzione dell'erogazione di forza motrice.

Restano a carico del Ministero delle finanze l'apprestamento e la manutenzione dei

locali e degli impianti necessari per il funzionamento delle apparecchiature terminali presso i propri uffici.

7) *Mobili, arredi, attrezzature speciali e automezzi*

I mobili e gli arredi necessari all'apprestamento dei posti di lavoro e per il personale della Società; le macchine di ufficio quali fotocopiatrici, macchine calcolatrici, macchine da scrivere e simili.

Le attrezzature speciali quali armadi ignifughi, armadi portadischi e portanastri, carrelli e simili.

Gli automezzi necessari all'attività della Società compresi i furgoni per il trasporto dei tabulari e di altri materiali da e verso gli uffici del Ministero delle finanze e di altri organismi nell'area di Roma.

8) *Materiali e consumi diversi*

Tutti i materiali sia di elaborazione che di conduzione generale necessari per il funzionamento del sistema centrale e della Società. Tra questi sono compresi:

- nastri e dischi magnetici;
- gli stampati per il sistema centrale;
- le schede meccanografiche;
- materiali di cancelleria varia;
- mezzi audiovisivi e materiali didattici;
- materiali di consumo minuto.

Tutti i consumi necessari al funzionamento dei locali e degli impianti come energia elettrica, telefoni, acqua e simili.

Sono esclusi, in quanto a carico del Ministero delle finanze, i materiali indicati nel successivo articolo 4.

9) *Servizi ausiliari e di supporto*

Tutti i servizi ausiliari e di supporto necessari per il funzionamento del sistema informativo quali:

- perforazione (inclusa verifica e spunta);
- servizi di raccolta e distribuzione dei dati e dei materiali meccanografici;

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- assistenza alla installazione della rete di trasmissione dei dati;
- consulenza impiantistica;
- realizzazioni grafiche complesse;
- studi e rilevazioni statistiche ed economiche;
- servizi diversi di conduzione (pulizia e manutenzione locali, portineria e simili).

Restano esclusi quelli espressamente a carico del Ministero delle finanze indicati al successivo articolo 4.

Art. 3.

(Obiettivi di sviluppo del servizio)

Nel quadro dell'incarico di cui all'articolo 1, dovranno, prioritariamente, essere perseguiti gli obiettivi di realizzazione del sistema informativo, che vengono di seguito indicati ripartiti per singolo sottosistema, con la specificazione dei tempi tecnici occorrenti per il conseguimento di ciascun obiettivo da computare, salvo che non sia diversamente disposto, con decorrenza dalla data in cui saranno messe a disposizione della Società le strutture immobiliari a norma del primo comma dell'articolo 7.

1. Archivio anagrafico

1.1. Entro cinque mesi si provvederà ad effettuare le operazioni di calcolo del numero di codice fiscale relative a circa 10 milioni di contribuenti sulla base delle dichiarazioni dei redditi 1974 (modello 740) presentate nel 1975 e verranno prodotti e forniti agli Uffici distrettuali delle Imposte dirette i relativi elenchi alfabetici, a condizione che il Ministero completi la consegna alla Società dei supporti di registrazione dei relativi dati anagrafici almeno tre mesi prima del suddetto termine.

1.2. Entro otto mesi si provvederà ad effettuare le operazioni di produzione dei certificati di attribuzione del numero di codice fiscale ai contribuenti di cui al precedente

punto 1.1., e di allestimento dei relativi plichi per la spedizione.

1.3. Entro dodici mesi si provvederà, attraverso la rilevazione dei certificati sostitutivi della dichiarazione (modelli 101) riferiti ai redditi 1975 presentati nel 1976, a calcolare un ulteriore ammontare di numeri di codice fiscale, tra i 4 e gli 8 milioni, a produrre i relativi certificati di attribuzione e ad allestire i plichi per la spedizione dei certificati stessi, a condizione che il Ministero completi la consegna alla Società degli allegati anagrafici dei modelli almeno tre mesi prima del suddetto termine.

1.4. Entro dodici mesi si provvederà, sulla base delle dichiarazioni dei redditi 1975 presentate nel 1976 (modello 740: nuovi dichiaranti, coniugi, figli minori possessori di reddito), a calcolare un ulteriore ammontare di numeri di codice fiscale, tra i 2 ed i 5 milioni, a produrre i relativi certificati di attribuzione e ad allestire i plichi per la spedizione dei certificati stessi, a condizione che il Ministero completi la consegna alla Società dei supporti di registrazione dei relativi dati anagrafici almeno tre mesi prima del suddetto termine.

1.5. Entro tredici mesi verranno prodotti e forniti agli uffici distrettuali delle Imposte dirette gli elenchi alfabetici dei contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi 1975 ovvero il certificato sostitutivo della dichiarazione (modello 101), relativo al medesimo anno di imposta. Limitatamente agli elenchi dei contribuenti ai quali sarà stato attribuito il numero di codice fiscale sulla base della dichiarazione dei redditi 1975, sussiste la condizione di cui al precedente punto 1.4.

1.6. Entro sedici mesi si provvederà a completare il censimento dei contribuenti IVA, mentre la costituzione del relativo archivio anagrafico e la sua disponibilità in linea verranno completate in modo coerente con l'attivazione delle procedure relative al Contenzioso IVA, di cui al successivo punto 3.

1.7. Entro sedici mesi si provvederà a produrre e fornire agli uffici IVA gli elenchi alfabetici dei relativi contribuenti.

1.8. Entro diciotto mesi si provvederà a completare il censimento dei soggetti diversi dalle persone fisiche che presenteranno la dichiarazione dei redditi (modello 750 o 760) nell'anno 1977, ma non tenuti a presentare la dichiarazione annuale IVA nel medesimo anno.

1.9. Entro diciotto mesi si provvederà a produrre e fornire agli uffici distrettuali delle Imposte dirette gli elenchi alfabetici dei contribuenti di cui al precedente punto 1.8.

1.10. Entro ventidue mesi verrà resa disponibile l'attribuzione via terminale del numero di codice fiscale alle persone fisiche presso gli uffici delle Imposte dirette.

1.11. Entro ventotto mesi sarà costituito l'archivio anagrafico dei contribuenti delle Imposte dirette (persone fisiche e soggetti diversi), e saranno attivate le procedure di automazione necessarie per l'aggiornamento dell'archivio anagrafico.

1.12. Entro trentasei mesi si provvederà a produrre e fornire agli uffici delle Imposte dirette ed agli uffici IVA gli elenchi alfabetici dei soggetti iscritti nell'archivio anagrafico.

1.13. A decorrere dal trentasettesimo mese, con periodicità da concordare con le Direzioni generali interessate, verranno forniti agli stessi uffici i dati di aggiornamento dell'archivio anagrafico.

1.14. A decorrere dal trentasettesimo mese si provvederà altresì ad acquisire, archiviare su supporto magnetico ed elaborare i dati contenuti nelle comunicazioni all'anagrafe tributaria provenienti da fonti interne ed esterne al Ministero delle finanze ed a realizzare ed attivare l'insieme delle procedure di utilizzazione dell'archivio anagrafico.

2. Imposte dirette

I controlli, la liquidazione, la predisposizione dei ruoli di riscossione e degli elenchi di rimborso, le statistiche ed i tabulati di servizio verranno effettuati presso il Centro informativo della Direzione generale delle Imposte dirette, a partire dalla dichiarazione dei redditi del 1978 presentata nel 1979 dalle persone fisiche e dagli altri soggetti a condizione che sia stato costituito in tempo utile l'archivio anagrafico dei contribuenti ed attivate le relative procedure di aggiornamento di cui al punto 1.11. del presente articolo.

Fino a tale data le procedure di gestione delle dichiarazioni ricalcheranno nella sostanza quelle previste nelle istruzioni di servizio diramate per la dichiarazione dei redditi 1975 presentata nel 1976.

Saranno peraltro studiati ed adottati miglioramenti procedurali anche estendendo l'area ed il livello di automazione allo scopo di alleggerire il lavoro degli uffici, accelerare i tempi di esecuzione ed acquisire elementi utili al governo del fenomeno fiscale.

I dati contabili delle dichiarazioni, forniti su supporto magnetico dal Ministero delle finanze, saranno memorizzati negli archivi centralizzati del Centro informativo della Direzione generale delle Imposte dirette a partire dall'anno in cui tali dati saranno associabili al rispettivo numero di codice fiscale.

Ciò consentirà di impiantare l'archivio storico-contabile delle dichiarazioni, di effettuare le analisi statistiche necessarie al Ministero delle finanze ed infine di effettuare i controlli centralizzati sulla validità dei versamenti effettuati dai contribuenti in fase di autoliquidazione.

La raccolta dei documenti dagli uffici, il trasferimento dei dati su supporto magnetico, la stampa e la distribuzione degli elaborati agli uffici resteranno a carico del Ministero delle finanze anche dopo che le procedure di elaborazione automatica verranno centralizzate presso il Centro informativo della Direzione generale delle Imposte dirette.

3. IVA

Entro sei mesi saranno elaborati i dati delle dichiarazioni annuali registrati sulle telebande Auditronic e saranno prodotti riepiloghi statistici a livello ufficio, compartimento e Direzione generale delle tasse.

Entro otto mesi saranno elaborati i dati relativi alle dichiarazioni annuali registrati su rapporti magnetici forniti alla Società dal Ministero delle Finanze al fine di effettuare il controllo formale delle dichiarazioni e di ottenere statistiche sull'andamento dell'imposta per ausilio alle operazioni di accertamento.

Entro otto mesi inizierà l'installazione graduale di nuove apparecchiature periferiche per il trattamento delle dichiarazioni periodiche, al fine di costituire l'archivio contabile dei contribuenti IVA.

I dati delle dichiarazioni periodiche verranno acquisiti mediante supporti prodotti dalle nuove apparecchiature periferiche e/o forniti alla Società dal Ministero delle Finanze; i dati acquisiti verranno elaborati per controllare la congruenza fra le dichiarazioni periodiche e le dichiarazioni annuali relative allo stesso anno finanziario.

Entro dodici mesi dall'inizio della installazione delle apparecchiature periferiche inizierà la installazione graduale di apparecchiature termali collegate in linea con le apparecchiature centrali per la gestione delle procedure relative al contenzioso, che si articolano attraverso la segnalazione agli uffici stessi delle situazioni irregolari dei contribuenti, la richiesta e stampa tramite terminale dell'avviso di pagamento, la registrazione dei pagamenti, gli avvisi di notifica per inadempienza, l'emissione di situazioni contabili relative alle entrate ed ai residui attivi.

Verranno inoltre prodotte statistiche relative all'andamento nel tempo dei dati contabili per contribuente e per settore economico e verranno prodotti un estratto conto per ogni contribuente nonché le elaborazioni statistiche che il Ministero potrà richiedere.

A partire dal 1979 verranno prese in considerazione le procedure relative alla gestione delle ratifiche ed accertamenti del secondo

Reparto, della contabilizzazione dei registri contabili e del controllo incrociato del fatturato.

4. Registro

Verrà attuata la riorganizzazione del lavoro degli uffici attraverso la progettazione di nuove procedure e l'utilizzazione di idonee apparecchiature per la predisposizione delle Note di registrazione, per l'emissione delle Bollette di quietanza e per la contabilizzazione delle entrate.

La meccanizzazione delle procedure verrà attuata in funzione della effettiva utilità degli uffici, tenendo conto della disuniformità di dimensione e di competenza degli uffici stessi.

Le nuove procedure consentiranno comunque la comunicazione al centro elettronico della Direzione Generale delle Tasse dei numeri di codice fiscale e di altre notizie indicate sugli atti presentati per la registrazione o tramite l'utilizzazione delle apparecchiature adibite alle procedure meccanizzate o tramite l'acquisizione dei dati (1) su supporto magnetico a cura di un organico esterno all'Amministrazione.

Sarà così possibile iniziare entro trenta mesi, attraverso il numero di codice fiscale, la costituzione del collegamento delle notizie agli atti con l'Archivio anagrafico, al fine di mettere a disposizione degli uffici informazioni utili per le operazioni di accertamento.

5. Elaborazioni statistiche

Sarà provveduto ad ogni altra elaborazione statistica richiesta dal Ministero nei settori tributari oggetto della presente Convenzione.

6. Addestramento degli istruttori del personale addetto alle apparecchiature periferiche

La Società provvederà ad addestrare gli impiegati della amministrazione finanziaria necessari all'istruzione del personale addetto alle apparecchiature periferiche del sistema

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

informativo; l'addestramento avrà luogo in tempi tali da consentire il rispetto dei termini previsti nei precedenti punti 1, 2, 3 e 4 per l'attivazione delle procedure.

Il Ministero provvederà a rendere disponibili gli impiegati da addestrare in modo coerente con i piani che all'uopo verranno concordati con la Società.

7. Successivi obiettivi

I successivi obiettivi saranno fissati dal Ministero delle Finanze con le modalità di cui all'articolo 5 della presente Convenzione. Qualora il Ministero delle Finanze ne faccia richiesta, la Società è tenuta a stipulare altra Convenzione per addestrare il personale statale ai sensi dell'articolo 5 della legge 27 marzo 1976, n. 60.

Art. 4.

(Attività e forniture a carico del Ministero delle Finanze)

Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, alcune attività (raccolta, registrazione su supporti magnetici, elaborazione, stampa e distribuzione) saranno effettuate in parte dalla Società ed in parte dal Ministero delle Finanze. Le attività svolte dal Ministero direttamente, o attraverso terzi mediante la stipula di apposite convenzioni, sono riportate qui di seguito, distinte per i diversi settori. Resta salva la possibilità di interventi marginali da parte della Società in caso di necessità rilevate concordemente dalle parti.

1. Archivio Anagrafico

Per la procedura di trattamento dei dati anagrafici da mod. 101 1975: la distribuzione dei certificati di numero di codice fiscale ai contribuenti.

Per la procedura di trattamento dei dati anagrafici da DU 1974 e 1975: la raccolta e la registrazione delle dichiarazioni nonché la distribuzione dei certificati di numero di codice fiscale ai contribuenti.

Per la procedura di trattamento degli allegati anagrafici alle dichiarazioni annuali IVA ed ai modelli 750 e 760: la distribuzione dei certificati di numero di codice fiscale ai soggetti diversi dalle persone fisiche.

Per altre operazioni di attribuzione di ufficio del numero di codice fiscale: la raccolta dei dati e la distribuzione dei certificati di numero di codice fiscale ai contribuenti.

Per gli elenchi alfabetici di contribuenti con numero di codice fiscale a partire dal 1978: la distribuzione degli elenchi agli uffici periferici.

Per le comunicazioni all'Anagrafe tributaria: la raccolta delle comunicazioni e la distribuzione degli elaborati agli uffici periferici.

2. Imposte Dirette

Per la gestione delle Dichiarazioni annuali sino a quando non sarà stato impiantato ed avviato l'Archivio anagrafico centralizzato dei contribuenti: la raccolta, la registrazione, l'elaborazione, la stampa e la distribuzione.

Per la gestione delle Dichiarazioni annuali a partire dall'anno in cui sarà stato impiantato ed avviato l'Archivio anagrafico centralizzato dei contribuenti: la raccolta, la registrazione, la stampa e la distribuzione.

Per la gestione del trattamento dei dati anagrafici e contabili da 101 (con l'esclusione della parte anagrafica dei 101 1975): la raccolta, la registrazione, la stampa e la distribuzione.

3. IVA e Registro

Per il trattamento della dichiarazione annuale IVA 1975 (Telebande Auditronic): la raccolta delle telebande dagli uffici periferici.

Per il trattamento delle dichiarazioni annuali IVA: la raccolta e la registrazione.

Per il trattamento delle dichiarazioni periodiche IVA: la raccolta e la registrazione delle dichiarazioni quando siano acquisite da enti esterni all'Amministrazione.

Per le notizie relative agli atti del Registro: la registrazione e la distribuzione.

4. Forniture diverse

Moduli continui e non continui, destinati ai contribuenti ed agli uffici, compresa la modulistica per i terminali.

5. Procedure attualmente in gestione (titoli azionari, ecc.)

Manutenzione del *software* e controllo delle elaborazioni per dodici mesi dalla data di cui al primo comma del precedente articolo 3.

Art. 5.

(Direttive e Controlli)

L'attività della Società sarà svolta secondo le direttive impartite dal Ministero delle Finanze e sotto la vigilanza delle Direzioni Generali nel cui ambito sono istituiti i Centri Informativi di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, convertito con modificazioni, nella legge 27 marzo 1976, numero 60. Per l'espletamento del servizio oggetto della presente Convenzione, la Società predisporrà annualmente, entro il mese di giugno, un piano tecnico di automazione per l'anno successivo, da presentare per l'approvazione al Ministero delle Finanze a partire dall'anno 1977.

Il primo piano relativo al 1977 sarà presentato entro il 31 ottobre 1976.

Il piano tecnico di automazione indicherà i principali obiettivi tecnici da raggiungere nel corso dell'anno successivo, le attività da svolgere per il loro raggiungimento ed i tempi necessari, le risorse da acquisire ed organizzare con la previsione dei relativi oneri e spese.

Nel piano tecnico di automazione verranno indicate le eventuali misure di carattere normativo ed organizzativo necessarie per la sua attuazione.

L'approvazione, totale o parziale, del piano tecnico di automazione da parte del Ministero delle Finanze dovrà essere comunicata entro 60 giorni dalla data di presentazione del piano stesso. Trascorso inutilmente tale termi-

ne, la Società si intenderà autorizzata a dare esecuzione al piano sino al momento in cui non si sarà pronunciato il Ministero, il quale non potrà sollevare eccezione sulla parte di piano già eseguita. Entro quindici giorni dalla scadenza di ciascun trimestre solare la Società presenterà al Ministero delle Finanze un rapporto sulle attività svolte nel trimestre precedente. Il primo rapporto, relativo al periodo fino al 31 dicembre 1976 sarà presentato entro il 15 gennaio 1977.

Art. 6.

(Composizione del Collegio sindacale della Società affidataria)

Per assicurare il più approfondito esercizio delle funzioni di controllo sull'esecuzione dell'incarico di cui alla presente Convenzione, il Ministro delle Finanze designerà due componenti effettivi e due supplenti del Collegio sindacale della Società. Ad uno dei Sindaci così designati spetterà la Presidenza del Collegio.

Art. 7.

(Disponibilità delle strutture immobiliari per la prima fase dell'incarico)

Entro cinque giorni dalla data da cui sarà divenuta efficace la presente Convenzione, il Ministero delle Finanze metterà a disposizione della Società i locali al piano terreno e al seminterrato dell'immobile in atto condotto in locazione sito in Roma-EUR, Piazzale Guglielmo Marconi 15 con tutti gli impianti e le attrezzature, compresi i nastri e dischi magnetici esistenti, quali risulteranno dall'elenco che le parti provvederanno a redigere in contraddittorio. Resta a carico del Ministero delle Finanze l'onere relativo al servizio di riscaldamento dei locali in questione.

La Società potrà eseguire i lavori occorrenti per la migliore funzionalità dei locali e per l'installazione di ulteriori impianti ed attrezzature necessari alla realizzazione del sistema a condizione che i lavori stessi siano stati preventivamente autorizzati dal proprietario dell'immobile.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La Società resta impegnata all'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari ed in particolare dei regolamenti edilizi, di igiene, di polizia urbana e di circolazione stradale. Il Ministero delle Finanze provvederà alla definizione dei relativi rapporti con l'ente proprietario dell'immobile, anche per quanto concerne gli obblighi di restituzione in pristino.

Art. 8.

(Acquisizione delle strutture immobiliari per la completa funzionalità del sistema)

Per assicurare la completa funzionalità del sistema informativo, la Società si obbliga ad acquisire la disponibilità di uno o più immobili idonei, e di attrezzarli per la installazione delle apparecchiature centrali del sistema e per la sua conduzione anche nel periodo successivo alla scadenza della presente Convenzione, curando, se possibile, una soluzione unitaria. La Società procederà all'acquisizione, usando la diligenza del mandatario, o attraverso contratti di locazione: di durata adeguata, o attraverso contratti di *leasing*, o attraverso realizzazione diretta o compravendita, previo assenso del Ministero delle Finanze in ordine alla ubicazione e alle caratteristiche degli immobili. I relativi oneri faranno carico ai fondi di cui al successivo articolo 13.

Nel caso di realizzazione diretta o di compravendita, l'onere non potrà superare l'importo di lire 18.000.000.000 (diciottomiliardi) ivi compresi gli oneri per l'adattamento funzionale e l'impiantistica speciale (2).

(2) Il relativo contratto dovrà ottenere la preventiva autorizzazione da parte del Ministero anche per quanto concerne la congruità della spesa (2).

(2) Detto importo formerà oggetto di revisione sulla base dell'indice ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale (zona di Roma), che verrà applicato in sostituzione della percentuale unica di variazione di cui all'articolo 15 n. 3 della presente Convenzione.

Art. 9.

(Subingresso nei contratti già stipulati)

Per i beni di cui all'elenco indicato nel precedente articolo 7, la Società è tenuta alla custodia e alla manutenzione, ordinaria e straordinaria.

Per i beni mobili per i quali l'Amministrazione abbia in corso contratti di locazione, nonché per i contratti di somministrazione e di forniture, la Società, in quanto possibile, subentrerà nei contratti stessi, ovvero, per quanto concerne i beni, ne acquisirà la disponibilità, attraverso la stipula di contratti di sublocazione.

La Società è comunque tenuta ad assumere a suo carico, relativamente a detti beni e contratti, tutti gli oneri e le obbligazioni in atto a carico dell'Amministrazione.

Ai fini della prestazione del servizio, la Società resta autorizzata ad utilizzare le apparecchiature terminali attualmente di proprietà del Ministero delle Finanze e ubicate presso gli Uffici dell'Amministrazione, assumendo a proprio carico l'obbligo di installazione e manutenzione delle stesse nonché i relativi oneri che verranno compresi negli importi di cui al successivo articolo 13.

Art. 10.

(Nuove acquisizioni di impianti e di attrezzature. Reclutamento e trattamento del personale)

La Società provvederà — nell'ambito della propria responsabilità e della sua piena autonomia di decisione — alle nuove acquisizioni degli impianti, delle attrezzature e di quant'altro occorrente alla realizzazione e conduzione del sistema; allo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, ed alla esecuzione dei lavori di attrezzatura degli immobili di cui agli articoli 7 e 8.

Nella stipula di contratti di locazione, di *leasing*, di cessione in uso, di concessione e di somministrazione relativi alle acquisizioni ed alle attività di cui al comma precedente, la Società dovrà, in quanto possibile, ottene-

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

re dal contraente il riconoscimento della facoltà del Ministero delle finanze, da esercitarsi alla scadenza della presente Convenzione, di subentrare o di richiedere la cessione dei contratti stessi.

La società provvederà, altresì, alla selezione ed al reclutamento del suo personale, determinando, sempre nell'ambito della propria responsabilità e con piena autonomia di decisione, il suo trattamento economico e normativo, generale ed individuale, nonché ogni altra vicenda del rapporto di lavoro.

In espressa estensione dell'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, la società è, comunque, obbligata ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti — o a far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti dai subappaltatori, nei casi di cui al successivo articolo 11 — condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona.

Art. 11.

(Subappalti)

Previa autorizzazione del Ministero delle finanze, la società potrà procedere alla stipula di contratti di subappalto e all'affidamento di incarichi operativi relativamente ad attività preparatorie o di supporto del servizio di conduzione del sistema informativo, quali la perforazione dei dati, i trasporti dei documenti e dei supporti meccanografici, l'assistenza alla installazione delle reti per la trasmissione dei dati e, in genere, attività complementari.

L'autorizzazione si intenderà concessa ove il Ministero non abbia comunicato alla società la sua contraria determinazione entro il termine perentorio di 20 giorni dalla richiesta, che dovrà indicare il nome del contraente prescelto ed alla quale dovrà essere allegato lo schema di contratto.

Art. 12.

(Devoluzione dei beni e subingresso nei contratti)

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, terzo comma, alla scadenza della pre-

sente Convenzione tutti i beni di qualunque natura, acquisiti dalla società per lo svolgimento dell'incarico ad essa affidato ed il cui onere di acquisizione abbia gravato sulle somme di cui al successivo articolo 13, verranno trasferiti in proprietà del Ministero delle finanze, senza alcun onere al di fuori di quelli derivanti dalle vigenti disposizioni tributarie.

Contestualmente, la società riconsegnerà all'Amministrazione finanziaria tutti i beni di cui al precedente articolo 7, e procederà, per i contratti di locazione, somministrazione e fornitura, di cui al secondo comma dello stesso articolo, a tutti gli adempimenti conseguenti alla cessazione dell'incarico.

Saranno parimenti trasferiti in proprietà al Ministero delle finanze, sempre senza altri oneri al di fuori di quelli derivanti dalle vigenti disposizioni tributarie, gli immobili o l'immobile di cui al precedente articolo 8, nel caso in cui la società abbia proceduto all'acquisto e alla realizzazione diretta.

L'atto di trasferimento dovrà essere stipulato entro il termine di tre mesi dalla data di acquisto degli immobili o dell'immobile, o alla data della loro ultimazione. La società ne conserverà, peraltro, la disponibilità per tutta la durata della presente Convenzione, provvedendo alla manutenzione ordinaria e straordinaria: i relativi oneri verranno imputati sui fondi di cui al successivo articolo 13.

Entro il termine del semestre antecedente la (3) scadenza della presente Convenzione, la società comunicherà al Ministero delle finanze — ai fini dell'esercizio della facoltà di cui all'articolo 10, secondo comma — lo elenco dei contratti in vigore.

Art. 13.

(Rimborso degli oneri e corrispettivo)

Per l'esecuzione dell'incarico di cui alla presente Convenzione il Ministero delle finanze si impegna a corrispondere alla società l'importo massimo globale di lire 180.400 milioni (centottantamiliardiquattrocentomilioni) oltre l'IVA, di cui, a titolo indicativo, lire 10.000.000.000 (diecimiliardi) per il 1976 e lire 30.000.000.000 (trentamiliardi) per il

LEGISLATURA VII —, DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1977. Per gli anni finanziari successivi al 1977, i relativi oneri sono da considerare secondo la seguente ripartizione di carattere indicativo:

anno 1978: lire 41.000.000.000 (quarantunomiliardi);

anno 1979: lire 41.000.000.000 (quarantunomiliardi);

anno 1980: lire 40.000.000.000 (quarantamiliardi);

anno 1981: lire 18.400.000.000 (diciottomiliardiquattrocentomilioni).

Nel caso in cui non si verifichi l'acquisizione mediante realizzazione diretta o compravendita delle strutture immobiliari di cui al precedente articolo 8, l'importo massimo globale di cui al comma precedente si intenderà ridotto dell'importo di lire 18.000 milioni (diciottomiliardi), indicato nel citato articolo 8 quale costo globale di acquisizione, e contestualmente aumentato di lire 10.500.000.000 (diecimiliardicinquecentomilioni) pari alla spesa preventivata per i canoni e per l'adattamento e l'impiantistica delle strutture immobiliari da acquisire in locazione o *leasing* nel quinquennio. Conseguentemente il suddetto importo massimo globale si intenderà ridotto da lire 180.400 milioni a lire 172.900.000.000 (centosettantaduemiliardinovecentomilioni).

Ai fini della corresponsione, da parte del Ministero delle finanze, degli importi sopra indicati, la società dovrà dimostrare, sulla base dei rendiconti di cui al successivo articolo, gli oneri e le spese sostenute, per lo espletamento dell'incarico secondo la classificazione specificata nello stesso articolo.

A titolo di corrispettivo per le obbligazioni assunte dalla società il Ministero delle finanze verserà inoltre alla società stessa la somma di lire 500.000.000 (cinquecentomilioni) annui, già inclusi negli importi massimi globali di cui al primo e secondo comma del presente articolo.

Il Ministero delle finanze prende atto che l'articolazione degli importi parziali di cui

al primo comma del presente articolo è prevista a titolo indicativo e che pertanto le spese e gli oneri effettivamente sostenuti in uno dei periodi sopra specificati, potranno essere inferiori o superiori a quanto indicato mentre non potrà essere superato l'importo massimo globale di cui al primo e secondo comma del presente articolo. Conseguentemente la società garantisce, assumendo il relativo rischio, che gli oneri ed i rimborsi a carico del Ministero delle finanze in forza della presente Convenzione non supereranno, complessivamente, alla scadenza della Convenzione stessa, detti importi globali massimi fatta salva la revisione dei prezzi, di cui al successivo articolo 15.

Raggiunto l'importo massimo globale applicabile, come sopra eventualmente aumentato e revisionato, il Ministero delle finanze non sarà tenuto ad alcun ulteriore pagamento, mentre la società dovrà proseguire nello svolgimento dell'incarico fino alla scadenza della presente Convenzione.

Art. 14.

(Rendiconti trimestrali e versamenti)

Il Ministero delle finanze pagherà trimestralmente alla società, sulla base di appositi rendiconti, l'importo di tutti gli oneri e le spese sostenute in ciascun trimestre, oltre un importo pari ad un quarto del corrispettivo al quarto comma dell'articolo precedente.

Ove in sede di presentazione dell'ultimo rendiconto gli oneri e le spese sostenuti, comprensivi della quota dovuta a titolo di corrispettivo, di cui all'articolo 13, quarto comma, risultino inferiori ai citati importi massimi globali di cui al primo e secondo comma del suddetto articolo 13, il Ministero delle finanze corrisponderà un importo pari agli oneri ed alle spese effettivamente sostenuti, aumentato della quota suddetta.

I rendiconti di cui al presente articolo verranno predisposti e presentati dopo la conclusione di ciascun trimestre (4) e do-

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

vranno comprendere tutti gli oneri e le spese la cui documentazione sia stata acquisita alle scritture contabili della società nel trimestre considerato; i rendiconti in parola dovranno recare l'attestazione della loro conformità alle scritture contabili della società, rilasciata dal collegio sindacale della società.

Tutti i versamenti del Ministero delle finanze — ad eccezione di quelli relativi al corrispettivo di cui al quarto comma del precedente articolo 13 — verranno effettuati su conti correnti aperti dalla società presso aziende e istituti di credito di primaria importanza.

Sui conti suddetti verranno effettuati esclusivamente i pagamenti afferenti alla esecuzione del presente contratto.

Gli oneri finanziari che potranno emergere per la esecuzione del contratto — ivi compresi quelli maturati successivamente all'invio dell'ultimo rendiconto di cui all'ultimo comma del presente articolo — saranno riconosciuti alla società e ad essa rimborsati solo nella misura in cui risulteranno dai saldi degli estratti periodici dei suddetti conti e comunque entro i limiti degli importi massimi globali di cui al primo e secondo comma del precedente articolo 13.

Gli eventuali saldi attivi di tali conti, sui quali la società effettuerà tutte le operazioni inerenti l'espletamento dell'incarico, saranno annualmente imputati in accredito di quanto dovuto dal Ministero delle finanze.

La società si impegna a rilevare gli oneri e le spese attraverso un adeguato piano dei conti aziendali che, per la parte economica, sarà sinteticamente strutturato come segue:

A. *Costi del personale* (retribuzioni, indennità, accantonamento al fondo di indennità di anzianità, oneri sociali e previdenziali, assicurazioni, viaggi, diarie e simili);

B. *Servizi esterni* (servizi esterni diversi, prestazioni professionali esterne e simili);

C. *Costi diversi di conduzione* (locali, canoni, forza motrice ed energia elettrica, materiali di consumo, cancelleria, riproduzioni, manutenzione e simili);

D. *Costi del sistema di elaborazione* (sistemi centrali, linee e *modem*, terminali, macchine a schede e simili);

E. *Costi per acquisizione di cespiti*:

E1. Costo immobile di cui all'articolo 8;

E2. Costo impianti, attrezzature, progettazioni, mobili, macchine, automezzi e simili non riferiti ad E1;

F. *Oneri finanziari e fiscali* (interessi passivi, oneri fiscali diversi e simili);

G. *Altri costi*.

Corrispettivo di cui all'articolo 13, quarto comma.

Le parti convengono che il suddetto piano dei conti comprenderà tutti i costi *diretti ed indiretti* (5) sostenuti per l'espletamento dell'incarico, anche se non espressamente menzionati. Dopo la scadenza della presente Convenzione, la società rimetterà nel termine di 75 giorni il rendiconto relativo alle spese ed agli oneri per i quali avrà potuto acquisire la relativa documentazione.

Con altro rendiconto, da rimettersi entro il termine massimo di sei mesi decorrente dalla scadenza della Convenzione, verranno specificati le spese e gli oneri la cui documentazione sia stata acquisita successivamente.

Gli oneri finanziari maturati dopo la predisposizione del rendiconto di cui al comma precedente e sino alla emissione da parte del Ministero delle finanze del titolo di spesa relativo al suddetto rendiconto verranno rimborsati dal Ministero stesso sulla base della documentazione bancaria.

Art. 15.

(*Revisione prezzi*)

L'importo massimo globale previsto al precedente articolo 13 sarà soggetto a revisione. Per la determinazione della variazione di costi sostenuti dalla società per l'esple-

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tamento dell'incarico, verranno seguiti i seguenti criteri:

1) verranno assunti come termini di riferimento i seguenti indici:

per la voce *sub A*, indice ISTAT dei tassi delle retribuzioni minime contrattuali per le industrie elettromeccaniche ed elettroniche;

per le voci *sub B, C, E2*, indice generale ISTAT dei prezzi al consumo;

per le voci *sub E1*, indice ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale (zona di Roma);

per le voci *sub D*, indici ricavati rispettivamente dai prezzi del listino ufficiale delle case fornitrici delle apparecchiature impiegate (sistemi centrali, terminali, macchine a schede ed accessorie) e dalle tariffe e dai prezzi praticati dalle imprese somministratrici dei servizi utilizzati (linee e *modem*);

per le voci *sub F*, indice ricavato dal tasso di interesse minimo applicato sulle linee di credito concesse da istituti di credito e da aziende bancarie alle industrie di primaria importanza (« prime rate »);

2) degli indici predetti verranno rilevati i valori rispettivamente riferiti al mese di marzo 1976 (assunti quali indici-base) allo scopo di determinare ogni anno, e per ciascun indice, la variazione percentuale intervenuta a tutto il 31 marzo rispetto al marzo precedente;

3) con le percentuali di variazioni degli indici, come sopra rilevate, verrà determinata una percentuale unica di variazione di tutti i costi di cui al precedente articolo 14, mediante ponderazione di dette percentuali con gli oneri e le spese sostenuti a tutto il 31 marzo e dimostrati attraverso i rendiconti di cui al richiamato articolo 14.

La percentuale unica di variazione dei costi, come sopra determinata, formerà base di variazione dell'importo massimo globale di cui al precedente articolo 13, secondo le seguenti modalità. Allo scadere di ogni pe-

riodo annuale, nel quale verrà misurata la variazione dell'indice, la percentuale rilevata verrà applicata alla differenza tra l'importo del massimale al netto degli oneri e le spese già sostenuti sino a quel momento per cui ne risulterà rivalutato il solo ammontare ancora da utilizzare. Tale procedimento verrà applicato ad ogni scadenza annuale sull'importo del massimale al netto degli oneri e spese già sostenuti.

La prima applicazione del procedimento avverrà con riferimento al 31 marzo 1977.

La percentuale unica, di cui al n. 3 del presente articolo, sarà adottata per la revisione del corrispettivo di cui all'articolo 13, quarto comma, limitatamente al 70 per cento del suo ammontare.

Art. 16.

(Segreto d'ufficio, riservatezza degli archivi e misure di protezione del sistema)

La Società prende atto di quanto stabilito dall'articolo 3, quinto comma, del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, nel testo sostituito dalla legge 27 marzo 1976, n. 60, ed è tenuta a diffidare tutti i dipendenti, e tutti coloro — ivi compresi i subappaltatori, di cui al precedente articolo 11 — che comunque collaboreranno alla realizzazione e conduzione tecnica del sistema informativo, alla più rigorosa osservanza del segreto di ufficio, in conformità a quanto previsto nel predetto articolo 3. Ove il Ministero delle finanze accerti l'esistenza di casi di incompatibilità con le esigenze di riservatezza, la Società è tenuta ad adottare gli opportuni provvedimenti.

Le modalità e la entità delle repliche dei supporti informativi, da realizzare ai fini della protezione del sistema, saranno concordate tra il Ministero delle finanze e la Società. Ai fini dell'adozione delle misure previste dall'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, la Società dovrà fornire al Ministero delle finanze tutte le informazioni all'uopo necessarie. Essa dovrà altresì predisporre e realizzare i necessari programmi di addestramento tecnico del personale che potrà essere dal Ministero inca-

ricato dell'attuazione delle misure previste nell'ultimo comma dell'articolo 1 del sopra citato decreto-legge.

Art. 17.

(Impegni specifici della Società)

La Società garantisce che per tutta la durata della presente Convenzione:

a) le azioni (6) costituenti il suo capitale non verranno trasferite se non ad altre imprese a partecipazione statale, e previa autorizzazione del Ministero delle finanze; i nuovi azionisti dovranno, in ogni caso, dare atto di conoscere, e vincolarsi a rispettare, gli impegni assunti dalla Società con la presente Convenzione;

b) lo Statuto della Società, per quanto concerne l'oggetto sociale, non verrà modificato e, comunque, essa Società non svolgerà altre attività al di fuori di quelle previste dall'articolo 3 del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, nel testo sostituito dalla legge 27 marzo 1976, n. 60;

c) il capitale sociale non verrà ridotto se non previa autorizzazione del Ministero delle finanze;

d) gli amministratori e i sindaci verranno nominati con il rispetto integrale di quanto prescritto dall'articolo 3, secondo comma, del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, sopra citato, e gli stessi verranno revocati in caso di sopravvenuta incompatibilità con detta norma;

e) la composizione del Collegio sindacale della Società sarà conforme a quanto previsto dal precedente articolo 6.

In caso di inosservanza di uno degli obblighi previsti nel precedente comma, protratta oltre il termine fissato dal Ministero delle finanze all'atto della contestazione, si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 18.

Art. 18.

(Penali contrattuali)

In caso di inosservanza per causa imputabile alla Società, dei termini indicati nel pre-

cedente articolo 3 e dei termini che verranno indicati nei piani tecnici di cui al precedente articolo 5, il Ministero delle finanze — previa contestazione dell'addebito e previa valutazione delle motivazioni addotte dalla Società — applicherà una penale pari a lire 1.000.000 (un milione) per la prima decade o frazione di decade eccedente i 20 giorni di ritardo e una penale pari a lire 5.000.000 (cinquemilioni) per ogni decade o frazione di decade successiva.

Nel caso di inadempienze dipendenti da causa imputabile alla Società, le quali, senza compromettere la definitiva funzionalità del sistema, rendano impossibile il conseguimento di specifici, rilevanti obiettivi dei singoli piani tecnici di automazione il Ministero delle finanze, previa contestazione dell'addebito e previa valutazione delle motivazioni addotte dalla Società, applicherà una penale sino ad un massimo del 50 per cento del corrispettivo annuo di cui al quarto comma del precedente articolo 13.

In caso di inadempienze gravi che possano compromettere la realizzazione e/o la conduzione tecnica del sistema informativo oggetto della presente Convenzione, il Ministero delle finanze ha facoltà di risolvere il contratto con un preavviso di sei mesi da inviare con lettera raccomandata salva la azione di risarcimento dei danni. Nel corso del periodo di preavviso la Società potrà espletare soltanto le attività che verranno indicate dal Ministero delle finanze.

Art. 19.

(Clausola compromissoria)

Le controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra il Ministero delle finanze e la Società durante l'esecuzione o al termine della presente Convenzione, direttamente o indirettamente connesse alla Convenzione stessa, saranno deferite al giudizio di un Collegio arbitrale, ai sensi e per gli effetti degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile.

Si applicheranno gli articoli da 45 a 51 del Capitolato generale di appalto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, salvo per quanto

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

concerne la composizione del Collegio, di cui faranno parte, in luogo dei componenti di cui al richiamato articolo 45, lettere *c*) e *d*), un funzionario della carriera direttiva del Ministero delle finanze, designato dal Ministro ed un esperto di informatica, designato dall'Ordine nazionale degli attuari.

Art. 20.

(Esonero dalla cauzione)

La Società è esonerata dal prestare cauzione o fidejussione bancaria sostitutiva: di tale agevolazione si è tenuto conto nella determinazione del corrispettivo di cui al precedente articolo 13, quarto comma.

Art. 21.

(Efficacia della Convenzione)

La presente Convenzione stipulata nell'interesse dello Stato, è impegnativa per la Società sin dal momento della sottoscrizione, mentre lo sarà per il Ministero delle finanze solo dopo la prescritta approvazione ed i conseguenti adempimenti delle norme in vigore.

Art. 22.

(Spese contrattuali)

Le spese di bollo e di registro ed ogni altra spesa connessa alla stipulazione della presente Convenzione — redatta in tre esemplari — sono a carico della Società, in conformità a quanto stabilito dalla legge 27 dicembre 1975, n. 790.

Roma, 12 agosto 1976

Società generale
d'informatica S.p.A.

Il Presidente
Filippo Maria PANDOLFI

Sono uniti alla presente Convenzione, e ne formano parte integrante, i seguenti documenti:

Allegato A. — Configurazione di massima prevista al termine del periodo contrattuale del sistema informativo, relativamente alle apparecchiature centrali, periferiche e alla rete di telecomunicazioni.

Allegato 1. — Copia autentica del verbale della prima riunione del Consiglio di amministrazione della Società generale d'informatica S.p.A., tenutasi il 13 luglio 1976.

Allegato 2. — Copia autentica dell'atto costitutivo in data 28 maggio 1976 della Società generale d'informatica S.p.A. con relativi allegati.

POSTILLE

1) A pagina 20, seconda colonna, terzo comma, ottava riga, aggiungasi la parola « registrati » dopo la parola « dati ».

2) A pagina 23, gli ultimi due commi dell'articolo 8 si considerino, nell'ordine, penultimo ed ultimo periodo del comma precedente.

3) A pagina 24, le prime due righe, ultimo comma dell'articolo 12, le parole in corsivo sono annullate e sostituite dalle seguenti: « Almeno sei mesi prima della ».

4) A pagina 25, ultimo rigo, aggiungasi la parola « solare » dopo la parola « trimestre ».

5) A pagina 26, dopo la lettera G, secondo comma, seconda e terza riga, le parole corsive vengono annullate.

6) A pagina 28, articolo 17, lettera *a*, la parola in corsivo è annullata e sostituita dalla parola « azioni ».

Numero 6 (sei) postille approvate.

Roma, 12 agosto 1976

Società generale
d'informatica S.p.A.

Il Presidente
Filippo Maria PANDOLFI

ALLEGATO A

1. — APPARECCHIATURE CENTRALI.

1.1. — *Configurazione finale di massima del sottosistema dell'Archivio anagrafico.*

Di seguito viene elencato l'insieme delle apparecchiature centrali previste per il sottosistema dell'Archivio anagrafico:

— due elaboratori di grande potenza tipo IBM 370/168;

— memoria centrale, per ogni elaboratore, con una capacità di circa 2 milioni di caratteri alfanumerici;

— canali per trasferimento dati tra memoria centrale e unità periferiche nei limiti, per ogni elaboratore, di 6 unità tipo « block multiplexor », 4 unità tipo « selector », 1 unità tipo « bytemultiplexor »;

— memoria ad accesso veloce (tempo medio di accesso 2,5 msec) per una capacità di circa 15 milioni di caratteri;

— memoria ad accesso diretto (tempo medio di accesso 30 msec) per una capacità di 24 miliardi di caratteri;

— unità a nastro magnetico, per complessive 28 unità, ciascuna con velocità di trasferimento dati di circa 320.000 caratteri al secondo;

— due lettori veloci di schede (600 schede al minuto);

— un lettore/perforatore di schede;

— quattro stampanti veloci (circa 2.000 righe al minuto);

— una stampante medio-veloce (circa 600 righe al minuto);

— due unità di controllo della trasmissione dati, ciascuna capace di gestire circa 80 linee:

— due console di sistema;

— dieci terminali video, ciascuno con una capacità di schermo di circa 2.000 caratteri;

— quattro terminali stampanti con una velocità di stampa di circa 80 caratteri al secondo.

1.2. — *Configurazione finale di massima del sottosistema delle Imposte dirette.*

Di seguito viene elencato l'insieme delle apparecchiature centrali per il sottosistema delle Imposte dirette:

— un elaboratore di grande potenza tipo IBM 370/168;

— memoria centrale con una capacità di circa 2 milioni di caratteri alfanumerici;

— canali per trasferimento dati tra memoria centrale e unità periferiche nei limiti di cinque unità tipo « block multiplexor », 2 unità tipo « selector », 1 unità tipo « bytemultiplexor »;

— memoria di massa a cartuccia magnetica con una capacità di circa 100 miliardi di caratteri;

— memoria ad accesso diretto (tempo medio di accesso 30 msec) per una capacità di 16 miliardi di caratteri;

— unità a nastro magnetico, per complessive 8 unità, ciascuna con velocità di trasferimento dati di circa 320.000 caratteri al secondo;

— un lettore veloce di schede (circa 600 schede al minuto);

— un lettore/perforatore di schede;

— due stampanti veloci (circa 2.000 righe al minuto);

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

— una stampante medio-veloce (circa 600 righe al minuto);

— una console di sistema;

— cinque terminali video, ciascuno con una capacità di schermo di circa 2.000 caratteri;

— due terminali stampanti con una velocità di stampa di circa 80 caratteri al secondo.

1.3. — *Configurazione finale di massima del sottosistema dell'IVA e del Registro.*

Di seguito viene elencato l'insieme delle apparecchiature centrali previste per il sottosistema dell'IVA e del Registro;

— due elaboratori di grande potenza tipo IBM 370/158;

— memoria centrale, per ogni elaboratore, con una capacità di circa 2 milioni di caratteri alfanumerici;

— canali per il trasferimento dati tra memoria centrale e unità periferiche nei limiti, per ogni elaboratore, di 4 unità tipo « block multiplexor », una unità tipo « bytemultiplexor »;

— memoria ad accesso veloce (tempo medio di accesso 2,5 msec) per una capacità di circa 10 milioni di caratteri;

— memoria di massa a cartuccia magnetica con una capacità di circa 100 miliardi di caratteri;

— memoria ad accesso diretto (tempo medio di accesso 30 msec) per una capacità di circa 19 miliardi di caratteri;

— unità a nastro magnetico, per complessive 16 unità, ciascuna con una velocità di trasferimento dati di circa 320.000 caratteri al secondo;

— due lettori veloci di schede (circa 600 schede al minuto);

— un lettore/perforatore di schede;

— tre stampanti veloci (circa 2.000 righe al minuto);

— due stampanti medio-veloci (circa 600 righe al minuto);

— due unità di controllo della trasmissione dati, ciascuna capace di gestire circa 80 linee;

— due console di sistema e relative stampanti;

— cinque terminali video, ciascuno con una capacità di schermo di circa 2.000 caratteri;

— due terminali stampanti con una velocità di stampa di circa 80 caratteri al secondo;

— tre lettori di cassetta magnetica.

1.4. — *Configurazione finale di massima dello scambiatore dei messaggi.*

Di seguito viene elencato l'insieme delle apparecchiature centrali previste per lo scambiatore dei messaggi:

— due elaboratori di media potenza, specializzati per la gestione delle telecomunicazioni;

— memoria centrale, per ogni elaboratore, con una capacità di circa 260.000 caratteri alfanumerici;

— cinque unità d'interfaccia tra lo scambiatore di messaggi e gli elaboratori dei vari sottosistemi;

— cinquanta unità di controllo della trasmissione, ciascuna capace di gestire 16 linee;

— memorie ad accesso diretto (tempo medio di accesso 35 msec) per una capacità di 200 milioni di caratteri;

— quattro unità a nastro magnetico con velocità di trasferimento dati di circa 120.000 caratteri al secondo;

— due stampanti con velocità di circa 300 righe al minuto;

— due lettori veloci di schede (1.200 schede al minuto);

— un perforatore di schede;

— due console di sistema;

— due terminali video per la supervisione del sistema;

— due terminali stampanti.

2. — APPARECCHIATURE TERMINALI.

2.1. — *Configurazione finale di massima delle apparecchiature terminali presso gli uffici distrettuali delle Imposte dirette.*

Il parco terminali sarà costituito da circa 1.000 terminali scriventi dotati di memoria di transito e di inseritore frontale e con una velocità di stampa superiore a 10 caratteri al secondo.

2.2. — *Configurazione finale di massima delle apparecchiature terminali presso gli uffici IVA.*

Il parco terminali sarà costituito da:

— circa 350 apparecchiature periferiche per il controllo e la registrazione su supporto magnetico dei dati digitali. Tali apparecchiature saranno parte collegate alla rete di telecomunicazioni e parte verranno utilizzate senza connessione con il sistema centrale;

— circa 400 sistemi ciascuno costituito da un terminale video dotato di tastiera, di penna luminosa e con una capacità di schermo di circa 2.000 caratteri, da un terminale stampante con velocità di stampa di circa 100 caratteri al secondo, e da un'unità di controllo per il collegamento alla rete di trasmissione dati.

2.3. — *Configurazione finale di massima delle apparecchiature terminali presso gli uffici del Registro.*

Il parco terminali sarà costituito da:

— circa 800 terminali scriventi del tipo descritto nel punto 2.1.;

— circa 650 apparecchiature periferiche del tipo descritto nel punto 2.2.

Di tali apparecchiature circa 500 saranno collegate alla rete di telecomunicazioni.

3. — RETE DI TELECOMUNICAZIONI.

La rete di telecomunicazioni prevista in linea di massima per il termine del periodo contrattuale sarà strutturata su circa 170 dorsali a ciascuna delle quali saranno collegati mediamente 15 terminali. La rete comprenderà, oltre alle linee interurbane ed alle code urbane, tutte quelle apparecchiature che sono necessarie al collegamento dei terminali con il sistema centrale ed in particolare i *modem*, i dispositivi derivatori di tipo attivo e di tipo passivo, i dispositivi di equalizzazione ed amplificazione, gli altoparlanti, le cassette di arrivo linee, i tavoli di regia, i telai, i dispositivi di scambio. Il numero dei *modem*, che insieme alle linee costituiscono la parte essenziale della rete di telecomunicazioni, è di circa 2.900.

4. — MACCHINE A SCHEDE E ACCESSORIE.

Di seguito viene elencato l'insieme delle macchine a schede e accessorie previste in linea di massima per il termine del periodo contrattuale:

— 20 unità per la acquisizione e la verifica dei dati su supporti meccanografici del tipo IBM 129/002 e IBM 129/003;

— 6 macchine per la separazione e la scarbonatura di moduli continui a più copie. Tali apparecchiature hanno prestazioni variabili fino ad una velocità di 2 metri al secondo;

— 6 macchine automatiche per il taglio dei moduli continui che prevedono prestazioni di circa 20.000 tagli-ora;

— 3 macchine automatiche per l'imbustamento di uno o più inserti con capacità produttiva di circa 10.000 cicli-ora;

— 2 macchine lega-pacchi automatiche, con prestazioni variabili da 5 a 20 legature al minuto;

— 4 apparecchiature per la fotoriproduzione di fogli e moduli continui;

— 2 macchine automatiche per l'allestimento e la rilegatura dei tabulati con prestazioni fino a 600 volumi-ora.

Società generale
d'informatica S.p.A.

Il Presidente
Filippo Maria PANDOLFI

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELLA
SOCIETA' GENERALE D'INFORMATICA, S.p.A.

costituita con atto del Notaio dott. Enrico Castellini in data 28 maggio 1976 Rep. 167169 Rog. 29382.

VERBALE DELLA PRIMA RIUNIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno millenovecentosettantasei il giorno tredici del mese di luglio alle ore 11 presso la sede sociale in Roma, via Isonzo 21/B si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società Generale d'Informatica S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Stipula della Convenzione con il Ministero delle Finanze per la realizzazione e la conduzione tecnica del sistema informativo di cui alla legge 27 marzo 1976 n. 60.

... *Omissis* ...

Sono presenti tutti i Consiglieri di Amministrazione e precisamente il prof. Carlo Santacroce, Presidente, l'ing. Carlo Tedeschi Lalli e il dott. Vittorio Salvati.

Sono altresì presenti i Sindaci dott. Mario Sica, Presidente; dott. Camillo Ventura Callari e dott. Nazareno Ferri.

Assume la presidenza della riunione, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il prof. Carlo Santacroce il quale chiama l'avv. Massimo Annesi a fungere da Segretario della odierna riunione.

Il prof. Santacroce, accertata la presenza di tutti i Consiglieri di Amministrazione e

di tutti i Sindaci, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a deliberare sull'ordine del giorno:

1. *Stipula della Convenzione con il Ministero delle Finanze per la realizzazione e la conduzione tecnica del sistema informativo di cui alla legge 27 marzo 1976, n. 60.*

Il Presidente ricorda che la Società ha per oggetto esclusivo la realizzazione e la conduzione tecnica, per incarico del Ministero delle finanze, del sistema informativo di cui al D.L. 30 gennaio 1976 n. 8, convertito con modificazioni nella legge 27 marzo 1976 n. 60. Essendo stati definiti tutti i termini del rapporto occorre ora procedere alla stipula della convenzione della quale il Presidente illustra analiticamente il contenuto. Il Consiglio, nel prendere atto di quanto illustrato dal Presidente prof. Carlo Santacroce, autorizza lo stesso a stipulare in nome e per conto della Società la convenzione per la realizzazione e la conduzione tecnica del sistema informativo di cui alla surricordata legge, conferendogli all'uopo ogni più ampio potere ivi compresi: la determinazione del corrispettivo, la prestazione di garanzie, l'assunzione degli impegni che verranno richiesti dal Ministero delle Finanze e quanto altro necessario per il perfezionamento del rapporto contrattuale, il tutto con promessa di rato e valido e con facoltà di farsi sostituire da un procuratore.

... *Omissis* ...

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente alle ore 12,45 dichiara chiusa la seduta previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente

f.to MASSIMO ANNESI *f.to* CARLO SANTACROCE
Rep. 168314

Si certifica da me dr. Enrico Castellini, Notaio in Roma con studio in via Tomacelli n. 132, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, che quanto precede ho estratto dal Libro Consiglio di Amministrazione della « Società Generale d'Informatica, S.p.A. » con sede in Roma via Isonzo n. 21/B, capitale lire 100.000.000, iscritta al n. 2472/76 del Registro Società del Tribunale di Roma, libro debitamente bollato e vidimato da me Notaio in data 10 luglio 1976 al n. 168214 di repertorio e tenuto a forma di legge.

Si certifica altresì che le parti omesse non contrastano con quelle sopra riportate.

In fede.

Roma, 16 luglio 1976.

f.to ENRICO CASTELLINI

Rep. 167169

Rog. 29382

**ATTO COSTITUTIVO
DELLA SOCIETÀ GENERALE
D'INFORMATICA S.p.A.**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosettantasei, il giorno ventotto del mese di maggio, in Roma in via Isonzo, 21/B.

Innanzi di me dott. Enrico Castellini, Notaio in Roma con studio in via Tomacelli, 132, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia.

Si sono costituiti i signori:

1) Prof. Carlo Santacroce, nato a Livorno il dieci aprile millenovecentoquattordici, domiciliato per la carica in Milano, via Porlezza, 12, dirigente, il quale dichiara di in-

tervenire, nella sua qualità di Presidente, in rappresentanza del « CIS - Calcolo Industriale Scientifico, S.p.A. » con sede in Milano, ove sopra, capitale lire 100.000.000 interamente versato, iscritta al Registro Società del Tribunale di Milano al n. 142071, vol. 3543 fascicolo 21 in esecuzione di delibera del Consiglio di Amministrazione in data 25 maggio 1976 che in estratto autentico si allega al presente atto sotto la lettera « A ».

2) Ing. Pietro De Meo, nato a Napoli il trenta maggio millenovecentotrentasette, dirigente, domiciliato per la carica in Roma in via Isonzo, 21/B, il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di procuratore speciale, in rappresentanza della « ITALSIEL - Società italiana sistemi informativi elettronici S.p.A. » con sede in Roma ove sopra, capitale lire 2.500.000.000 interamente versato, iscritta al n. 516/69 del Registro Società del Tribunale di Roma, autorizzato al presente atto in forza di procura speciale da me ricevuta in data odierna rilasciatagli dal Presidente della Società stessa prof. Carlo Santacroce, nato a Livorno il dieci aprile millenovecentoquattordici, domiciliato in Roma ove sopra, procura che si allega al presente atto sotto la lettera « B ».

Detti signori comparenti, cittadini italiani, che dichiarano conoscersi tra loro della identità personale dei quali io Notaio sono personalmente certo, e che di accordo tra loro e col mio consenso rinunciano all'assistenza dei testimoni, col presente atto convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

È costituita con sede in Roma via Isonzo 21/B, una Società per azioni sotto la denominazione « Società Generale d'Informatica S.p.A. ».

Articolo 2

La durata della Società è fissata dal giorno della sua legale costituzione al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata per deliberazioni dell'assemblea degli azionisti.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Articolo 3

La Società ha per oggetto quanto previsto dall'articolo 4 dello Statuto sociale.

Articolo 4

Il capitale della Società è di lire 100 milioni (centomilioni) ripartite in 1.000 (mille) azioni del valore nominale di lire 100.000 (centomila) ciascuna, ed è stato sottoscritto come segue:

	Azioni	Lire
ITALSIEL S.p.A.	950	95.000.000
C.I.S. S.p.A.	50	5.000.000
Totale	1.000	100.000.000

Sul capitale come sopra sottoscritto sono stati versati i tre decimi presso la Banca d'Italia - Sede di Roma, come da ricevuta in data 26 maggio 1976, n. 32994, che in copia autentica si allega al presente atto sotto la lettera « C ».

Il capitale è elevabile in una o più volte fino a lire 1.000.000.000 (unmiliardo) con delibera del Consiglio di Amministrazione da adottare ai sensi e nei termini di cui all'articolo 2443 del Codice Civile, osservate le disposizioni di legge.

Articolo 5

Per il primo triennio i componenti determinano che la Società sia amministrata da un Consiglio composto di tre membri che nominano in persona dei signori:

— prof. Carlo Santacroce, nato a Livorno il 10 aprile 1914;

— ing. Carlo Tedeschini Lalli, nato a Roma il 14 dicembre 1923;

— dott. Vittorio Salvati, nato a Manoppello il 6 settembre 1934;
tutti cittadini italiani.

Ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto i componenti nominano Presidente del Con-

siglio di Amministrazione il prof. Carlo Santacroce.

Articolo 6

Per il primo triennio i componenti, nominano come appresso il Collegio Sindacale.

Sindaci effettivi:

dott. Camillo Ventura Callari, nato a Terracina il 9 novembre 1927;

dott. Nazareno Ferri, nato a Pianella il 10 marzo 1927;

dott. Mario Sica, Rev. Uff. dei Conti, nato a Potenza il 15 febbraio 1939.

Sindaci supplenti:

dott. Claudio Bianchi, Rev. Uff. dei Conti, nato a Roma il 16 marzo 1939;

rag. Franco Falsini, nato a Roma il 5 marzo 1938.

Presidente del Collegio

dott. Mario Sica,
e determinano un emolumento annuo di lire 1.500.000 (unmilione e cinquecentomila) per il Presidente del Collegio e di lire 1.000.000 (unmilione) per ciascuno degli altri Sindaci effettivi.

Amministratori e Sindaci come sopra nominati resteranno in carica fino all'assemblea che sarà convocata per l'approvazione dell'esercizio 1978.

Articolo 7

La Società è retta dallo Statuto che letto da me Notaio ai signori componenti e da loro e da me Notaio firmato si allega al presente atto sotto la lettera « D ».

Articolo 8

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 1976.

Articolo 9

Il prof. Carlo Santacroce è autorizzato a introdurre al presente atto costitutivo e al-

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l'allegato statuto le aggiunte, soppressioni e varianti che venissero eventualmente richieste dalle competenti Autorità in sede di omologazione, trascrizione e pubblicazione.

Articolo 10

La spesa del presente atto e sue dipendenti sono a carico della Società.

Articolo 11

Le parti mi esonerano dal dare lettura degli allegati A, B, C dichiarando di averne esatta conoscenza.

Articolo 12

Per l'osservanza di quanto sopra le parti si obbligano a forma di legge ed eleggono

il domicilio confermando quello da ciascuna di loro dichiarato in comparsa.

E richiesto io Notaio ho compilato e ricevuto il presente atto e ne ho dato lettura ai signor comparenti che da me interpellati lo approvano dichiarandolo conforme alla loro volontà e lo firmano con me Notaio nei tre fogli bollati di cui consta, scritto a macchina con nastro indelebile, da persona di mia fiducia ed in parte da me Notaio in pagine intere sei ed in linee tredici della presente.

F. ti Carlo SANTACROCE

Pietro DE MEO

Enrico CASTELLINI, Notaio

Registrato a Roma- Primo ufficio atti pubblici.

Addì 1° giugno 1976.

Allegato A/Rogito 29382

Rep. 167166

CIS - CALCOLO INDUSTRIALE SCIENTIFICO S.p.A.

Sede in Milano - Via Porlezza, 12

ESTRATTO AUTENTICO

Si certifica da me dott. Enrico Castellini, Notaio in Roma con studio in via Tomacelli, 132, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, che dal Libro Verbali del Consiglio di Amministrazione della CIS - Calcolo industriale scientifico S.p.A. con sede in Milano, ove sopra, capitale lire 100.000.000, iscritta al n. 142071, Vol. 3543, fasc. 21 del Registro Società del Tribunale di Milano, Libro debitamente bollato, vidimato dal Notaio Porro di Milano, ho estratto quanto segue:

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 25 MAGGIO 1976

L'anno 1976 il giorno 25 del mese di maggio alle ore 11 in Milano presso la sede sociale a seguito di convocazione telefonica di tutti i Consiglieri e Sindaci si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società per azioni CIS per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

Conferimento al Presidente di poteri per la costituzione della « Società Generale di Informatica S.p.A. ».

Sono presenti tutti i Consiglieri di Amministrazione:

prof. Carlo Santacroce, avv. Massimo Anesi, ing. Pietro De Meo, dott. Fernando Ferioli, ing. Pietro Imperia.

Sono presenti altresì il Presidente del Collegio Sindacale prof. Carlo Merlani e i Sindaci effettivi: ing. Elio Romano e dott. Vittorio Salvati.

Il prof. Carlo Santacroce assume la presidenza e chiama il dott. Vittorio Salvati a fungere da Segretario.

Il Presidente prof. Carlo Santacroce rileva che il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale sono presenti al completo e pertanto si può validamente deliberare sull'ordine del giorno.

Il Presidente riferisce al Consiglio sulla opportunità che il CIS partecipi alla costituzione di una Società che dovrà curare la realizzazione e la conduzione tecnica del sistema informativo su cui si baserà l'anagrafe tributaria secondo quanto previsto dal D.L. 30 gennaio 1976 n. 8. Tale decreto intende affidare tale incarico ad una Società specializzata a prevalente partecipazione statale, anche indiretta, con la quale il Ministero delle Finanze dovrà stipulare apposita convenzione per un periodo non superiore a cinque anni.

A questa Società che avrà la ragione sociale di « Società generale d'informatica S.p.A. », la sede in Roma e un capitale sociale iniziale di lire 100.000.000 (centomilioni), elevabile fino alla somma di lire 1.000.000.000 (unmiliardo) il CIS parteciperà con una quota del 5 per cento (cinque per cento).

Sull'argomento si apre una approfondita discussione al termine della quale il Consiglio unanime delibera la partecipazione del

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CIS alla costituzione della « Società generale d'informatica S.p.A. » conferendo all'uopo ogni più ampio potere al presidente prof. Carlo Santacroce con facoltà di nominare procuratori per intervenire all'atto costitutivo della costituenda Società in rappresentanza del CIS ed ivi sottoscrivere ed approvare in concorso con gli altri Soci le clausole dell'atto costitutivo e dello Statuto, concordando se necessario variazioni nella denominazione ed alla partecipazione, concorrere alla nomina degli Amministratori e dei Sindaci ed in genere a compiere quanto altro si renda necessario per la regolare costituzione della Società il tutto con promessa di rato e valido.

Al prof. Carlo Santacroce vengono altresì demandati i poteri per l'eventuale successiva cessione, il tutto o in parte, della par-

tecipazione di cui sopra stabilendo modalità e condizioni.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara esaurita la trattazione dell'ordine del giorno e pertanto dichiara chiusa l'adunanza alle ore 13.

Il presente verbale viene redatto, letto ed approvato seduta stante.

In fede.

Il Segretario

Il Presidente

f.to Vittorio SALVATI *f.to* Carlo SANTACROCE

Roma, 28 maggio 1976.

f.to Enrico CASTELLINI

Allegato B/Rogito 29382

Rep. 167167

PROCURA SPECIALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosettantasei, il giorno 28 (1) del mese di maggio, in Roma, in via Isonzo, 21/B.

Innanzi di me dott. Enrico Castellini, Notaio in Roma con studio in via Tomacelli, 132, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia.

Si è costituito

Il prof. Carlo Santacroce, nato a Livorno il 10 aprile 1914, domiciliato per la carica in Roma, via Isonzo, 21/B il quale dichiara di intervenire nella sua qualità di Presidente in rappresentanza della « ITALSIEL - Società italiana sistemi informativi elettronici per Azioni », con sede in Roma, via Isonzo, 21/B, capitale lire 2.500.000.000 interamente versato, iscritta al n. 516/69 (2).

Detto signor comparente della cui identità personale e qualifica io Notaio sono personalmente certo e col mio consenso rinuncia all'assistenza dei testimoni, in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione della predetta Società in data 1° aprile 1976 che in estratto autentico si allega al presente atto sotto la lettera A), omessa nella lettura per dispensa del comparente, col presente atto conferisce procura speciale all'ing. Pietro De Meo nato a Napoli il 30 maggio 1937, Vice Direttore Generale della Società, autorizzandolo ad intervenire in nome e per conto della mandante Società all'atto costitutivo di una conduzione tecnica del sistema informativo su cui si baserà l'Anagrafe Tributaria e che dovrà stipulare con il Ministero delle Finanze la convenzione prevista dal D.L. 30 gennaio 1976 n. 8.

A tale effetto il nominato procuratore è autorizzato ad intervenire all'atto costitutivo della predetta società, stabilire il ca-

pitale iniziale che potrà essere sottoscritto dalla ITALSIEL fino alla somma di lire 1.000.000.000 (unmiliardo), a richiedere le eventuali autorizzazioni prescritte dalla legge, effettuare i richiesti versamenti, a meglio precisare l'oggetto della società, la denominazione, la sede, la durata, approvare e sottoscrivere lo statuto, procedere alla nomina di amministratori e di sindaci, conferire mandati e deleghe e fare quanto altro necessario, del caso e richiesto per l'espletamento del presente mandato, venendogli a tale effetto conferita ogni più ampia facoltà, nessuna esclusa od eccettuata, e senza che mai gli si possa opporre difetto o indeterminazione di mandato e/o di poteri.

Il tutto con dichiarazione di rato e valido, sotto gli obblighi di legge da esaurire in unico contesto.

Il presente mandato è conferito senza corrispettivo.

E richiesto io Notaio ho compilato e ricevuto il presente atto e ne ho dato lettura al signor comparente che da me interpellato lo approva dichiarandolo conforme alla sua volontà e lo firma con me Notaio nel foglio bollato di cui consta scritto in due pagine intere e in linee sette della presente in parte da persona di mia (3) fiducia e in parte da me Notaio.

(1) « ventotto ».

(2) « del Registro Società del Tribunale di Roma »

(3) ripeto « mia »

e approvate le ha.

f.to Carlo SANTACROCE

Enrico CASTELLINI

Rep. 166330

**ITALSIEL - SOCIETÀ ITALIANA SISTEMI
INFORMATIVI ELETTRONICI PER AZIONI**

Sede in Roma - Via Isonzo, 21/B

ESTRATTO AUTENTICO

Si certifica da me dott. Enrico Castellini, Notaio in Roma con studio in via Tomacelli, 132, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, che quanto segue ho estratto dal Libro Verbali del Consiglio di Amministrazione della « ITALSIEL - Società italiana sistemi informativi elettronici per azioni », con sede in Roma ove sopra, capitale lire 2.500.000.000 interamente versato, iscritta al n. 516/69 del Registro Società del Tribunale di Roma, libro debitamente bollato e vidimato da me Notaio in data 11 marzo 1975 al n. 159920 di rep. e tenuto a forma di legge.

**VERBALE DELLA XXIII RIUNIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELLA ITALSIEL**

1° Aprile 1976 - ore 16

L'anno 1976 il giorno 1 del mese di aprile alle ore 16 presso la sede sociale della ITALSIEL in Roma, via Isonzo, 21/B, a seguito della comunicazione inviata per espresso il 23 marzo 1976 a tutti i Consiglieri e Sindaci dal Presidente prof. Carlo Santacroce, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della ITALSIEL per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

... *Omissis* ...

5. Convenzione con l'Amministrazione finanziaria - Delibere conseguenti.

... *Omissis* ...

Sono presenti i Consiglieri: ing. Silvano Ambrosio, rag. Giuseppe Botti, dott. Luigi Francescangeli, dott. Vincenzo Ippolito, prof. Fulvio Milano, rag. Mario Pinferi, dott. Paolo Pugliese, prof. Carlo Santacroce, prof. Pasquale Saraceno, dott. Mario Sarcinelli, dott. Bruno Vasari, dott. Dino Viesi. Il Presidente del Collegio sindacale prof. Carlo Merlani ed i Sindaci dott. Marcello Petrarca e ing. Elio Romano.

È inoltre presente il segretario del Consiglio ing. Guido Frigessi di Rattalma.

Hanno giustificato la loro assenza i Consiglieri: dott. Renato Bozzuffi, ing. Umberto della Casa, dott. Guglielmo Mazza, dott. Luigi Micchi, dott. Giovanni Nassi, ing. Piero Venturini.

Assume la presidenza della riunione il Presidente prof. Carlo Santacroce.

Il Consiglio chiama ad assistere alla riunione il Direttore Generale della Società ing. Carlo Tedeschini Lalli.

Il Presidente accertata la presenza della maggioranza del Consiglio di Amministrazione dichiara aperta la seduta dando inizio alla trattazione dei punti all'ordine del giorno.

... *Omissis* ...

5. Convenzione con l'Amministrazione Finanziaria - Delibere conseguenti.

Santacroce riferisce sulla collaborazione prestata, negli ultimi mesi, dalla Società al

Ministero delle Finanze, per quanto concerne la definitiva messa a punto del programma di realizzazione dell'Anagrafe Tributaria.

Tale collaborazione, ha indotto il Ministero delle Finanze ad individuare nella ITALSIEL, o in una società da essa costituita, il soggetto cui affidare il compito della realizzazione e della conduzione tecnica del sistema informativo su cui si baserà l'Anagrafe Tributaria.

Ne è derivato il decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8 che prevede l'affidamento di tale incarico ad una società specializzata, costituita con prevalente partecipazione statale, anche indiretta, con la quale il Ministero delle Finanze dovrà stipulare apposita convenzione per un periodo non superiore a cinque anni.

Ciò premesso, Santacroce rileva che le norme stabilite dal decreto rendono necessaria la costituzione di un'apposita società, di cui la ITALSIEL detenga il controllo, che assuma, attraverso una convenzione, la responsabilità del solo sistema informativo del Ministero delle Finanze.

Il Consiglio, dopo ampia discussione e su proposta di Santacroce, demanda ad un apposito Comitato, costituito dal Presidente Santacroce e dai Consiglieri Ippolito, Milano, Saraceno e Sarcinelli, di approfondire tutti gli aspetti inerenti alla iniziativa illustrata dal Presidente.

Sulla base delle conclusioni cui perverrà detto Comitato, il Presidente è fin da ora autorizzato a promuovere la costituzione della nuova Società.

Il Consiglio unanime conferisce quindi ogni più ampio potere al Presidente prof. Carlo Santacroce con facoltà di nominare procuratori per la costituzione della Società, il

cui capitale iniziale potrà essere sottoscritto fino alla somma di lire 1.000.000.000 che dovrà stipulare con il Ministero delle Finanze la convenzione prevista dal decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8. In tale potere sono compresi la sottoscrizione ed il versamento del capitale azionario da intestare alla ITALSIEL, la scelta dell'altro o degli altri soci, la nomina in sede di atto costitutivo, degli Amministratori e dei Sindaci della nuova Società, la concessione, in caso di richiesta del Ministero delle Finanze di eventuali garanzie da parte della ITALSIEL in ordine alla puntuale esecuzione degli obblighi derivanti dalla convenzione, ed ogni altro atto necessario od opportuno per la formulazione dei rapporti con il Ministero delle Finanze.

... *Omissis* ...

Alle ore 19,20 nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

F.to Guido FRIGESSI DI RATTALMA

Il Presidente

F.to Carlo SANTACROCE

Si certifica altresì che le parti omesse non contrastano con quelle sopra riportate.

In fede

Roma, 10 aprile 1976.

F.to Enrico CASTELLINI

Rep. 167168

Si certifica da me Dott. Enrico CASTELLINI, Notaio in Roma con studio in Via Tomacelli, n. 132, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, che la presente è il *fac-simile* della RICEVUTA DEI TRE DECIMI rilasciata dalla BANCA D'ITALIA - Roma Sede 343, ai Soci sottoscrittori del capitale della costituenda So-

CIETÀ GENERALE D'INFORMATICA - Società per Azioni con sede in Roma.

In fede

Roma, 28 maggio 1976.

F.to Enrico CASTELLINI

Allegato D/Rogito 29382

SOCIETÀ GENERALE D'INFORMATICA, S.p.A.

STATUTO SOCIALE

Costituzione - Sede - Durata

Articolo 1.

È costituita una Società per Azioni denominata « SOCIETÀ GENERALE D'INFORMATICA S.p.A. ».

Articolo 2.

La Società ha sede legale in Roma e potrà istituire filiali, agenzie e rappresentanze nel territorio della Repubblica.

Articolo 3.

La durata della Società è fissata dal giorno della sua legale costituzione al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata per deliberazioni dell'assemblea degli azionisti.

Oggetto sociale

Articolo 4.

La Società ha per oggetto esclusivo la realizzazione e la conduzione tecnica, per incarico dell'Amministrazione finanziaria, del sistema informativo di cui agli articoli 1, 2, 3 del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8 convertito con modificazioni nella legge 27 marzo 1976, n. 60 ed ogni attività connessa direttamente o indirettamente con l'incarico di cui sopra.

Per il raggiungimento dello scopo sociale la Società potrà compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, comunque ad esso connessi,

se, compresi la stipula di contratti di locazione di qualsiasi durata, di *leasing* e di comodato, il rilascio di fidejussioni e di garanzie reali, la acquisizione, la cessione e lo sfruttamento di privative industriali, brevetti, invenzioni, la prestazione di servizi e, in genere, ogni operazione riconosciuta dal Consiglio di Amministrazione necessaria od utile a tal fine.

Capitale - Azioni ed obbligazioni

Articolo 5.

Il capitale sociale è di lire 100.000.000 (centomilioni) ripartito in numero mille (1.000) azioni del valore nominale di lire 100.000 (centomila) ciascuna, aventi tutte parità di diritti.

Articolo 6.

Le azioni sono indivisibili e ogni azione dà diritto ad un voto.

La qualità di azionista importa adesione all'atto costitutivo ed al presente statuto ed elezione di domicilio da parte degli azionisti, a tutti gli effetti di legge, presso la sede legale della Società per quanto concerne i loro rapporti con la medesima.

Articolo 7.

Le azioni non potranno essere convertite al portatore neppure se la legge lo consentisse e (1)

Articolo 8.

Addivenendosi ad aumenti di capitale, le azioni di nuova emissione sono offerte in opzione agli azionisti, fatta eccezione per i casi consentiti dalla legge.

Articolo 9.

I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione in una o più volte.

A carico dei soci in ritardo con i pagamenti decorre l'interesse nella misura del 2 per cento (due per cento) annuo oltre il tasso ufficiale di sconto, fermo il disposto dell'articolo 2344 Codice Civile.

Articolo 10.

La Società può emettere obbligazioni, determinandone le condizioni di collocamento, a norma e con le modalità di legge.

Assemblee

Articolo 11.

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Il termine di convocazione previsto nell'articolo 2364 del Codice Civile è fissato in mesi sei.

Articolo 12.

L'intervento in assemblea degli azionisti è regolato dalle disposizioni dell'articolo 2370 Codice Civile e dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1962 n. 1745.

Articolo 13.

Ogni azionista che abbia diritto di intervenire in assemblea può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro azionista, che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società e che parimenti sia in condizioni di intervenire.

Gli Enti e la Società legalmente costituiti possono intervenire all'assemblea a mezzo di persona anche non azionista, designata mediante delega scritta.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervenire all'Assemblea.

Articolo 14.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in difetto di che l'Assemblea elegge il proprio Presidente.

Il Segretario è designato in conformità all'articolo 2371 Codice Civile.

Il Presidente potrà scegliere fra i presenti due scrutatori.

Articolo 15.

Per la legale costituzione dell'assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, si applica l'articolo 2368 Codice Civile.

Articolo 16.

L'assemblea ordinaria delibera, in prima e in seconda convocazione, a maggioranza assoluta; quella straordinaria con il voto favorevole di tanti soci che, in prima convocazione in proprio o per delega, rappresentino più della metà del capitale sociale e in seconda convocazione col voto favorevole di tanti soci, che in proprio o per delega rappresentino più del terzo del capitale sociale, salvo che per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione, lo scioglimento anticipato della Società; la emissione di azioni privilegiate e l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione in caso

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di aumento del capitale, per le quali deliberazioni è sempre necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

I verbali delle assemblee ordinarie devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario; i verbali delle assemblee straordinarie devono essere redatti da un Notaio.

Articolo 17.

Le deliberazioni sono validamente prese per alzata o seduta, a meno che la maggioranza richieda la votazione per appello nominale. Le nomine alle cariche sociali possono avvenire per acclamazione, se nessun azionista vi si oppone; diversamente, si procede nel modo stabilito dal Presidente dell'assemblea.

In caso di parità di voti, risulta eletto il più anziano di età.

Consiglio di Amministrazione

Articolo 18.

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 a 5 membri, determinati dall'Assemblea.

Gli Amministratori durano in carica per tre anni e sono rieleggibili: se uno o più Amministratori vengono a mancare nel corso dell'esercizio si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile.

Articolo 19.

Ogni consigliere di Amministrazione deve prestare una cauzione pari a lire duecentomila, ai sensi dell'articolo 2387 del Codice Civile.

Articolo 20.

Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge tra i suoi membri

un Presidente, ed eventualmente un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, nonchè un Segretario che può non essere membro del Consiglio medesimo.

Articolo 21.

Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo dei suoi membri o dal Collegio dei Sindaci.

La convocazione è fatta almeno cinque giorni liberi prima della riunione; in caso di particolare urgenza il termine di convocazione è ridotto a due giorni, nel qual caso, la convocazione deve essere fatta a mezzo telegramma.

Articolo 22.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, e, in sua assenza, dal Vice Presidente, ove eletto e, se anche questi è assente, dal Consigliere designato dal Consiglio stesso.

Articolo 23.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Articolo 24.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e, più segnatamente, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi soltanto gli atti che la legge o il presente statuto riservano all'assemblea.

Articolo 25.

Il Consiglio può delegare proprie attribuzioni e poteri al Presidente nei limiti dell'articolo 2381 del Codice Civile.

Il Consiglio può altresì nominare un Amministratore Delegato, determinandone attribuzioni e poteri.

Il Consiglio può nominare uno o più procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Articolo 26.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali, firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario e trascritti sull'apposito libro tenuto a norma di legge.

Dei verbali possono essere rilasciate copie e estratti.

Articolo 27.

La rappresentanza legale della Società, di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa o di fronte ai terzi, nonché la firma sociale spettano al Presidente e, in caso di sua assenza od impedimento, al Vice Presidente.

Il potere di rappresentanza e di firma può anche essere conferito, nelle forme di legge, dal Consiglio di Amministrazione che ne determina i limiti, a uno o più Amministratori, ai dirigenti nonché a persone estranee alla Società.

Sindaci

Articolo 28.

Il Collegio dei Sindaci si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, soci o non soci, rieleggibili.

Bilancio e utili

Articolo 29.

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio provvede alla formazione del bilancio sociale, in conformità alle prescrizioni di legge.

Articolo 30.

L'utile netto di bilancio è ripartito come segue:

per il 5% (cinque per cento) alla riserva ordinaria, giusta l'articolo 2428 Codice Civile;

per il rimanente a disposizione della Assemblea per l'assegnazione dei dividendi agli azionisti o per altre determinazioni.

Articolo 31.

I dividendi si prescrivono a favore della Società qualora non siano riscossi entro il quinquennio dalla data in cui divengono esigibili.

Scioglimento - Liquidazione

In caso di scioglimento della Società, l'assemblea determina la modalità della liquidazione e nomina una o più liquidatori fissandone i poteri ed i compensi.

F.ti Carlo SANTACROCE

Pietro DE MEO

Enrico CASTELLINI - Notaio

(1) « potranno essere negoziate soltanto nel rispetto dell'articolo 3 della legge 27 marzo 1976, n. 60 ».

Si approva la postilla.

Spettabile

SOCIETÀ GENERALE DI INFORMATICA S.p.A.

Via del Giorgione, 18

R O M A

In risposta alla cortese Vs. del 30 settembre u.s. prendiamo atto che, alla stessa data, risultava dal libro dei soci della ITALSIEL S.p.A. la prevalente partecipazione statale diretta ed indiretta al capitale della Società. In particolare, le aziende facenti capo al gruppo IRI detenevano una quota complessiva del pacchetto azionario pari al 62,44%.

Quanto alla richiesta di periodica conferma del requisito della prevalente partecipazione statale nel capitale sociale della Società Generale di Informatica Vi confermiamo la piena disponibilità dell'Istituto a fornire tale dichiarazione sulla base degli elementi

che vorrete tempestivamente e periodicamente comunicarci in merito agli azionisti iscritti al libro dei soci nonché agli altri elementi acquisiti dagli organi di controllo previsti dalla vigente normativa. La dichiarazione in questione, peraltro, potrebbe anche essere direttamente richiesta dal Ministero delle Finanze al Ministero delle Partecipazioni Statali alla cui tutela e controllo è sottoposto lo scrivente Istituto.

Cordiali saluti.

Istituto per la Ricostruzione Industriale

Spett.

SOCIETÀ GENERALE D'INFORMATICA

Via del Giorgione, 18

ROMA

In riferimento a quanto richiesto con la nota del 19 luglio 1977 in ordine agli intendimenti della Società ITALSIEL - Società Italiana Sistemi Informatici Elettronici S.p.A. — di rilevare la partecipazione azionaria che la S.p.A. CIS — Calcolo Industriale Scientifico — possiede in codesta Società (5% del capitale) si è preso atto dell'attestazione rilasciata dall'Istituto per la Ricostruzione Industriale con nota n. 3906/3 del 7 ottobre 1977, che codesta Società ha trasmesso con nota del 24 ottobre 1977, dalla quale risulta la prevalente partecipazione statale diretta e indiretta al capitale della predetta Società ITALSIEL (62,44% al 30-9-1977).

Tanto premesso e considerato inoltre che il progettato trasferimento azionario assicura la piena osservanza delle condizioni stabilite dall'articolo 17, punto a), della Convenzione stipulata dallo scrivente Ministero con

codesta Società in data 12 agosto 1976, si autorizza con la presente l'acquisizione da parte della S.p.A. ITALSIEL della partecipazione azionaria (5% del capitale complessivo) attualmente posseduta dalla S.p.A. CIS in codesta Società medesima.

Si resta infine d'accordo che codesta Società invierà con periodicità semestrale, a far tempo dal gennaio 1978, le attestazioni rilasciate dall'Istituto per la Ricostruzione Industriale circa la prevalente partecipazione statale, diretta ed indiretta, al capitale della Società ITALSIEL e che codesta Società comunicherà anche qualsiasi variazione, statale e non, nell'azionariato della Società ITALSIEL.

Il Ministro

F.to PANDOLFI

RELAZIONE DI ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE AL 14 FEBBRAIO 1977

La Commissione parlamentare di vigilanza sull'Anagrafe tributaria istituita ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 marzo 1976, n. 60, ha iniziato la propria attività il 29 settembre 1976.

La richiamata norma che dà vita alla Commissione in causa, si inserisce in un contesto legislativo varato ai fini di una nuova strutturazione organizzativa e funzionale del complesso di « macchinari, attrezzature e procedure tecniche, statistiche, amministrative », che ha la denominazione « Anagrafe tributaria ».

Lo stesso enucleato, che conferisce a questa Commissione speciale del Parlamento il compito della vigilanza sull'Anagrafe tributaria, esprime, senza limitazioni all'attività parlamentare che va ad istituire, una volontà di affidamento che si irradia inequivocabilmente su tutta la sfera dei rapporti giuridici, economici, tecnici che danno vita all'Anagrafe tributaria, sia nella sua esistenza autonoma, sia nei suoi rapporti con soggetti ad essa esterni; in pratica su tutto lo scibile di quanto « in essere » ed « in fieri » del complesso di norme, di strumenti, di attività, di procedure denominato « Anagrafe tributaria » e tendente a dare all'Amministrazione fiscale un sistema di controlli, idoneo a rendere realisticamente operante l'ordinamento tributario secondo l'indirizzo sancito dalla Riforma.

Sulla scia di tale interpretazione della sua norma istitutiva, la Commissione ha mosso i primi passi adottando, sin dalla prima seduta, il criterio di operare secondo precisi programmi, al fine, da un lato, di avere una obiettiva, chiara e graduale visione della evoluzione del complesso « Anagrafe tributaria », dall'altro di poter tempestivamente focaliz-

zare e circostanziare eventuali distorsioni od anomalie nel processo di attuazione di tale fondamentale organismo.

E fu quindi nella seduta iniziale del 29 settembre dello scorso anno che, nell'ambito di un fruttuoso scambio di opinioni tra i parlamentari intervenuti, si delineò il primo schema di attività informale che è stato poi pedissequamente seguito con lo svolgimento delle audizioni dei dirigenti del Ministero delle finanze, del Comandante generale della Guardia di finanza e dei dirigenti responsabili della Società generale d'informatica e del Consorzio nazionale esattori, le cui competenze sono implicate direttamente o marginalmente nell'attuazione dell'Anagrafe.

Sempre in ossequio a tale programma sono stati ascoltati anche i rappresentanti sindacali della Federstatali.

La presente relazione vuole, quindi, fare un punto di questo primo giro d'orizzonte e vuole rappresentare una prima piattaforma informale su cui la Commissione, dopo questo primo positivo collaudo delle proprie esperienze, potrà meglio indirizzare i futuri programmi.

Com'è noto, le norme per l'attuazione del sistema informativo del Ministero delle finanze per il funzionamento dell'Anagrafe tributaria discendono dal decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, convertito, con modificazioni nella legge 27 marzo 1976, n. 60.

Con tale articolato non solo furono istituiti, nell'ambito dell'Amministrazione finanziaria tre Centri informativi motori ed attivatori dell'intero sistema informativo dell'Anagrafe tributaria — uno presso la direzione generale delle Imposte dirette, un secondo presso la direzione generale Tasse e imposte

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dirette, un terzo presso la direzione generale dell'Organizzazione dei servizi tributari — ma fu anche statuito che, con apposita Convenzione e per la durata di cinque anni, venisse affidata ad una società concessionaria specializzata la realizzazione e la conduzione tecnica del sistema informativo.

La Convenzione, in tal senso, è stata poi stipulata tra il Ministero delle finanze e la Società generale d'informatica il 12 agosto 1976.

Va premesso che, dal preambolo dell'atto convenzionale, emerge, all'alinea 4, che ai Centri informativi, che operano nell'ambito delle direzioni generali tecniche interessate al progetto, incombe l'incarico di esercitare la vigilanza sulle attività della SOGEI al fine di riscontrare, sotto il profilo tecnico, che queste siano esercitate secondo i criteri ed in conformità degli obiettivi fissati dal Ministero delle finanze.

Dalle audizioni sino ad oggi svoltesi e dai documenti e relazioni in possesso della Commissione, risulta che gli adempimenti, di cui al punto 1.1 dell'articolo 3 della Convenzione e cioè le operazioni di calcolo e la distribuzione del codice fiscale, rispettano scrupolosamente i tempi fissati.

È stato altresì riscontrato che la SOGEI ha presentato, ai sensi dell'articolo 5 della richiamata Convenzione, il piano tecnico di automazione per l'anno 1977 nei termini di cui all'articolo 5 del patto convenzionale ed al quale è stato dato da parte del Ministero in data 29 dicembre 1976, e cioè nel limite dei 60 giorni previsti, parere positivo, ancorchè con espressa riserva di una più adeguata valutazione dei dati riportati nel piano, in sede di esame dei rapporti e dei rendiconti trimestrali previsti dall'ultimo capoverso dell'articolo 5 e dell'articolo 14 della Convenzione stessa, al fine di constatare la rispondenza delle risorse impiegate e dei costi sostenuti ai risultati conseguiti.

In proposito, però, sia le informazioni raccolte in sede di audizioni, sia il documento di cui al verbale n. 22 della Commissione di coordinamento per l'attuazione e lo sviluppo del sistema informativo, sia le considerazioni di parte sindacale, permettono a questa Commissione di muovere taluni rilievi.

Ed infatti, l'attività dei Centri informativi, segnatamente quella di qualificazione tecnica, dovendo questi provvedere a seguire l'attuazione del piano tecnico, continua a rimanere nulla e tale a restare anche in prospettiva, stante l'inadeguatezza degli stessi, sotto il profilo organizzativo, ai compiti istituzionalmente affidati dalla legge.

Il direttore generale delle Imposte dirette, dottor Grassi, che già a questa Commissione ebbe a lamentare macroscopiche disfunzioni del settore preposto all'imposizione diretta, causate da carenza di personale, ha insistito con toni vivaci e molto pessimistici, come si desume dal resoconto della richiamata riunione della Commissione di coordinamento del 18 dicembre 1976, sul rischio che l'Amministrazione non sia in grado di provvedere a controllare le attività della SOGEI, in quanto le unità tecniche di vigilanza, quali sono i Centri informativi, sono privi di risorse umane.

È come dire che il piano tecnico della SOGEI sarà attuato, almeno allo stadio iniziale, senza alcun controllo degli organi tecnici dell'Amministrazione finanziaria dello Stato; ciò in violazione del comma quarto dell'articolo 3 del testo coordinato della legge 27 marzo 1976, n. 60.

La situazione determinatasi è senz'altro preoccupante e questa Commissione dovrà doverosamente intervenire presso il Ministro delle finanze al fine di far rispettare la volontà della legge con l'immediata attivazione dei Centri informativi, in maniera che cessi questa *vacatio* di vigilanza del controllore sul controllato.

Nè va sottaciuto che tale anomalia è grave, perchè si riflette negativamente anche su questa Commissione che, in difetto della funzionalità dei Centri, rimane priva di una principale fonte d'informazioni sul controllo tecnico.

Infatti il personale tecnico del Centro informativo, chiamato per legge ad esercitare la supervisione tecnica sull'operato della SOGEI avrebbe dovuto già essere inserito nella conduzione e gestione tecnica del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria.

È di fondamentale importanza quindi che, a parte le responsabilità previste dalla Con-

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

venzione a carico della SOGEI, il personale dell'Amministrazione debba essere chiamato a partecipare attivamente alle operazioni di analisi e di esecuzione delle procedure anche al fine di esercitare *in itinere* il previsto controllo.

È, inoltre, con l'azione promotrice del Centro informativo che l'Amministrazione provvede alla definizione di ogni problema tecnico strutturale, fissandone gli obiettivi.

Tali problemi ed obiettivi (macroanalisi), vengono successivamente analizzati dai tecnici della SOGEI di concerto con il personale tecnico del Centro informativo, il quale è chiamato a partecipare allo studio del progetto, la cui responsabilità, nei suoi aspetti di decisione della schematizzazione delle procedure è propria della Società.

Infatti, la fase di programmazione successiva all'analisi, eseguita su di un problema definito, come sopra detto, dall'Amministrazione, viene realizzata dai soli tecnici della SOGEI.

Alla conseguente esecuzione delle procedure, realizzate sotto la responsabilità della SOGEI, deve partecipare il tecnico dell'Amministrazione, al fine primo di controllare che i risultati siano conformi agli obiettivi prefissati dalle macroanalisi e definiti dal Centro informativo nello studio del progetto, ed in secondo luogo per poter essere in grado a tempo debito a gestire il sistema.

In conclusione, il tecnico dell'Amministrazione deve partecipare attivamente all'analisi dei problemi e affiancare la Società nella fase di esecuzione della procedura.

La supervisione del Centro informativo sull'operato della SOGEI si esplicherebbe così mediante la partecipazione attiva dell'Amministrazione in sede di analisi e con l'affiancamento in fase di procedura (controllo *in itinere*).

Dal che scaturisce, inequivocabilmente, lo obbligo che se si vuole evitare un secondo fallimento, occorre che l'Amministrazione provveda alla immediata organizzazione ed attivazione dei Centri informativi.

Nè va trascurato il problema di circa 360 unità specializzate del CNEDAT che, a tutt'oggi, restano inoperose ed in attesa di essere utilizzate per i compiti d'istituto, per i quali erano stati assunti.

Certamente, come taluni parlamentari Commissari hanno ritenuto nella dialettica delle conversazioni, la Commissione di vigilanza non deve ingerirsi in talune questioni di natura giuridica ed economica del rapporto di lavoro di tali dipendenti, essendo queste demandate all'esclusiva competenza del Ministero delle finanze.

Ma è anche vero che la Commissione ha il dovere d'intervenire presso l'esecutivo delle Finanze, qualora la pendenza di problemi relativi al personale finisca con il coinvolgere i programmi di attuazione dell'Anagrafe.

La Commissione, quindi, a fronte delle riscontrate anomalie, ha il dovere d'intervenire tempestivamente, anche perchè il procrastinarsi di tale grave situazione comporterebbe, già a breve termine, la previsione di uno slittamento dei tempi di consegna dell'apparato dell'Anagrafe tributaria all'Amministrazione finanziaria.

Nè può essere tollerato, perchè in esplicita violazione della legge quadro, che l'Amministrazione, allo stato attuale, possa essere costretta, praticamente, a subire passivamente ogni iniziativa presa dalla Società, nell'ambito delle vaste e molte volte indeterminate facoltà, indicate soltanto in via generale dalla Convenzione, senza che si sia, con tempestiva diligenza, provveduto a dotarla di validi strumenti per l'espletamento delle funzioni di direzione e di controllo tecnico delle operazioni.

Basta pensare che a sei mesi dalla sua istituzione, il Centro informativo della direzione generale dell'Organizzazione dei servizi tributari ha una sola unità: il suo dirigente.

Altro aspetto negativo è dato dalla odierna mancanza di disponibilità di meccanografi terminalisti.

La gravità di tale situazione, rilevata anche dal direttore generale delle Imposte nella riunione di cui al cennato verbale n. 22 della Commissione di coordinamento, comporta implicazioni future nelle prossime fasi di attivazione dei terminali periferici.

Poichè il personale precedentemente assunto è stato decentrato per esigenze di servizio presso gli uffici fiscali nè è più recuperabile, occorre, entro brevissimo tempo, che l'Amministrazione bandisca concorsi per rapide assunzioni.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Questa Commissione dovrà, inoltre, chiedere al Ministro delle finanze più precisi dettagli sulle capacità dell'Amministrazione di provvedere, nei tempi previsti, ai primi adempimenti, di cui all'articolo 3 della Convenzione e, segnatamente, alla consegna dei supporti magnetici di registrazione dei dati anagrafici dei contribuenti DU 1975.

Infatti, è stata rappresentata al riguardo l'impossibilità dell'Amministrazione di rispettare i termini fissati dalla Convenzione.

Si rileva, altresì, che non sono ancora pervenute notizie circa i nominativi dei componenti del collegio sindacale della SOGEI, designati dal Ministro delle finanze a norma dell'articolo 6 della Convenzione, per una più accorta e obiettiva funzione di controllo contabile.

A questa Commissione spetterà, poi, una attenta vigilanza sullo svolgimento delle procedure di conferimento dei subappalti, di cui all'articolo 11 della Convenzione.

Su tale punto, però, corre l'obbligo di precisare che questa delega di potestà negoziale alla SOGEI, non è prevista dalla legge istitutiva che, anzi, fa espresso carico alla SOGEI dell'obbligo del più scrupoloso segreto d'ufficio, il che francamente cozza con quanto disposto dal cennato articolo 11.

Si rileva, altresì, che questa Commissione dovrà chiedere al Ministro delle finanze di conoscere i criteri che vorrà adottare, per

rendere operante l'articolo 5 della legge di conversione n. 60, che predispone la stipula di eventuali Convenzioni con altre Società per l'organizzazione del personale tecnico fiscale.

Resta, infine, la necessità che il Ministro delle finanze nomini ufficialmente, tra i direttori generali delle direzioni generali sedi di Centri informativi, un interlocutore della Commissione, al quale rivolgersi per qualsiasi informazione.

Tutto quanto precede riflette l'attività informale dei primi cinque mesi di vita della Commissione, e le iniziative che questa dovrà assumere alla luce delle correnti risultanze.

Ma è anche doveroso esaminare a tempo le condizioni in cui è costretta e sarà costretta ad operare nel prossimo futuro questa Commissione, priva com'è, e come purtroppo rimane, nonostante ogni sollecitazione alle Presidenze dei due rami del Parlamento, del normale assetto di gestione, che le impedirà sicuramente di esercitare alcune importantissime funzioni di vigilanza come, tra l'altro ed in particolare, i sopralluoghi ai centri periferici sedi di terminali.

Roma, 14 febbraio 1977

IL PRESIDENTE
(Francesco COLUCCI)

INTERVENTO DI ALBERTO LICATA - CGIL

(26 ottobre 1977)

Il rappresentante della CGIL come punto basilare rileva che il personale tecnico attualmente assegnato ai Centri informativi non è affatto utilizzato se non per attività marginali di carattere amministrativo; per queste attività viene impiegata solo una piccola parte (tra l'altro più che sufficiente) di essi.

Rileva, inoltre, che di fronte ad una disposizione legislativa che impone il controllo sui lavori effettuati dalla SOGEI, detto controllo di fatto non si realizza perchè le persone preposte a tale funzione sono completamente escluse da una parte importante del ciclo di lavorazione (se ne vieta l'ingresso in sala macchina!).

In relazione a questa situazione, gli impiegati dei Centri informativi, costretti ad un pre-pensionamento anticipato con obbligo di presenza, sono costretti a subire tutti gli effetti negativi della loro progressiva dequalificazione e sottoutilizzazione.

Sarà necessario individuare le responsabilità di chi ha permesso che determinate conoscenze, acquisite con anni di lavoro e con una intensa attività di formazione pagata con denaro pubblico, siano state rese inutili dalle scelte effettuate.

Ribadisce la linea unitaria che le Organizzazioni sindacali hanno fatto propria nella vertenza sull'anagrafe tributaria.

Tale linea, riaffermata in diverse occasioni d'incontro con il Ministro delle finanze, presuppone il reinserimento graduale del personale nella gestione dei sistemi elettronici via via che le diverse procedure messe a punto dalla SOGEI entrano a regime.

È questa la condizione irrinunciabile per rendere effettivamente possibile la riappropriazione da parte della Pubblica Amministrazione della gestione dei Centri nel termine di cinque anni previsto dalla legge.

Tra l'altro, in assenza di tale presupposto, non è neanche possibile, come è dimostrato dall'inerzia del Ministro su questo terreno, dare inizio alle attività di formazione ed aggiornamento del personale che, come è ovvio, richiedono, per essere efficaci, che ultimati i corsi, il personale sia immediatamente utilizzato nelle funzioni per cui è stato preparato.

Su di un piano più generale fa presente che tramite i suoi rappresentanti il Sindacato ha presentato alla Commissione presieduta dal Sottosegretario senatore Santalco proposte specifiche di decentramento dell'organizzazione dell'informatica al Ministero delle finanze.

(Alberto LICATA)

INTERVENTO DI UGO SIMONETTI - UIL

(26 ottobre 1977)

Il rappresentante della UIL fa presente che il personale attualmente occupato nei Centri informativi non viene impiegato nelle mansioni corrispondenti alla propria preparazione tecnico-professionale e che pertanto, se tale situazione dovesse protrarsi, farebbe venir meno ogni aspettativa al riconoscimento di specialista nella elaborazione elettronica dei dati che verrà in attuazione con la qualifica funzionale.

Questo stato di cose può trovare un parziale rimedio con la realizzazione dei Centri informativi del Catasto nei quali il personale meccanografico più qualificato può essere utilmente impiegato nella gestione diretta degli elaboratori elettronici.

In merito alle attività di supporto esplicitate dall'Amministrazione in collaborazione con la SOGEI così come previste, peraltro, dalla Convenzione, si fa rilevare quanto segue:

che la partecipazione del personale meccanografico dell'Amministrazione è stata attuata in modo episodico e frammentario, subordinato comunque alle decisioni della SOGEI ed in una situazione di assoluta assenza di informazioni riguardanti le caratteristiche tecniche delle procedure meccanografiche attuate; nella completa mancanza, inoltre, delle conoscenze necessarie alla comprensione delle problematiche organizzative ad esse connesse;

la mancanza di un'adeguata visione di insieme congiunta con le carenze precedentemente sottolineate rende sostanzialmente impossibile la formulazione di giuste e motivate valutazioni dei lavori svolti dalla So-

cietà affidataria e illustrati nei rapporti trimestrali forniti dalla stessa;

dalla mancata attuazione di un modello organizzativo integrato fra il personale dell'Amministrazione e la Società affidataria scaturiscono per l'Amministrazione le premesse per una serie negativa di risultati che si proietteranno negli anni futuri: sono fin d'ora manifesti sia l'assenza di un aggiornamento tecnico al passo con i progressi compiuti dalla SOGEI, sia l'incompletezza delle informazioni dal vivo delle problematiche utili alla formulazione di una normativa idonea. In una delle rare occasioni in cui l'Amministrazione ha preso piena coscienza del problema — cioè nell'analisi dettagliata degli obblighi di comunicazione futuri ai sensi delle lettere g) ed e) dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784 si è potuta riscontrare la scarsa possibilità che molte delle informazioni offrono ai fini della individuazione delle evasioni totali e si è rilevato in modo preoccupante il fenomeno della duplicazione delle fonti di informazione. Se tale procedura verrà attuata senza imporre un logico criterio di selezione, verranno addossati all'Amministrazione pesanti costi di trattamento dati a fronte dei quali i risultati saranno quasi irrilevanti e ridurranno inoltre il centro elettronico di Roma ad un magazzino di concentrazione di supporti magnetici e cartacei insignificanti.

Per evitare una massificazione ed un accentramento indiscriminato delle informazioni è opportuno fin d'ora — in coincidenza con l'attivazione dei terminali presso gli Uf-

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

fici delle Imposte — istituire dei nuclei decentralizzati di coordinamento regionale dei servizi meccanografici che consentano di collegare le iniziative di acquisizione dei dati in funzione sia del diverso grado di meccanizzazione degli enti tenuti alle comunicazioni

all'Anagrafe tributaria, sia della diversa struttura organizzativa degli Uffici finanziari per individuare le risorse umane e tecnologiche necessarie.

(dottor U. SIMONETTI)

INTERVENTO DI G. CUCCIA (CISL)

(26 ottobre 1977)

Il responsabile della CISL-Finanze concorda con quanto hanno esposto i rappresentanti della CGIL e della UIL relativamente all'aggiornamento tecnico del personale meccanografico e al loro mancato inserimento sui lavori svolti dalla Società affidataria.

I punti più importanti trattati sono i seguenti:

1) il Ministro delle finanze aveva ripetutamente assicurato le Confederazioni che il personale del Ministero sarebbe stato istruito ed inserito gradualmente nella gestione dell'Anagrafe tributaria.

A tutt'oggi tutte le promesse sono state disattese e non ci risulta che il Ministro abbia intenzione di provvedere a breve termine. Occorre ricordare che l'attuale contratto con la SOGEI ha durata quinquennale e che dopo tale data la gestione dell'Anagrafe tributaria deve essere attuata direttamente dal personale del Ministero delle finanze;

2) premesso che il progetto ATENA è stato troppo frettolosamente dichiarato inattuabile, occorre, tener presente che è stata la stessa ITALSIEL, che attualmente gestisce l'Anagrafe tributaria, ad affermare la sua inattuabilità. I tecnici del Ministero, pur evidenziando le grosse carenze del progetto, non hanno mai dichiarato che il progetto non poteva essere attuato.

Il progetto attuale è stato, quanto meno, attuato con tecniche obsolete e presenta un più marcato accentramento in quanto sono stati eliminati i sistemi di preelaborazione

provinciali che garantivano una certa autonomia nei collegamenti della rete secondaria con quella primaria.

Il sistema informativo attuale è stato concepito in modo massificante mentre, almeno nel breve periodo, sarebbe stato necessario selezionare gli indici più significativi di capacità contributiva di ciascun soggetto. Ciò avrebbe portato ad un avvio graduale e significativo dell'Anagrafe che avrebbe dato immediatamente dei frutti tangibili per le Casse dell'Erario;

3) il personale assunto dal Ministero delle finanze, dopo aver superato un concorso basato su prove attitudinali e sul titolo di studio posseduto ed essere successivamente avviato a numerosi corsi di qualificazione — e ciò risulta dal fascicolo personale di ciascuno — svolge da circa due anni compiti esclusivamente amministrativi;

4) l'attuale progetto ITALSIEL è stato concepito per la meccanizzazione degli Uffici periferici; ciò comunque non significa fornire agli organi accertatori la capacità contributiva dei contribuenti.

Il controllo incrociato per l'IVA e fra Uffici IVA e Uffici imposte dirette, uno degli elementi qualificanti dell'Anagrafe, non è stato attuato e non si sa quando verrà attuato.

Sino ad oggi sono state ripetute, con pochissime variazioni, le vecchie procedure di attribuzione del numero di codice fiscale e ciò, come tutti sanno, non significa « fare l'Anagrafe tributaria ». Il piano di installazione dei terminali presso gli Uffici periferici, dopo quattro anni, ricalca in pratica quanto è stato fatto in precedenza con il progetto

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ATENA, senza tuttavia tener conto dell'esperienza già acquisita sulla telegestione;

5) i controlli sulla gestione ITALSIEL sono:

a) successivi e perciò non possono essere efficienti (vedi Commissione di coordinamento per l'attuazione e lo sviluppo del sistema informativo COCO);

b) puramente amministrativi in quanto effettuati da un Capo centro che proviene dal personale centrale amministrativo;

c) non si è voluto nominare un ispettore generale, benchè il posto fosse vacante e si è preferito nominare un consigliere ministeriale aggiunto.

(dottor G. CUCCIA)

PROMEMORIA DEL PERSONALE TECNICO DEL MINISTERO DELLE FINANZE

La presente relazione espone senza eufemismi la situazione esistente nel settore dell'Anagrafe tributaria e formula le principali richieste del personale tecnico del Ministero delle finanze avanzate al fine di eliminare le carenze emerse con l'approvazione della Convenzione stipulata il 12 agosto 1976 tra il Ministero delle finanze e la Società Generale di Informatica.

Come è noto, tale convenzione trova il proprio fondamento giuridico nel decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 27 marzo 1976, numero 60.

Esaminato attentamente l'articolato dell'atto convenzionale, si arriva alla seguente conclusione: la Convenzione segue praticamente il dettato del decreto-legge senza tener conto delle modifiche e delle cautele introdotte a buona ragione dal Parlamento.

I più importanti aspetti di discordanza fra la legge e l'atto convenzionale riguardano: la durata dell'affidamento, la conduzione tecnica e la gestione del sistema informativo, la utilizzazione del personale tecnico dell'Amministrazione, i controlli di merito, la subordinazione degli Uffici fiscali alle esigenze dell'automazione, le misure di sicurezza contro l'uso indebito dei dati ed infine la costituzione in via permanente di un Ente che esautora l'organizzazione statale.

In particolare:

1. — Il Parlamento ha stabilito che l'incarico affidato alla società SOGEI non può superare al massimo i 5 anni, modificando in questo punto le disposizioni del decreto-legge che prevedevano in pratica il rinnovo. Infatti l'articolo 3 del decreto legge n. 8 dispone che « la prima convenzione è stipula-

ta comunque per una durata non superiore a 5 anni », mentre l'articolo 3 del testo modificato dalla legge di conversione al primo comma stabilisce che « con apposita convenzione, stipulata per il periodo di tempo occorrente alla completa funzionalità del sistema informativo... e comunque per una durata non superiore a 5 anni, possono essere affidate ad una società specializzata » la realizzazione e conduzione tecnica del sistema informativo.

Poichè il periodo di 5 anni è un termine massimo, l'Amministrazione avrebbe dovuto, pur nella sua valutazione discrezionale, limitare l'affidamento al periodo strettamente occorrente alla completa funzionalità del sistema (come impone la legge) e quindi stabilire una durata inferiore, lasciandosi un margine di manovra per inevitabili proroghe dell'incarico, comunque nel limite del quinquennio.

In tal modo sarebbero state poste le premesse per il subentro graduale nella conduzione tecnica del sistema, in funzione dello stato di avanzamento delle realizzazioni applicative, disponendo la proroga solo per le aree non ancora portate a regime;

2. — La conduzione tecnica, come è stata definita o specificata nel primo comma, punto b) dell'articolo 3 della legge, prevede che essa si collochi tra la definizione delle procedure o macroanalisi predisposta dai Centri informativi e l'attività di gestione a regime delle procedure realizzate. Al contrario il concetto di conduzione tecnica fatto proprio dalla convenzione è stato dilatato a tal punto fino a comprendere tutte le attività proprie di un sistema informativo, ivi inclusa la gestione degli apparati elettronici, e con la sola eccezione dei compiti di digita-

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zione dei dati ai terminali riservati al personale dell'Amministrazione.

Infatti il decreto-legge aveva stabilito che oggetto dell'affidamento comprendeva l'acquisizione delle apparecchiature e degli immobili nonché « la realizzazione e la conduzione tecnica del sistema informativo, compresa la gestione delle apparecchiature centrali » (articolo 3, primo comma).

La legge di conversione, modificando radicalmente questo punto fondamentale, è stato molto chiaro al riguardo statuendo che l'oggetto dell'incarico riguardava:

a) la realizzazione del sistema informativo, compresa l'acquisizione delle apparecchiature e degli impianti nonché delle strutture immobiliari per l'installazione delle apparecchiature centrali;

b) la conduzione tecnica del sistema informativo, « e precisamente »: lo sviluppo delle procedure « come definite dai Centri informativi », la predisposizione di programmi di macchina, la definizione delle strutture degli archivi ed infine la « pianificazione ed esecuzione di tutte le operazioni per il funzionamento delle apparecchiature centrali ».

Violando precise disposizioni di legge, tutte le funzioni di direzione, progettazione e di gestione dei centri di elaborazione dati sono state deferite alla SOGEI (vedere allegati 1 e 2), mentre al personale tecnico del ruolo meccanografico sono rimasti i compiti di digitazione dei dati ai terminali (primo comma, punto 1, dell'articolo 2 della convenzione).

Le norme violate sono:

a) la legge 15 giugno 1965, n. 703, che istituisce i ruoli organici del personale per i servizi meccanografici del Ministero delle finanze.

All'articolo 3 essa dispone che il personale della carriera direttiva svolge funzioni di studio, progettazione e direzione dei centri di elaborazione dei dati, nonché funzioni ispettive presso i centri di elaborazione dei dati e funzioni di coordinamento fra i centri stessi e gli altri uffici periferici del Ministero delle finanze per i servizi meccanografici.

b) la legge 4 agosto 1975, n. 397, che alla tabella B stabilisce che i dirigenti degli uffici meccanografici devono appartenere al rispettivo ruolo organico introdotto con la citata legge n. 703.

Si ricorda che le anzidette disposizioni legislative sono tutt'ora vigenti in forza dell'articolo 4 della legge n. 60/76.

Di conseguenza il decreto del Ministero delle finanze del 13 agosto 1976, che ha istituito i centri informativi quali Divisioni, proponendovi dirigenti del personale amministrativo, è palesemente illegittima. Siffatto decreto ministeriale, tra l'altro, travisa nel preambolo il contenuto del decreto ministeriale 30 gennaio 1973, il quale tratta non solo delle attribuzioni delle Divisioni ma anche degli uffici delle Direzioni Generali. Si ignora che presso le Amministrazioni centrali esistono, oltre alle Divisioni, gli Uffici speciali tecnici previsti dall'articolo 203 del Testo unico concernente lo Statuto degli impiegati civili dello Stato. Appare ovvio che i Centri informativi, quali nuovi organismi amministrativo-tecnici, non possono assumere la struttura di una Divisione, tanto più che sono l'equivalente operativo degli uffici meccanografici *alias* Centri di elaborazione dei dati;

3. — A nostro avviso la Convenzione, per essere coerente con le disposizioni di legge, deve prevedere e disciplinare:

a) l'inserimento, progressivo nel tempo ed articolato nelle varie aree, del personale tecnico dell'Amministrazione finanziaria. Nelle aree nelle quali il personale dell'Amministrazione sin d'ora è in grado di agire in tutto o in parte in modo autonomo (come per la gestione degli archivi, la conduzione delle apparecchiature centrali, la gestione delle procedure a regime, quali SGTA, REPA, SAC IVA, eccetera) i tecnici del ruolo meccanografico devono essere subito immessi nelle proprie funzioni.

Eventuali rinvii o ritardi legittimano il sospetto che si voglia escludere per sempre il personale dell'Amministrazione dalla gestione delle apparecchiature centrali, procedendo in modo surrettizio all'abolizione delle funzioni della carriera direttiva (unica nella

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Amministrazione dello Stato) e di conseguenza all'affidamento permanente di pubbliche funzioni a Società private, ancorchè con partecipazione dello Stato;

b) il sistema informativo da realizzare tramite l'atto convenzionale deve costituire un organismo integrato, e non alternativo, dell'apparato statale.

Allo stato attuale esistono fra le attività della SOGEI e quelle dell'Amministrazione legami saltuari e non permanenti, soltanto a livello ministeriale (Commissione di coordinamento e direzioni generali); a livello operativo non esistono collegamenti permanenti, assolutamente indispensabili per impedire il ripetersi della passata esperienza.

Tale carenza concerne, tra l'altro, l'attività di definizione delle procedure affidate dalla legge ai Centri informativi e le funzioni di vigilanza amministrativa e di controllo tecnico delle operazioni poste in essere dalla Società.

A prova della validità di questi rilievi basta considerare il contenuto del piano di automazione presentato dalla Ditta per il 1977 e il modo con cui è stato approvato.

La Convenzione prevede all'articolo 5 la predisposizione di un dettagliato piano tecnico di automazione, che deve specificare in via preventiva tutte le attività da svolgere nell'anno.

L'organo tecnico del Ministero, nell'esaminare il piano di automazione presentato per l'anno 1977, ha formulato numerosi rilievi che possono riassumersi nella seguente conclusione: il piano presentato dalla SOGEI è tale solo di nome, perchè non ha i requisiti nè formali nè sostanziali propri di un qualsiasi progetto tecnico di massima; esso deve essere integrato e completato per poter costituire un serio documento di lavoro e di riscontro.

Sono state formulate specifiche soluzioni dirette ad integrare le proposte della Società.

Ciò nonostante, l'anzidetto piano è stato approvato dalla Amministrazione senza che fossero stati compiuti i più elementari approfondimenti tecnici, autorizzando in tal modo la Società ad agire con la più ampia discrezionalità ed imponendo ad essa soltanto un rendiconto a consuntivo, peraltro ne-

cessario ai fini del pagamento dei corrispettivi.

c) la formalizzazione delle modalità per l'esercizio delle funzioni di direzione e di controllo anche di merito, ai sensi dell'articolo 3 — comma 4° — del decreto-legge n. 8, nel testo modificato dalla legge di conversione, è un atto dovuto per legge.

I Centri informativi devono essere strutturati quali Uffici speciali tecnici (articolo 203 del Testo unico Statuto impiegati dello Stato), in modo da poter esercitare le funzioni di controllo tecnico indispensabili per garantire l'Amministrazione dell'esatta esecuzione delle attività svolte dalla SOGEI.

Le proposte e rilievi formulati dagli organi nell'Amministrazione competenti in materia, ancorchè fondati su precise basi tecniche e giuridiche, possono essere agevolmente superati, allo stato attuale perchè nella Convenzione non sono state formalizzate le procedure per la definizione, l'approvazione ed il controllo delle attività esplicate dalla SOGEI nè tanto meno sono state previste le garanzie imposte dalla legge a tutela degli interessi erariali.

A tal proposito si citano le disposizioni previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, negli articoli 7 (in particolare lettere e ed h), 8 e 9 nonché le disposizioni stabilite dal regolamento per la contabilità generale dello Stato di cui al decreto 23 maggio 1924, n. 827, riguardanti le esecuzioni degli atti contrattuali (articolo 117), la direzione e la vigilanza dell'Amministrazione nell'esecuzione di lavori e di fornitura di servizi (articolo 118), i controlli in corso d'opera (articolo 119) ed infine la collaudazione dei lavori e delle forniture rese allo Stato (articoli 121, 122 e 123 del regolamento).

L'Amministrazione allo stato attuale è costretta a subire passivamente ogni iniziativa presa dalla Società nell'ambito delle vaste e indeterminate facoltà indicate soltanto in via generale dalla Convenzione, senza che nel frattempo si sia provveduto a dotarla di validi strumenti per l'espletamento delle funzioni di direzione e di controllo tecnico delle operazioni. Basti considerare a titolo esem-

plificativo che il Centro informativo dell'Organizzazione dei Servizi tributari a sei mesi dalla sua istituzione è costituito da una sola unità: un Dirigente amministrativo.

4. — Il nuovo sistema informativo introdotto su suggerimento della consulente ITALSIEL ha contribuito ad aggravare la situazione degli Uffici accertatori.

Al riguardo si ricorda che il Ministro delle finanze ebbe a dichiarare, nella sua precedente veste di Sottosegretario, alla Commissione parlamentare dei trenta in data 3 ottobre 1975 quanto segue: « Caratteristica essenziale della nuova procedura è il suo inserimento nel processo di attivazione dell'Anagrafe tributaria. Si tratta di un meccanismo che consente di attenuare le conseguenze dei problemi posti dalla situazione eccezionale verificatasi in questi mesi (rinvio dei termini per la dichiarazione dei redditi e sciopero ad oltranza degli Uffici distrettuali) e costituisce un momento significativo dell'attuazione dell'Anagrafe tributaria intesa non più solo come sistema per la rilevazione degli elementi reddituali imputabili a ciascun contribuente, ma come elemento catalizzatore nella razionalizzazione e automazione delle procedure ».

Le anzidette affermazioni sono riportate a pagina 66 della circolare n. 50150 del 10 ottobre 1975, che riguarda le istruzioni di servizio per la dichiarazione dei redditi 1974.

Tali istruzioni, confermate con alcune varianti per il 1975, hanno facilitato l'accumularsi di un arretrato senza precedenti presso gli Uffici distrettuali delle Imposte dirette.

Secondo informazioni apparse il 27 gennaio 1977 sul quotidiano « Sole - 24 ore », con l'arrivo delle nuove dichiarazioni a maggio essi saranno « sommersi » da una marea montante di oltre 60 milioni di pratiche da esaminare.

Le denunce che riguardano il vecchio sistema tributario ammontano a circa 16 milioni e si riferiscono a pratiche da definire con il condono o con gli usuali accertamenti d'ufficio per gli anni ancora non prescritti (dal 1970 al 1973).

Con soli tre anni di gestione delle nuove imposte sul reddito si raggiunge l'impres-

sionante cifra di 44 milioni, che vanno a sommarsi al vecchio arretrato.

In altre parole, le procedure meccanografiche introdotte nel settore con la consulenza della società ITALSIEL sono la causa principale del fallimento della riforma tributaria.

Siffatta affermazione può sembrare avventata, ma purtroppo non lo è agli attenti osservatori, i quali restano colpiti dalla pesantezza dei procedimenti imposti agli uffici per liquidare le dichiarazioni dei redditi. Sono stati escogitati due cicli (uno principale ed uno secondario), articolati in 5 o 6 fasi di lavoro, che impegnano oltre ogni ragionevolezza gli uffici per un periodo superiore all'anno disponibile. Il tempo occorrente per le iscrizioni a ruolo ha avuto un aumento del 400 per cento, rispetto ai procedimenti manuali praticati con il vecchio sistema.

La situazione attuale può essere così sintetizzata:

a) *Dichiarazioni redditi 1974.*

Le operazioni per le iscrizioni a ruolo sono terminate alla fine del 1976, con una coda per le liquidazioni dovute al cumulo che sarà smaltita alla fine del mese di gennaio; devono ancora essere programmate le operazioni per i rimborsi, mentre per gli accertamenti si è in attesa dell'imminente emanazione di sistematiche istruzioni di servizio.

b) *Dichiarazione redditi 1975.*

Alla data del 10 gennaio 1977 le dichiarazioni « prelavorate » consegnate al Consorzio nazionale esattori ammontavano a circa 5 milioni. Si prevede che il suddetto CNE possa portare a termine le operazioni meccanografiche alla fine di settembre. Ciò provoca le seguenti conseguenze:

1) tutti i nuovi soggetti tributari (dichiaranti e figli minori) non riceveranno entro il 30 settembre 1977 la comunicazione del numero di codice fiscale, come invece è stato previsto dalla Convenzione e dall'articolo

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

17 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784. La procedura automatizzata per le iscrizioni a ruolo mette in dubbio quindi che al 1° gennaio 1978 possa aver inizio l'obbligo generalizzato del numero di codice fiscale, imposto dall'articolo 4 del decreto-legge n. 8 del 1976;

2) si consolida l'ingiusta prassi di accordare un pagamento differito dei tributi di circa due anni a favore di alcune categorie di contribuenti aventi redditi diversi da quelli da lavoro.

5 — Esiste una corrispondenza univoca fra l'insuccesso del sistema informativo e l'insuccesso ancor più grave della riforma tributaria.

In tale contesto l'operazione « attribuzione codici » appare una operazione diabolica, perchè agisce perfettamente come diversivo, nell'illusoria convinzione che l'assegnazione di un numero al contribuente costituisca un idoneo surrogato per accertarne la posizione fiscale.

Proseguendo fino agli anni '80 secondo la impostazione indicata dalla Convenzione all'articolo 3, si potrà agevolmente conseguire la totale paralisi degli Uffici fiscali. Infatti gli accertamenti per l'IVA devono ancora iniziare dopo 4 anni dalla sua introduzione, così come devono iniziare gli accertamenti per le nuove Imposte dirette.

Nella condizione da disastri in cui versano gli Uffici accertatori, non si comprendono i motivi che hanno indotto l'Amministrazione a concentrare il massimo degli sforzi in procedure automatizzate onerose e controproducenti, che interessano aree marginali rispetto ai compiti di accertamento tributario.

A prova di quanto ora assunto, bastano i due esempi appresso descritti:

1) *Iscrizioni a ruolo per i redditi dichiarati con il modello 740.* Gli Uffici delle Imposte dirette sono stati costretti ad impegnare le proprie risorse per la contabilizzazione dei tributi e la « caccia ad ogni errore » di natura formale dalla citata circolare n. 50100 del 10 ottobre 1975. Vane sono state le rimostranze del personale finanziario, che ne ha chiesto la revoca per motivi

di legittimità e di merito. Le istruzioni ministeriali violano gli articoli 37, 38, 42 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che disciplina appunto le disposizioni in materia di accertamento delle Imposte sui redditi.

Le risorse profuse nelle nuove procedure automatizzate, lungi dal sollevare gli Uffici dal compimento di operazioni manuali, non hanno permesso di eliminare l'arretrato relativo ai tributi soppressi. Le norme eccezionali varate con il condono non hanno conseguito l'obiettivo primario di liberare gli uffici dalle pratiche arretrate, che secondo l'articolo citato sono:

liquidazione ed iscrizione a ruolo di oltre un milione di domande di condono relative a 4 milioni di dichiarazioni;

revisione e rettifica di 11 milioni di dichiarazioni uniche per gli anni dal 1970 al 1973 non rientranti nel condono;

accertamenti d'ufficio per le evasioni relative allo stesso periodo;

procedure per sistemare un milione e mezzo di ricorsi.

Stando così le cose, per impedire la prescrizione dell'azione accertatoria della Finanza, sono inevitabili continue proroghe dei termini, che operano in pratica come pagamenti differiti non formalizzati nella esazione di tributi.

Con il recente decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1976, n. 920, sono state emanate norme integrative e correttive delle disposizioni che regolano l'accertamento delle imposte dirette.

Le nuove norme non vanno incontro alle esigenze degli uffici accertatori, ma *legalizzano con effetto retroattivo* la procedura sopra criticata:

Articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 920. — Viene aggiunto un articolo 36-bis — per la liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni — che elimina gli ostacoli frapposti dagli articoli 37 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Articolo 4, primo comma. — Le integrazioni e correzioni « hanno effetto dal 1° gennaio 1974 ».

2) L'operazione « attribuzione codici » comporta pesanti effetti negativi sotto il profilo tecnico.

Si indicano i punti più importanti:

a) sono necessarie ogni anno continue rielaborazioni per l'assegnazione dei codici (come peraltro si ammette « implicitamente » nel rapporto presentato dalla SOGEI il 15 gennaio 1977). La causa va ricercata nel modo empirico con il quale la società ha proceduto alla formazione del nuovo Archivio anagrafico, con la necessità di dover sottoporre a trattamento elettronico ogni anno tutti i soggetti censiti in Anagrafe tributaria;

b) i rinvii sistematici per la presentazione delle dichiarazioni IVA e dei redditi sono in linea con i rinvii per la decorrenza dell'obbligo del codice fiscale e con le proroghe per la prescrizione dei tributi;

c) lo spreco del pubblico danaro è di una evidenza solare.

Non esistono motivazioni persuasive che possono far accettare sul piano tecnico la validità di una spesa di 180 miliardi per attività meccanografiche equivalenti, anzi minori di altre costate allo Stato 40 miliardi.

Il dispendio di tante risorse per operazioni sbagliate sul piano operativo è la chiave di volta per comprendere, almeno in parte, la situazione. Ad esempio, l'operazione di acquisizione della parte anagrafica delle dichiarazioni 1975 da parte del CNE, così come è stata definita dalla SOGEI, comporta in pratica la riacquisizione degli stessi dati già contenuti nella precedente dichiarazione 1974, con duplicazione o triplicazione dei costi secondo i casi;

d) la procedura di attribuzione del numero di codice è portata avanti senza tener conto delle disposizioni dettate dalla legge.

Citiamo un caso: l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, prescrive che il modello per redigere la domanda di attribuzione del codice « deve comunque indicare » per le persone fisiche e per i rappresentanti delle società

e delle organizzazioni di qualsiasi natura: « il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il sesso, la residenza e, se diverso, anche il domicilio fiscale, l'attività esercitata, l'eventuale ditta ». Ebbene: la SOGEI ha predisposto ed il Ministro ha approvato, con due decreti in data 23 e 29 dicembre 1976, — pubblicati sui supplementi delle *Gazzette Ufficiali* del 29 e 30 dicembre scorso — 7 modelli che prevedono la residenza o il domicilio fiscale e per i rappresentanti non richiedono l'indicazione dell'attività esercitata e della ditta eventualmente da loro posseduta come titolari.

In conclusione: o bisogna cambiare il dispositivo del citato articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 784, eliminando elementi utili all'Anagrafe tributaria, oppure bisogna regolarizzare i modelli che contengono una cinquantina di campi irregolari per la legge, con la necessità quindi di rifare in seguito molte operazioni di attribuzione del codice fiscale, in caso di contestazioni da parte dei contribuenti.

6. — Ma l'errore più grave contenuto nella Convenzione è stato quello di aver subordinato l'entrata in vigore dell'Anagrafe tributaria al completamento dell'operazione « attribuzione codice fiscale ».

Sarebbe stato, e continua ad esserlo, più utile e più logico concentrare gli sforzi del sistema informativo al fine di istituire il *controllo incrociato sui contribuenti IVA*. Ciò è possibile perchè si dispone fin da ora di un numero fiscalmente valido, il numero di partita IVA, posseduto da un insieme limitato di soggetti (circa tre milioni). Si avrebbe a disposizione uno strumento potente per l'accertamento dei redditi prodotti dai contribuenti, più importanti fiscalmente sia per l'IVA che per le Imposte dirette. I vantaggi del controllo incrociato sono i seguenti:

a) l'Anagrafe tributaria può entrare subito in funzione e, ciò è ancor più importante, *in modo efficace* per sconfinare l'evasione fiscale;

b) il controllo incrociato giustifica la tecnica impositiva per l'IVA, che altrimenti

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

risulterebbe incoerente e dannosa, dati i costi amministrativi che essa comporta;

c) la presenza del numero di partita IVA non rende più necessario il codice fiscale, facendo venir meno tutti gli ostacoli e vincoli che quest'ultimo provocherà nella circolazione dei beni e nelle attività economiche degli imprenditori;

d) il sistema informativo opera su una platea abbastanza ristretta di contribuenti, all'interno della quale si concentra la massima parte delle evasioni;

e) è agevolata l'auspicata unificazione delle dichiarazioni IVA ed Imposte dirette e quindi l'unificazione delle conseguenti azioni di accertamento, ponendo termine allo inaccettabile dispendio derivante dall'esasperato settorialismo oggi imperante nell'Amministrazione finanziaria.

7. — Le richieste del personale tecnico del Ministero delle finanze si possono sintetizzare nel modo seguente:

a) riconoscimento della qualifica professionale e conseguente mantenimento delle funzioni tecniche al personale del ruolo meccanografico, in forza delle vigenti disposizioni di legge;

b) inserimento graduale del personale tecnico nelle attività espletate dalla SOGEI;

c) assegnazione del personale ai Centri informativi, quali uffici speciali aventi carattere prevalentemente tecnico, nel rispetto delle funzioni proprie della qualifica posseduta dagli impiegati e dai funzionari;

d) modifica della Convenzione, in modo da renderla coerente con le disposizioni di legge e con le esigenze istituzionali dell'Amministrazione finanziaria.

In particolare deve essere esplicitamente ribadito che:

1) la definizione delle procedure meccanografiche (macroanalisi) è compito dei Centri informativi, là dove siano previsti, in analogia a quanto già disposto in altre convenzioni stipulate con la società ITALSIEL (esempio Ministero Pubblica Istruzione) la istituzione di gruppi misti di lavoro, ammi-

nistrazione-società affidataria (si utilizzerebbero così i circa dieci analisti dell'Amministrazione);

2) la gestione degli archivi dei contribuenti e delle procedure a regime siano esclusivamente affidate al personale tecnico dell'Amministrazione finanziaria (si utilizzerebbero così i circa trenta operatori e proceduristi dell'Amministrazione);

3) il controllo tecnico dello stato di avanzamento del progetto sia effettuato da uno *staff* presso un servizio tecnico centrale del Ministero, con potestà di ispezioni nei Centri informativi. Si potrebbero così valorizzare, potenziandole, le esistenti strutture dell'UTC cui spetterebbero le funzioni di coordinamento, di indirizzo e controllo tecnico su tutto il sistema informativo; per tali obiettivi è necessaria l'assegnazione di circa cinque funzionari direttivi e di circa dieci persone esperte delle altre carriere;

4) pur gradualmente, deve essere utilizzato sempre più proficuamente il personale dell'Amministrazione, programmando sin da ora corsi di addestramento, aggiornamento e perfezionamento professionale;

5) il personale dell'Amministrazione esperto in programmazione deve essere utilizzato in attività di supporto a quelle poste a carico della SOGEI (statistiche, sviluppo di modelli econometrici e previsionali, servizi meccanografici non attinenti l'Anagrafe tributaria richiesti dalle altre direzioni generali del Ministero);

6) fino all'esaurimento delle attuali possibilità, deve essere utilizzato il personale già addestrato dell'Amministrazione specializzato nell'acquisizione e nella trasformazione dei dati su supporto meccanografico (dieci persone del CNEDAT, più circa quaranta dello SGTA).

La revisione della Convenzione inoltre deve riguardare:

a) la clausola di salvaguardia per l'adeguamento dei prezzi all'indice del costo della vita. L'adeguamento, invece, deve seguire l'andamento dei prezzi specifici sul mercato, che non necessariamente seguono l'andamento dei prezzi generali;

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b) il privilegio concesso alla SOGEI di individuare a suo insindacabile giudizio le società cui devono essere affidati i lavori di subappalto, con grave pregiudizio delle garanzie del segreto d'ufficio.

Per concludere si formulano alcune osservazioni di natura strettamente tecnica:

1) il sistema operativo adottato dalla SOGEI (simile allo « SCAT » della Ragioneria generale dello Stato), mal si concilia con l'organizzazione degli archivi in « data-base » esistente attualmente nel Ministero delle finanze.

Tale organizzazione è necessaria nel processo di automazione dell'Amministrazione finanziaria per ridurre al minimo i dati ridondanti e per stabilire legami di correlazione tra le informazioni esistenti negli archivi dei tre sottosistemi.

La Convenzione non prevede un tale tipo di organizzazione. Infatti nel piano allegato alla Convenzione, dove sono descritte il numero e il tipo di apparecchiature occorrenti, si ipotizza una disponibilità di archivi ingiustificata rispetto alle reali esigenze, con gravi oneri a carico dell'erario.

Nonostante tutto, sarà inevitabile predisporre un diverso assetto organizzativo degli archivi, che tenga conto delle caratteristiche sopra esposte. La società affidataria dovrà ricorrere all'uso di « prodotti programmi » offerti dall'attuale mercato (ma questo non pare rientrare nella politica della società affidataria) ovvero dovrà essa stessa predisporre un nuovo sistema informativo per la gestione degli archivi (questa se-

conda ipotesi è avvalorata dalle assunzioni in corso di circa 500 nuovi esperti).

Siffatto intendimento comporterà un grosso spreco di pubblico danaro, perchè è noto che esistono ditte specializzate, la cui attività è quella di predisporre « prodotti programmi » per un mercato vastissimo di dimensione mondiale allo scopo di ammortizzare i costi.

Tale impostazione comporta inevitabilmente un legame permanente con la SOGEI, impedendo la completa riassunzione del servizio da parte dell'Amministrazione; essa non garantisce inoltre gli investimenti fatti, poichè le innovazioni tecnologiche seguono le logiche operative imposte dalle case costruttrici;

2) la SOGEI intenderebbe installare 2-3 elaboratori di media potenza per garantire l'interscambio delle informazioni tra i tre Centri informativi (cosiddetto scambiatore di messaggi).

Anche questo progetto arreca uno spreco ingiustificato di pubblico danaro, in quanto le spese per l'approntamento di specifici programmi di interfaccia possono essere drasticamente ridotte, eliminando i 2-3 elaboratori superflui e facendo ricorso ai programmi di interfaccia recentemente immessi sul mercato dalle case costruttrici.

Roma, lì 31 gennaio 1977

p. IL PERSONALE TECNICO OST'

(Dott. P. TAMBELLA)

IL FISCO SOMMERSO NEL 1977 DA 60 MILIONI DI DENUNCE

L'enorme lavoro arretrato paralizza gli uffici. Chiesti più mezzi e radicali riforme nei metodi. Convegno tecnico-sindacale a Varese

Varese, 26 gennaio

Cosa succederà in maggio quando un'altra alluvione di denunce dei redditi (circa 10 milioni di documenti) si rovescerà negli uffici distrettuali delle imposte dirette? « Il caos: non potremo più entrare nelle stanze, passare nei corridoi, aprire le porte degli archivi. Se non si provvede in tempo la paralisi è garantita. Le carte ci soffocano: non respiriamo più ». Un altro grido di allarme, un'altra documentata denuncia: gli uffici del fisco sono ormai sommersi da montagne di carte ed a mala pena riescono a reperire le pratiche più scottanti o urgenti per compiere l'abituale lavoro. « Ma con i miracoli non si va avanti: ci manca lo spazio fisico, il personale è insufficiente, non abbiamo mezzi tecnici, le macchine da calcolo sono contese a colpi di astuzia, la cancelleria ci viene offerta dai comuni. Lavoriamo in condizioni impossibili ».

La denuncia dello « stato di emergenza » è scaturita da un convegno tecnico-sindacale indetto dal sindacato personale delle imposte dirette che si è svolto oggi a Varese, presenti i rappresentanti degli uffici delle regioni dell'alta Italia. « Il nostro sindacato ha sempre cercato — ha detto Angelo Papa dell'ufficio imposte di Modena che con i due colleghi Pagnozzi e De Bruno hanno organizzato il convegno — di fare sentire anche ai sordi la voce della verità. Dobbiamo dire con estrema franchezza che fino a quando la nostra macchina fiscale non verrà ristrutturata nel modo dovuto non vi sarà mai spa-

zio per una vera perequazione fiscale. Operiamo in condizioni di estremo disagio: tutto è sempre improntato all'improvvisazione. Rimarremo ancora una volta inascoltati? ».

Tre relatori — Di Bruno per la Lombardia, Paolucci per il Piemonte, Comisi per la Liguria — hanno analizzato pezzo per pezzo il funzionamento della macchina fiscale emettendo un giudizio di « assoluta inadeguatezza ». C'è anzitutto uno stato di insoddisfazione morale. Il personale delle imposte dirette si considera « ingiustamente trattato » e trae motivo per alimentare questa protesta anche dai risultati della vertenza per l'accordo generale dei dipendenti dello Stato.

« Abbiamo formulato ampie riserve: a noi l'accordo non va bene. I motivi? Sono tanti. Anzitutto — ha detto Ugo Dragoni, segretario nazionale del sindacato autonomo dipendenti imposte dirette — ci è stata negata la qualifica funzionale; poi non ci vogliono riconoscere l'anzianità di carriera, infine ci vorrebbero costringere a lavorare 40 ore ». Molte lamentele riguardano, poi, il trattamento economico. « A Milano l'ultimo concorso ha dato risultati deludenti: si è presentato un numero di candidati — ha detto un funzionario — inferiore al numero dei posti disponibili. Una cosa simile in passato non si era mai verificata ».

Sul piano organizzativo sono poi emerse situazioni che rasentano l'assurdo specie se si considera che in molti uffici della pubblica amministrazione vi è personale esuberante che si inventa occupazioni fittizie.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il personale in forza degli uffici delle imposte dirette ammonta a circa 13.000 persone: « Abbiamo l'identico organico di quando pervenivano ai nostri uffici 4-5 milioni di denunce ». A giudizio dei sindacati mancano « almeno 10.000 persone da addestrare per compiti sostanzialmente diversi ».

Per questo motivo si chiedono stanziamenti straordinari per le sedi, le attrezzature, il materiale, e tutto quanto, insomma « serve a mettere in moto la macchina per produrre e reperire risorse fiscali ». La mole di lavoro arretrata da smaltire è « paurosa e inconcepibile ». « La nostra è una funzione produttiva: ogni lira investita nel nostro settore rende allo Stato enormemente. Da noi non si fabbricano passivi ».

I dati più recenti riguardanti il lavoro da smaltire sono questi: liquidazione e iscrizione a ruolo di oltre un milione di domande di condono relative a milioni di dichiarazioni; revisione e rettifica di 11 milioni di dichiarazioni uniche per gli anni dal 1970 al 1973 non rientranti nel condono; accertamenti d'ufficio nei confronti degli evasori; procedure per sistemare 1 milione e mezzo di contestazioni giacenti; 7 milioni di certificazioni per ogni anno; nuove procedure per la lavorazione e liquidazione di oltre 20 milioni di modelli 740, 750, 770 e 101 del 1975. « Oltre, s'intende — ha aggiunto Dragoni — il lavoro normale ». Con il lavoro previsto nel 1976 relativo alle denunce del 1977 si raggiunge l'astronomica cifra di 60 milioni di pratiche da esaminare.

« Dobbiamo farcela — ha detto con fermezza Dragoni —, dobbiamo dimostrare al paese che crediamo nella riforma. Abbiamo molta fiducia nel ministro Pandolfi con il quale abbiamo avviato un dialogo importante, costruttivo: abbiamo concordato strade comuni da seguire. Però ci debbono ascoltare tutti, a partire dal Governo. Non possiamo essere sottoposti alla doccia scozzese delle disposizioni in continuo movimento: non abbiamo il tempo di seguirle. Bisogna mettere dei punti fermi. Il nostro obiettivo è di superare la fase che ci penalizza, cioè quella dei liquidatori di situazioni passate. Con le procedure normali non risolveremo

nulla: abbiamo chiesto al Ministro che il Governo assuma un impegno politico per individuare il metodo più rapido per smaltire le pratiche passate. Siamo pronti a offrire tutta la nostra collaborazione ma non possiamo sobbarcarci un lavoro immane con i mezzi di cui disponiamo ».

Dai dati venuti alla luce nel dibattito il recupero di imposte arretrate entro il 1977, posto che la macchina fiscale sia in grado di funzionare a pieno regime, potrebbe aggirarsi sui 2.000 miliardi. « Potremo evitare all'economia nazionale un'altra stangata nel 1977 per fronteggiare la crisi ».

A giudizio dei tecnici che hanno preso la parola gli uffici dovrebbero essere mobilitati principalmente per combattere le evasioni fiscali con « la capacità professionale che deve essere riconosciuta a gente del mestiere che opera da anni al servizio del pubblico interesse ».

Dall'intreccio degli interventi è anche emerso un giudizio tecnico sul sorteggio fiscale che ripropone il problema in termini forse diversi da quelli considerati dagli strateghi della iniziativa. Infatti per il sindacato dei dipendenti imposte dirette è sì importante il rigore fiscale, anche con la formula del sorteggio, ma occorre anche mobilitare « tecnicamente le strutture che conoscono i meccanismi di produzione del reddito ».

In altre parole sostengono alcuni esperti che hanno parlato: la base per applicare il criterio del sorteggio dovrebbe essere preparata dagli uffici che conoscono modi e tempi di produzione, metodi di formulazione dei bilanci, leggi tributarie, eccetera. In altre parole più rigore tecnico e meno casualità.

Nel convegno si è anche parlato, sempre a livello sindacale, della opportunità di riunificare in un unico sindacato (sempre autonomo) le otto categorie in cui oggi il personale dipendente è rappresentato. « Non possiamo andare in otto commissioni dal Ministro per trattare, in fondo, aspetti diversi di uno stesso problema. Ma a questo risultato perverremo se saremo capaci di cogliere l'invito rivoltoci dal ministro Pandolfi per realizzare l'autoriforma ».

DANTE FERRARI

*Alla Commissione parlamentare
di vigilanza sull'anagrafe tributaria*

ROMA

Roma, 30 ottobre 1977

Onorevoli, la FACEDS — organizzazione professionale che raccoglie i tecnici addetti ai CED — è sorta anche per tutelare e difendere gli interessi dei tecnici elettronici dello Stato (articolo 2 del suo statuto). Pertanto non si pone in contrasto ma automaticamente si affianca a quelle organizzazioni sindacali che lottano per ottenere il rispetto ed il riconoscimento delle capacità professionali del lavoratore statale.

Nel contempo porta tenacemente avanti una tematica così ampia da porsi indiscutibilmente al di sopra di ogni disputa settoriale.

In questo contesto dichiara che lo Stato non può e non deve rinunciare alle proprie funzioni istituzionali, nè delegare i propri poteri a terzi, quando questi poteri sono determinanti per le scelte politiche ed economiche della nazione; così come uno Stato moderno non può prescindere dalla utilizzazione dei mezzi tecnologici più sofisticati se non vuole restare ancora indietro a tutti gli altri paesi che questi mezzi usano con intelligenza ottenendo notevoli risultati.

Da tali premesse si può facilmente comprendere la FACEDS nella vicenda dell'anagrafe tributaria. La federazione ha sempre sostenuto che:

il dipendente dello Stato non è inferiore a nessun altro lavoratore ed i tecnici dello Stato non sono inferiori — per capacità e competenza — a quelli dell'ITALSIEL, SOGEI o altre società che, con molta leggerezza, si lanciano a gestire servizi statali;

è impensabile che i dipendenti del Ministero delle finanze, con una pluriennale esperienza, non vengano adeguatamente utilizzati per l'attuazione dell'anagrafe tributaria, ma siano sistematicamente mortificati e declassati per giustificare un folle sperpero di pubblico denaro.

Intanto, come è noto, l'anagrafe tributaria è ben lontana dall'essere realizzata e le motivazioni, per tale mancata realizzazione, sono principalmente da ricercarsi:

1) nell'assenza di un coordinamento tra i vari organi statali, parastatali ed autonomi, dotati di sistemi di automazione;

2) nella non utilizzazione delle risorse tecniche, a tutti i livelli, disponibili nel personale dello Stato addetto ai numerosissimi centri di elaborazione dati.

È appena il caso di segnalare che, nel 1975, la FACEDS offrì all'allora ministro Visentini, con una lettera anche pubblicata, « la collaborazione dei tecnici elettronici dello Stato per affrontare il problema della utilizzazione, coordinata, dei centri di elaborazione dati esistenti presso organismi statali, parastatali ed autonomi ».

Nonostante siano trascorsi due anni, le argomentazioni della Federazione dei tecnici elettronici dello Stato sono, purtroppo, di palpitante attualità.

IL COORDINATORE

G. LUCISANO

NOTE ED OSSERVAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE
FINANZIARIA SUI RILIEVI FATTI DAI SINDACATI E
DAL PERSONALE TECNICO DELL'AMMINISTRAZIONE
SUL NUOVO PROGETTO DI REALIZZAZIONE DEL-
L'ANAGRAFE TRIBUTARIA

Roma, 28 novembre 1977

PAGINA BIANCA

1. — RILIEVI DI TIPO GIURIDICO

1° RILIEVO (*Tambella-UTC*)

La convenzione So.Ge.I. segue praticamente il dettato del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, senza tener conto delle modifiche e delle cautele introdotte dal Parlamento in sede di conversione in legge (legge 27 marzo 1976, n. 60); principali esempi di tale impostazione:

- durata dell'affidamento;
- significato di conduzione tecnica e gestione del sistema informativo;
- utilizzazione del personale tecnico dell'Amministrazione;
- controlli di merito e misure di sicurezza;
- costituzione di un ente che esautora l'organizzazione statale.

CONSIDERAZIONI SUL RILIEVO

Le argomentazioni esposte sono già state respinte dal TAR quando è stato esaminato il ricorso presentato dai tecnici dell'ex-CNEDAT. L'aderenza alla legge della convenzione So.Ge.I. è d'altro canto garantita dall'avvenuta registrazione della stessa da parte della Corte dei conti.

2° RILIEVO (*Tambella-UTC*)

Ipotesi di violazione d'un insieme di norme di legge riguardanti il personale tecnico dell'Amministrazione, con l'attivazione dei Centri informativi e con la definizione dei compiti specifici degli addetti ai centri stessi legge 15 giugno 1965, n. 703; legge 4 agosto 1975, n. 397; articolo 4 legge n. 60 del 1976.

CONSIDERAZIONI SUL RILIEVO

Le argomentazioni esposte sono già state respinte dal TAR quando è stato esaminato il ricorso presentato dai tecnici dell'ex-CNEDAT.

3° RILIEVO (*Tambella-UTC*)

Mancata aderenza del piano tecnico d'automazione alle norme riguardanti l'esecuzione degli atti contrattuali: decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 (artt. 7, 8 e 9); regolamento per la Contabilità generale dello Stato (decreto 23 maggio 1924, n. 827, artt. 117, 118, 119, 121, 122, 123).

CONSIDERAZIONI SUL RILIEVO

Il piano tecnico di automazione presentato annualmente dalla So.Ge.I. risponde pienamente a quanto previsto dalla Convenzione la quale richiede che « nel piano vengano indicati i principali obiettivi tecnici da raggiungere nel corso dell'anno successivo, le attività da svolgere per il loro raggiungimento ed i tempi necessari, le risorse da acquisire ed organizzare con la previsione dei relativi oneri e spese ».

Per quanto attiene l'aderenza del piano alle norme riguardanti l'esecuzione degli atti contrattuali, se ne trae quindi ancora una volta garanzia dall'avvenuta registrazione alla Corte dei conti della Convenzione medesima.

2. — RILIEVI RIGUARDANTI IL PERSONALE TECNICO DELL'AMMINISTRAZIONE

4° RILIEVO (*Cuccia-CISL*)

Mancato rispetto delle assicurazioni del Ministero alle organizzazioni sindacali per l'istruzione del personale dell'Amministrazione e per il suo graduale inserimento nel sistema.

CONSIDERAZIONI SUL RILIEVO

Come il Ministro ha già avuto occasione di rilevare, non sono previsti nell'immediato inserimenti del personale tecnico dell'Amministrazione nelle attività di gestione del sistema centrale: ciò in relazione al fatto che un inserimento nell'attuale fase di impianto del sistema porrebbe delicati problemi di individuazione delle responsabilità nei lavori, con conseguente incertezza nel conseguimento degli obiettivi entro le date fissate.

È peraltro allo studio un piano organico di subentro dell'Amministrazione nelle responsabilità gestionali, che avrà attuazione nell'ultimo biennio di esecuzione della Convenzione. Nella Nota « Piano di subentro » riportata al termine del presente documento vengono fornite alcune indicazioni sulle caratteristiche di tale piano.

5° RILIEVO

(*Puglisi-Base sindacale, Simonetti-UIL*). — Partecipazione episodica, frammentaria e comunque subordinata alle decisioni della So.Ge.I. da parte del personale dell'Amministrazione.

(*Simonetti-UIL, Licata-CGIL, FACEDS*). — Mancata attivazione di un modello organizzativo integrato fra il personale dell'Amministrazione e della So.Ge.I., con la conseguenza di una dequalificazione professionale e un utilizzo solo con compiti amministrativi.

(*Tambella-UTC*). — Ipotesi di istituzione di gruppi misti (funzionari dell'Amministrazione-personale So.Ge.I.) per la definizione delle nuove procedure.

CONSIDERAZIONI SUL RILIEVO

Ogni procedura del sistema informativo viene progettata in comune dal personale dei Centri informativi e della So Ge.I.; le relative specifiche vengono quindi sottoposte al vaglio di funzionari particolarmente esperti provenienti dagli uffici periferici. Si richiamano al riguardo:

le nuove procedure per il trattamento delle dichiarazioni IVA, per la definizione delle quali si sono svolti circa 20 seminari, tenuti dai funzionari dei Centri informativi e non dal personale della So.Ge.I.; ai seminari hanno partecipato circa 300 funzionari degli uffici provinciali IVA;

le nuove procedure degli uffici del Registro, attualmente in corso di progettazione; sono in corso seminari, rivolti a circa 400 responsabili degli uffici, ancora una volta tenuti da funzionari dei Centri informativi;

il piano di attivazione dei terminali presso gli uffici delle Imposte dirette, che avrà luogo nel corso del 1978; le specifiche

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

delle prime procedure che utilizzeranno i terminali sono state definite con il concorso dei funzionari dei centri informativi, e la istruzione tecnica dei circa 1.400 terminalisti che opereranno presso gli uffici verrà effettuata da funzionari ed impiegati dei Centri informativi (da 20 a 30 unità);

il piano di attivazione dei terminali presso gli uffici IVA, che avrà anch'esso luogo nel corso del 1978: anche in tal caso è previsto l'utilizzo del personale tecnico dei Centri informativi (da 10 a 20 unità) per l'istruzione dei terminalisti;

le procedure riguardanti le comunicazioni all'Anagrafe tributaria, che sono state e vengono analizzate in comune tra il personale dei Centri e quello della So.Ge.I.

Per quanto attiene ai gruppi misti, ben otto di essi sono stati attivati nel corso del mese di ottobre, con lo scopo di pervenire alla definizione delle procedure d'automazione delle Imposte dirette. Di ciascun gruppo fanno parte:

funzionari del Centro informativo delle Imposte dirette;

funzionari degli ispettorati compartimentali;

funzionari degli uffici;

rappresentanti dei settori Anagrafe e imposte dirette della So.Ge.I.

Sulla costante collaborazione tra Centri e So.Ge.I. fanno fede peraltro le ripetute affermazioni dei responsabili dei Centri, fatte anche ufficialmente in sede di commissione di coordinamento per l'Anagrafe tributaria.

6° RILIEVO (*Tambella-UTC*)

Ipotesi di utilizzo del personale dell'Amministrazione esperto in programmazione

per attività tecniche di supporto a quelle affidate alla So.Ge.I.

CONSIDERAZIONI SUL RILIEVO

Alcuni impiegati dei centri vengono già attualmente impiegati per attività di programmazione e gestione di procedure; si richiamano in particolare le aree dei controlli di qualità sulle forniture operate dal CNE e la procedura REPA.

7° RILIEVO (*Tambella-UTC*)

Ipotesi di utilizzo del personale dell'Amministrazione esperto in attività di registrazione magnetica dei dati.

CONSIDERAZIONI SUL RILIEVO

Circa venti impiegati dei Centri vengono utilizzati ormai da più di sei mesi per attività di registrazione magnetica dei dati.

8° RILIEVO (*Tambella-UTC*)

Ipotesi di un graduale subentro dei tecnici dell'Amministrazione nella gestione delle procedure e degli archivi quando è raggiunta per ciascuno di essi la condizione di regime.

CONSIDERAZIONI SUL RILIEVO

Già attualmente vi è una partecipazione di alcuni impiegati dei centri a corsi di aggiornamento tecnico tenuti dalla So.Ge.I.

Per quanto attiene al piano organico di addestramento e subentro, si richiama la già citata nota « Piano di subentro », riportata al termine del presente documento.

3. — RILIEVI SUI CONTROLLI PREDISPOSTI SULL'OPERATO DELLA SOCIETA

9° RILIEVO (*Tambella-UTC*)

Genericità del piano tecnico di automazione, impossibilità per l'Amministrazione di utilizzarlo come strumento di controllo.

CONSIDERAZIONI SUL RILIEVO

Il piano tecnico di automazione fissa un insieme di obiettivi principali vincolanti per la Società; indubbiamente esso ha un carattere programmatico e non analitico, nè del resto potrebbe essere altrimenti, considerando la naturale impossibilità di fissare nei particolari una materia così complessa con anticipo anche superiore ad un anno; il fatto che la Convenzione non imponga un'elencazione analitica degli obiettivi fissati per l'anno successivo è indizio della flessibilità necessaria per la completa attuazione del piano, conseguente all'impossibilità di programmare nei dettagli le attività di automazione a medio termine in campo fiscale.

Non sembra necessario dilungarsi sui motivi di una tale impossibilità in quanto essi sono ben noti; basti accennare alla variabilità del tessuto legislativo cui le procedure di automazione devono aderire, alla varietà dei casi particolari, alle obiettive difficoltà riscontrate nel precedente progetto di realizzazione dell'Anagrafe tributaria in conseguenza della rigidità di alcuni obiettivi contrattuali.

La definizione di vincoli temporali non soltanto a livello degli obiettivi da conseguire, ma anche a livello delle singole attività tendenti al conseguimento degli obiettivi stessi, comporterebbe per la So.Ge.I. la

impossibilità di far fronte ai ritardi imprevedibili nell'attuazione di una delle attività, comprendendoli con una più veloce attuazione dell'attività logicamente successiva, fisso restando il termine per il conseguimento degli obiettivi. Riguardo alla disponibilità di strumenti di controllo da parte dell'Amministrazione, va rilevato che l'Amministrazione non dispone soltanto del piano tecnico annuale. Infatti entro quindici giorni dalla scadenza di ciascun trimestre solare la Società è tenuta a presentare un rapporto completo sulle attività svolte nel trimestre precedente.

Per assicurare il più approfondito esercizio delle funzioni di controllo sull'esecuzione dell'incarico affidato alla Società, due componenti effettivi e due supplenti del Collegio sindacale della Società vengono designati dal Ministero delle finanze. Ad uno dei Sindaci così designati spetta la Presidenza del collegio.

Va rammentato infine una forma di vigilanza *in itinere* non può essere esplicata che attraverso un continuo contatto tra i funzionari dell'Amministrazione ed il personale della Società, attraverso cioè un procedere in comune, un continuo confrontarsi di idee ed una organizzazione del lavoro che preveda decisioni prese in comune, il che è poi quanto sta accadendo già da tempo e con ottimi frutti. Invece i rilievi mossi sono proprio nel senso opposto a quanto ora descritto; essi ipotizzano cioè un rapporto tra Amministrazione e Società, retto univocamente dal dualismo « controllore - controllato »; un tale rapporto potrebbe avere una qualche giustificazione solo nel caso in cui il personale dell'Amministrazione e quello

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

della Società, invece di operare congiuntamente, affrontando problemi comuni giorno per giorno, operassero in modo completamente separato; il controllo rigido e puntuale verrebbe ad essere allora l'unico mezzo attraverso il quale l'Amministrazione potrebbe, con sporadici sopralluoghi nei luoghi di lavoro della Società, verificare la rispondenza dell'operato della Società stessa a quanto previsto all'atto della programmazione delle attività.

Vale la pena di aggiungere che controlli rigidi e vincolanti *in itinere* deresponsabilizzerebbero di fatto la Società sul conseguimento degli obiettivi, scopo effettivo e sostanziale della Convenzione; la Società stessa, essendo costretta ad attenersi pedissequamente al rispetto dei tempi e dei vincoli previsti nei confronti di ciascuna microattività, non potrebbe far altro che appellarsi a cause di forza maggiore nel caso di vincoli ulteriori anche minimi introdotti, nel corso dell'attuazione del piano, da uno qualsiasi degli enti che svolgono attività connesse al sistema informativo (Poligrafico, Poste, CNE, Banche, Uffici finanziari, ecc.).

10° RILIEVO (*Licata-CGIL*)

Esclusione dalla sala-macchine del personale dei Centri informativi.

CONSIDERAZIONI SUL RILIEVO

Possono accedere alla sala-macchine esclusivamente gli addetti ad essa, oltre che naturalmente i capi dei Centri informativi ed i principali dirigenti della So.Ge.I. La netta maggioranza del personale della So.Ge.I. (analisti, programmatori) non vi può accedere in quanto non avrebbe alcun motivo per farlo, e potrebbe provocare intralcio alle attività.

Del resto il controllo dell'Amministrazione va operato non sulle lavorazioni effettuate in sala-macchine, meramente esecutive,

bensì sui « prodotti » (elaborazioni, tabulati, procedure) che la sala-macchine fornisce, la cui qualità e tempestività costituisce l'impegno reale della So.Ge.I. nei confronti del Ministero.

11° RILIEVO (*Cuccia-CISL*)

Controlli sulla So.Ge.I. operati solo a consuntivo.

CONSIDERAZIONI SUL RILIEVO

Come già rilevato, oltre ai controlli operabili a consuntivo, sulla base dei rapporti trimestrali (tecnici e finanziari) presentati dalla Società, esistono svariate metodologie e documenti disponibili per controlli preventivi e *in itinere*:

il piano tecnico di automazione;

il lavoro in comune (vedasi al riguardo quanto esposto con riferimento al 5° rilievo);

le specifiche funzionali, documenti descrittivi che vengono emessi dalla So.Ge.I. e sottoposti all'esame dell'Amministrazione prima della realizzazione di qualsiasi procedura.

12° RILIEVO (*Tambella-UTC*)

Mancanza di controlli sui subappalti stipulati dalla So.Ge.I.

CONSIDERAZIONI SUL RILIEVO

Per quanto concerne i subappalti che la Società intenda stipulare, essi sono consentiti, purchè riguardino attività preparatorie o di supporto del servizio di conduzione del sistema informativo, quali la perforazione dei dati, i trasporti dei documenti e dei supporti magnetici, l'assistenza all'installazione delle reti per la trasmissione dei dati

e, in genere, attività complementari. Lo schema di ciascun contratto di subappalto deve essere sottoposto al Ministero per l'approvazione preventiva alla stipula.

Lo schema viene esaminato dall'Ufficio tecnico erariale per quanto concerne gli aspetti connessi alla congruità dei prezzi, e dalle Direzioni generali interessate per quanto concerne gli aspetti procedurali e di aderenza a quanto previsto dalla Convenzione.

13° RILIEVO (*Tambella-UTC*)

Centro informativo O.S.T. costituito da una sola unità: il Dirigente amministrativo.

CONSIDERAZIONI SUL RILIEVO

Il Centro informativo O.S.T. è composto, da quasi un anno, di poco meno di cento unità.

4. — RILIEVI DI TIPO TECNICO

14° RILIEVO (*Tambella-UTC*)

Critica alla procedura meccanizzata di liquidazione delle dichiarazioni dei redditi introdotta con la consulenza della ITALSIEL; critica svolta sotto il profilo tecnico e giuridico (fatto salvo il riconoscimento dato alla procedura attraverso il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1976, n. 920). Accenno, a mo' di conferma della critica, ad un'intervista, apparsa sul « Sole-24 Ore » del 27 gennaio 1977, al Segretario nazionale del Sindacato autonomo delle Imposte dirette, Ugo Dragoni.

CONSIDERAZIONI SUL RILIEVO

Il rilievo sembra invertire il rapporto causa-effetto, con riferimento al problema della liquidazione delle dichiarazioni. Il numero di dichiarazioni che annualmente vengono presentate al fisco (da 4 a 5 volte superiore a quello che si aveva prima della riforma tributaria), non è infatti ovviamente causato dalla procedura meccanizzata di liquidazione delle stesse, come è affermato nel rilievo, bensì dalla legge di riforma tributaria.

La meccanizzazione ha invece rappresentato un necessario effetto dell'enorme aumento del numero dei modelli da controllare e gestire; senza la meccanizzazione, ove cioè ci si fosse ancora avvalsi di metodi manuali, si sarebbe senza altro verificato il collasso del sistema fiscale italiano.

Per quanto attiene alle critiche sul modo in cui è stata operata la meccanizzazione,

basti ricordare che negli Stati Uniti, ove la liquidazione delle dichiarazioni è meccanizzata da più di venti anni, i passi automatici corrispondono a tutt'oggi con quelli realizzati in Italia, e la procedura non presenta sostanziali difformità con riferimento al trattamento dei singoli modelli.

Val la pena di aggiungere che:

l'articolo di « 24 Ore » citato nel rilievo non contiene in effetti alcuna critica alla procedura meccanizzata di liquidazione delle dichiarazioni, nè al nuovo progetto di realizzazione dell'Anagrafe tributaria;

ferma restando la logica di meccanizzazione della liquidazione, sono allo studio ipotesi di concentrazione delle fasi non meccanizzabili, che consentano di snellirle e di permettere che gli uffici distrettuali si dedichino all'attività istituzionale d'accertamento.

15° RILIEVO (*Tambella-UTC*)

Critiche al progetto di attribuzione del numero di codice fiscale:

- a) necessità di continue rielaborazioni;
- b) rinvii nei termini per la presentazione delle dichiarazioni e nell'attivazione degli obblighi di indicazione del numero di codice fiscale, dovuti a ritardi nelle operazioni di attribuzione del codice;
- c) registrazione completa dei dati anagrafici DU 1975, nonostante la registrazione fosse già avvenuta con i dati DU 1974.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSIDERAZIONI SUL RILIEVO

a) Non sono previste continue rielaborazioni dei dati anagrafici dei contribuenti; una volta assegnato il codice fiscale, esso è sufficiente ad identificare il contribuente.

b) Come è ben noto, tutti i piani di attribuzione del codice fiscale previsti dal nuovo progetto sono stati completati con anticipo rispetto alle previsioni. Ciò ha consentito la tempestiva attivazione dei primi obblighi di indicazione del numero di codice fiscale (1° gennaio 1977) e consentirà l'attivazione entro i termini previsti (1° gennaio 1978) del ben più significativo obbligo generalizzato previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 784 del 1976.

c) La commessa stipulata dall'Amministrazione con il CNE per l'acquisizione dei dati anagrafici DU 1975 prevedeva ovviamente il costo della sola copia su nastro (un costo irrisorio rispetto a quello di registrazione *ex novo*) dei dati relativi ai contribuenti a cui era già stato assegnato il codice fiscale con l'operazione DU 1974.

16° RILIEVO (*Tambella-UTC*)

Si spenderanno 180 miliardi per lavori di dimensione inferiori a quelli costati 40 miliardi nell'ambito del progetto ATENA.

CONSIDERAZIONI SUL RILIEVO

L'unico risultato concreto del progetto ATENA fu l'attribuzione del numero di codice fiscale a poco più di 6 milioni di contribuenti e la costituzione del relativo archivio anagrafico.

La nuova Anagrafe tributaria, al termine di due anni di attività, il primo dei quali dedicato alla progettazione, ha invece conseguito un notevole insieme di risultati tra i quali l'attribuzione del numero di codice fiscale a 22,7 milioni di contribuenti e la costituzione del relativo archivio anagrafico, il censimento dei contribuenti IVA e la co-

stituzione del relativo archivio anagrafico (3 milioni di soggetti), contenente in particolare il complesso dei dati identificativi delle società, enti, eccetera, la costituzione dell'archivio contabile per contribuenti IRPEF (16 milioni di soggetti), l'automazione delle procedure di liquidazione delle dichiarazioni IVA e la costituzione del relativo archivio contabile (3 milioni di soggetti), l'elaborazione automatica delle prime statistiche complete su redditi delle persone fisiche, l'esecuzione dei primi sorteggi fiscali, l'automazione, in collaborazione con la Banca d'Italia, delle procedure di rimborso dei crediti IRPEF, la produzione a più riprese di elenchi e rubriche dei contribuenti per gli uffici periferici del Ministero e l'automazione delle procedure di controllo tra il dichiarato e il versato tramite autotassazione agli istituti di credito sia dai contribuenti IRPEF che dai contribuenti IVA.

In termini economici, mentre la spesa complessiva del progetto ATENA si aggira sui 40 miliardi, quella sostenuta da parte dello Stato per il nuovo progetto nel periodo 1976-1977, nel quale sono stati conseguiti i risultati elencati, è inferiore ai 15 miliardi. Il raffronto, basato su dati di consuntivo e quindi certi sia in termini di risultati conseguiti che di spese sostenute, è probabilmente il più significativo e concreto che si possa fare.

Più complesso ed opinabile è il raffronto tra la spesa che si sarebbe dovuta sostenere per realizzare effettivamente quanto era previsto dal progetto ATENA (spesa mai definita in sede di preventivo ma comunque ben superiore ai 40 miliardi spesi fino al blocco del progetto), e la spesa preventiva per la completa realizzazione, entro il 1981, della nuova Anagrafe tributaria (180 miliardi).

Un tale raffronto può comunque essere impostato soltanto tenendo conto dei seguenti aspetti:

il progetto ATENA prevedeva l'esistenza di un centro di elaborazione principale e di ben 100 centri di elaborazione periferici, i cui costi di gestione avrebbero presto raggiunto cifre elevatissime (basti pensare alle sole spese per il personale addetto ai centri,

che avrebbe senz'altro superato le 1.000 unità); il nuovo progetto prevede invece un solo centro di elaborazione, direttamente collegato con i terminali disposti presso 700 uffici periferici;

le spese necessarie alla costituzione di un'anagrafe elettronica sono ovviamente dipendenti dal numero dei soggetti iscritti all'anagrafe stessa; al riguardo le stime fatte dal progetto ATENA erano riferite alla popolazione fiscale precedente la riforma tributaria (4 milioni di dichiarazioni dei redditi, meno di 10 milioni di contribuenti), mentre il preventivo del nuovo progetto è stato effettuato sulla base della dimensione della popolazione fiscale *successiva* alla riforma tributaria (17 milioni di dichiarazioni dei redditi tra modelli 740 e 101, 25 milioni di contribuenti);

le spese del personale di gestione dell'Anagrafe, pur esistenti, non apparivano nei bilanci del progetto ATENA, in quanto della gestione si occupava direttamente il personale statale;

il nuovo progetto prevede, nel suo *budget*, l'acquisto di un immobile che costituirà la sede stabile dell'Anagrafe tributaria;

gli obiettivi da conseguire nell'ambito del nuovo progetto, oltre che più concreti (non si insegue più la chimera di « premere un bottone e scovare l'evasore »), sono ben più ambiziosi di quelli previsti dal progetto ATENA: essi vanno dall'automazione del processo di liquidazione di tutte le dichiarazioni (modelli 101, 740, 750, 760, 770 e dichiarazioni IVA), all'automazione delle procedure di contenzioso e di accertamento, per giungere in definitiva alla gestione completa della contabilità dei contribuenti con il fisco, senza con ciò trascurare gli obiettivi specifici e tradizionali dell'Anagrafe tributaria;

ogni cifra riguardante il progetto ATENA va aggiornata ai fini di un confronto con il nuovo progetto, per tener conto degli effetti della svalutazione della lira e della inflazione.

17° RILIEVO (*Cuccia-CISL*)

Subordinazione dell'entrata in vigore dell'Anagrafe tributaria al completamento dell'operazione « attribuzione codice fiscale ». Possibilità di avvalersi del numero di partita IVA, già esistente, al posto del codice fiscale per effettuare controlli incrociati IVA-Imposte dirette.

CONSIDERAZIONI SUL RILIEVO

Come si è già rilevato nelle considerazioni su 16° rilievo, non ci si è affatto limitati sinora alle operazioni di attribuzione del codice fiscale.

Per quanto attiene al numero di partita IVA, esso è stato immediatamente utilizzato ai fini della gestione meccanizzata delle dichiarazioni IVA e valorizzato dandogli valore di codice fiscale delle società.

I controlli incrociati IVA-Imposte dirette, d'altro canto, non sono tecnicamente fattibili con il numero di partita IVA, in quanto ovviamente non tutti i contribuenti alle Imposte dirette lo posseggono.

18° RILIEVO (*Puglisi-Base sindacale*)

Sono stati attribuiti in moltissimi casi dei codici fiscali provvisori perchè dai modelli 740 e 101 non è stato possibile ricavare i dati anagrafici completi.

Inoltre è stato giudicato dalla So.Ge.I. lungo e complesso un procedimento di correzione dei codici provvisori mediante l'utilizzo dell'archivio dei possessori di patente di guida.

CONSIDERAZIONI SUL RILIEVO

Il numero di codici fiscali provvisori attribuiti è stato in realtà abbastanza inferiore alle previsioni (4,5 per cento dei codici complessivamente attribuiti). Sono peraltro in corso un insieme di iniziative per pervenire, in anticipo rispetto a quanto previsto

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dalla legge, all'attribuzione d'un codice definitivo ad una buona parte di coloro che hanno ricevuto un provvisorio.

Il procedimento di correzione dei codici provvisori mediante l'utilizzo dell'archivio dei possessori di patente di guida non è solo lungo e complesso: è manifestamente improduttivo, in quanto atto a generare errori piuttosto che a correggerne. Tale opinione consegue dall'esame di procedure di tale tipo condotto con l'INPS, che è in possesso di archivi quantitativamente assai più rilevanti di quello dei possessori di patente di guida.

19° RILIEVO (*Cuccia-CISL*)

Sono state ripetute con pochissime variazioni le vecchie procedure di attribuzione del codice fiscale.

CONSIDERAZIONI SUL RILIEVO

Le procedure di attribuzione del codice fiscale sono state completamente ristrutturate, sia dal punto di vista dei programmi elaborativi che da quello delle fonti di rilevazione dei dati.

20° RILIEVO (*Cuccia-CISL*)

Il progetto è stato concepito in modo massificato senza aver selezionato gli indici più significativi della capacità contributiva dei contribuenti per garantire un avvio graduale e più significativo dell'Anagrafe tributaria.

CONSIDERAZIONI SUL RILIEVO

Un esame comparativo del decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973 (progetto ATENA) e del decreto del Presidente della Repubblica n. 784 del 1976 (nuovo progetto di realizzazione dell'Anagrafe), consente di rilevare facilmente che lo sforzo operato nell'ambito del nuovo progetto è stato proprio quello di sfrondare al massimo l'Anagrafe, e di limitare per quanto

possibile l'acquisizione di dati scarsamente indicativi di capacità contributiva.

21° RILIEVO (*Puglisi-Base sindacale, Simonetti-UIL*)

Nell'analisi degli obblighi di comunicazione all'Anagrafe si è riscontrato:

scarsa possibilità che le informazioni offrono alla individuazione delle evasioni totali;

possibilità di duplicazione delle informazioni con conseguente ingolfamento dell'Anagrafe;

costo elevatissimo della raccolta dei dati con l'unico scopo di « massimizzare » la So.Ge.I.;

le informazioni potranno servire ad individuare un evasore totale, ma non daranno contributo alla lotta per l'evasione parziale.

CONSIDERAZIONI SUL RILIEVO

A prescindere dalla parziale contraddittorietà del rilievo, le critiche in esso contenute apparirebbero più aderenti alla realtà ove fossero mosse al progetto ATENA. L'eliminazione delle informazioni poco utili e delle duplicazioni è stato ed è un costante indirizzo del nuovo progetto.

Secondo tale indirizzo, successivamente alla dettagliata svolta sulle comunicazioni all'Anagrafe, si sono predisposte alcune variazioni (in senso riduttivo) al decreto del Presidente della Repubblica n. 784 del 1976, variazioni che verranno inviate a brevissima scadenza alla Commissione dei Trenta per il parere.

22° RILIEVO (*Forgione-CGIL*)

Critiche all'eccessiva centralizzazione dei sistemi informativi, in relazione all'evoluzione dei mezzi tecnici e dei costi gestionali relativi.

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI.

CONSIDERAZIONI SUL RILIEVO

Si condividono molte delle considerazioni svolte nel rilievo; in effetti è tecnicamente possibile procedere al decentramento delle attività di *input-output* e di preelaborazione dei dati, mentre le elaborazioni che prevedono accesso agli archivi, necessariamente centralizzati nel caso di un'anagrafe di soggetti mobili nel territorio nazionale, vengono svolte senz'altro più economicamente presso un unico sistema centrale.

Tale parere è confortato dalla realtà delle anagrafi tributarie esistenti presso paesi anche di dimensioni assai differenti dal nostro (Danimarca, Svezia, Stati Uniti).

23° RILIEVO (*Tambella-UTC*)

Critiche al concetto di scambiatore di messaggi (2 o 3 elaboratori dedicati all'attività di scambio delle informazioni registrate nei tre sistemi di base).

CONSIDERAZIONI SUL RILIEVO

Le soluzioni tecniche più aggiornate che si rendono via via disponibili vengono costantemente esaminate nell'ambito del progetto. Ove si verificasse la possibilità di utilizzare soluzioni tecniche più convenienti, dal punto di vista del rapporto costo-prestazioni, rispetto alle soluzioni inizialmente previste, esse verrebbero senz'altro adottate, fermi restando naturalmente gli obiettivi applicativi del progetto.

24° RILIEVO (*Tambella-UTC*)

Critiche al sistema operativo adottato dalla So.Ge.I. Auspicio di utilizzo, da parte della So. Ge. I., di prodotti *software* standardizzati realizzati da ditte specializzate, piuttosto che di prodotti realizzati in modo autonomo dai tecnici stessi della So.Ge.I.

CONSIDERAZIONI SUL RILIEVO

Il sistema operativo utilizzato dalla So. Ge.I. è l'OS-MVS, prodotto *standard* della IBM. La So.Ge.I. fa altresì largo uso di prodotti *software* standardizzati, realizzati da case specializzate (VSAM, ADABAS, ecc.); il programma SCAT, per il controllo delle linee di telecomunicazioni e dei terminali, è stato acquisito gratuitamente dalla ITALSIEL che lo ha prodotto.

Il numero di unità lavorative So.Ge.I. dedicate alla produzione, alla manutenzione ed alla gestione di « *software* di sistema » non supera le 20 unità; si tratta di un numero di persone uguale o inferiore alla media dei grossi centri di elaborazione dati.

25° RILIEVO (*Tambella-UTC*)

Ipotesi di variazione della clausola di salvaguardia prevista dalla convenzione per l'adeguamento dei prezzi all'indice del costo della vita.

CONSIDERAZIONI SUL RILIEVO

La critica mossa alla clausola di salvaguardia parte evidentemente da una scarsa conoscenza della Convenzione.

L'articolo 15 della Convenzione stessa prevede infatti già oggi una revisione prezzi estremamente sofisticata, rapportando ciascuna voce di costo ad uno specifico indice, collegato in modo logico e dimostrabile alle caratteristiche della voce stessa. Si ricorda a mo' di esempio che gli indici collegati alla voce *D* « Costi del sistema di elaborazione (sistemi centrali, linee e *modem*, terminali, macchine a schede e simili) », vengono ricavati rispettivamente dai prezzi del listino ufficiale delle Case fornitrici delle apparecchiature impiegate e dalle tariffe e dai prezzi praticati dalle imprese somministratrici dei servizi utilizzati (linee e *modem*).

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

26° RILIEVO

(*Forgione-CGIL*). — Proposta di istituzione di centri servizi regionali di trattamento ed elaborazione delle dichiarazioni dei redditi e degli altri modelli di dichiarazione gestiti dal Ministero delle finanze.

(*Cuccia-CISL*). — Sottolineato il più marcato accentramento del nuovo sistema dovuto all'eliminazione dei sistemi di preelaborazioni provinciali.

CONSIDERAZIONI SUL RILIEVO

La proposta di istituire dei centri regionali di preelaborazione dei dati a cui affluis-

cano, direttamente dai contribuenti, le dichiarazioni dei redditi ed altri documenti da sottoporre a trattamento automatico è senz'altro valida; il Ministero sta studiando proprio in questo periodo la possibilità di istituire appositi uffici fiscali, con compiti non molto difforni a quelli delineati nella proposta.

Ben diverso, ed obiettivamente non altrettanto produttivo, era il concetto dei centosette concentratori provinciali installati nell'ambito del progetto ATENA. Tali concentratori infatti non avrebbero avuto altro scopo che quello di convogliare l'informazione trasmessa via terminale da e verso il sistema centrale, provocando un aumento dei costi di gestione dell'Anagrafe senza consentire alcun decentramento funzionale.

5. — PIANO DI SUBENTRO

L'Amministrazione sta provvedendo a definire un piano organico per il subentro nella conduzione tecnica del sistema informativo al termine del quinquennio previsto dalla Convenzione.

Tale piano verrà orientativamente attivato nell'ultimo trimestre del 1979 ed avrà quindi durata biennale.

Esso sarà basato su corsi di addestramento, di tipo generale e specializzati nelle applicazioni svolte dall'Anagrafe tributaria, nonché su un periodo di affiancamento del personale dell'Amministrazione al personale della Società, di durata variabile in dipendenza del tipo di personale e del tipo di funzione svolta.

Nel periodo di affiancamento si richiederà naturalmente alla So.Ge.I., la quale avrà allora completato la fase di impianto delle maggiori procedure e degli archivi, il mantenimento delle proprie responsabilità tecniche sullo svolgimento dei lavori.

Per i programmatori si prevede che l'affiancamento verrà attivato gradualmente a decorrere dall'ottobre del 1979, data la delicatezza della funzione da essi svolta e la

necessità di tempi relativamente lunghi per acquisire le conoscenze necessarie e rendersi autonomi nella manutenzione e nello sviluppo dei programmi elaborativi.

Nell'aprile del 1980 anche i proceduristi della So.Ge.I. verranno affiancati dal personale statale con analoga qualifica; mentre ciò accadrà nell'ottobre del medesimo anno per gli operatori della sala-macchine.

Gli addetti alle apparecchiature ausiliarie (taglierine, scarbonatrici, imbustatrici, ecc.) verranno invece affiancati nell'aprile del 1981, mentre per le funzioni più usuali (segreteria, dattilografia, operai, ecc.) il periodo di parallelo potrà limitarsi a tre mesi (luglio-settembre 1981).

Il numero complessivo di persone della Amministrazione che verranno impiegate nel periodo di affiancamento si stima sarà tra le 200 e le 300 unità. Naturalmente tali persone, dovendo successivamente assumere in proprio la responsabilità della conduzione tecnica del sistema, verranno attentamente prescelte, in base alla competenza tecnica ed alla capacità lavorativa.